

8.2.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

8.2.9.1. Base giuridica

Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del reg. (UE) n. 1305/2013; Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.9.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura sostiene l'adozione di tecniche produttive compatibili con la tutela delle risorse naturali e del paesaggio, atte a mitigare i cambiamenti climatici o a favorire l'adattamento ad essi. Essa pertanto concorre al conseguimento dell'*obiettivo generale* "Conservazione e promozione dei cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente ed al clima".

Nell'ambito della misura sono attivate entrambe le sottomisure 10.1 (impegni agro-climatico-ambientali) e 10.2 (conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura), articolate nelle seguenti operazioni.

Sottomisura 10.1: Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

- 10.1.1 Produzione integrata
- 10.1.2 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie
- 10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa
- 10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili
- 10.1.5 Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera
- 10.1.6 Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani
- 10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema
- 10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono
- 10.1.9 Gestione eco-sostenibile dei pascoli

Sottomisura 10.2: Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura

- 10.2.1 Sostegno alla conservazione e all'uso delle risorse genetiche vegetali in agricoltura

Le operazioni corrispondono a diversi fabbisogni evidenziati dall'Analisi SWOT e alle relative *focus area*, attraverso gli interventi di seguito indicati.

> *Fabbisogno F12 (Limitare la contaminazione di acqua e suolo da parte delle attività agricole) e focus area 4B:*

- l'utilizzo razionale dei mezzi chimici nell'ambito della produzione agricola integrata (10.1.1) riduce la dispersione di fertilizzanti e fitofarmaci nell'ambiente e limita l'impiego dei principi attivi a più elevata tossicità;

- l'inerbimento di frutteti e vigneti (10.1.1) e la coltivazione di erbai autunno-invernali da sovescio (10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3) contrastano efficacemente la lisciviazione dei fertilizzanti;
- la conversione di seminativi in foraggiere permanenti (10.1.4/1) comporta l'azzeramento dei trattamenti fitoiatrici su superfici in precedenza investite a seminativi;
- l'adozione di adeguati criteri di avvicendamento limita l'incidenza del mais (10.1.1) o, nel caso dell'operazione 10.1.4/2, ne garantisce la riduzione rispetto alla situazione precedente l'assunzione dell'impegno, portandola a un livello inferiore a quello richiesto dalla pertinente pratica di "inverdimento", con conseguente aumento dell'incidenza di colture alternative che richiedono minori quantità di fertilizzanti e/o fitofarmaci e/o garantiscono la copertura del suolo per tutto l'arco dell'anno;
- il mantenimento di elementi naturaliformi quali siepi, filari, aree umide, coltivazioni a perdere e fasce marginali inerbite (10.1.7) assicura la presenza fra gli appezzamenti coltivati di spazi seminaturali non sottoposti a trattamenti chimici.

Fabbisogno F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio) e focus area 4A:

- la razionalizzazione della difesa fitosanitaria, la lotta confusionale e la manutenzione di nidi artificiali (10.1.1) limitano l'impatto sulla fauna selvatica dei trattamenti fitoiatrici e della rarefazione dei siti idonei alla nidificazione degli uccelli;
- la coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio (10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3), l'inerbimento di frutteti e vigneti (10.1.1), la conversione di seminativi in foraggiere permanenti (10.1.4/1) e l'avvicendamento delle colture (10.1.1 e 10.1.4/2) favoriscono la diversità biologica del territorio rurale e la varietà del paesaggio;
- il mantenimento di una riserva d'acqua durante le asciutte, la presenza di un margine inerbito e l'opportuna gestione del terreno tra un ciclo colturale e l'altro (permanenza delle stoppie in campo, sommersione invernale) favoriscono la diversità biologica delle risaie (10.1.2);
- l'apporto di sostanza organica in aziende non zootecniche (10.1.3/3) incrementa la biodiversità del suolo;
- il mantenimento di elementi naturaliformi fra gli appezzamenti coltivati (10.1.7) fornisce alla fauna selvatica zone di alimentazione e di rifugio e tende a migliorare gradualmente il paesaggio agrario;
- l'allevamento di razze animali (10.1.8) o di varietà vegetali minacciate di abbandono favorisce la conservazione della biodiversità zootecnica e agraria;
- la gestione eco-compatibile dei pascoli (10.1.9), favorita dalla protezione del bestiame da predatori (10.1.6), consente di tutelare a pieno la diversità biologica e le qualità paesaggistiche di tali ambienti.

Fabbisogno F15 (Migliorare la conservazione del sistema suolo) e focus area 4C:

- la minima lavorazione, la semina su sodo e gli apporti di matrici organiche in aziende non zootecniche (10.1.3) favoriscono la conservazione della sostanza organica del suolo;
- la conversione di seminativi in foraggiere permanenti (10.1.4/2), un adeguato avvicendamento colturale (10.1.1 e 10.1.4/2) e il mantenimento di elementi naturaliformi (10.1.7) tendono a migliorare la struttura del suolo, a conservare la sua dotazione di sostanza organica e a contrastare l'erosione;
- la gestione eco-compatibile dei pascoli (10.1.9), favorita dalla protezione del bestiame dai predatori (10.1.6), esalta la funzione anti-erosiva del cotico erboso attraverso l'adozione di tecniche di pascolamento razionali.

Fabbisogno F14 (Diffondere le pratiche agricole idonee a incrementare il sequestro di carbonio) e focus area 5E:

- lo stoccaggio del carbonio nei vegetali e nel suolo è favorito dalla coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio (10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3), dall'inerbimento di frutteti e vigneti (10.1.1), dalle pratiche di agricoltura

conservativa (10.1.3), dalla conversione di seminativi in foraggiere permanenti, (10.1.4/1), dall'avvicendamento colturale (10.1.1 e 10.1.4/2), dal mantenimento di elementi naturaliformi (10.1.7) e dalla gestione eco-sostenibile dei pascoli (10.1.9).

Fabbisogno F12 (Limitare la contaminazione dell'aria da parte delle attività agricole) e focus area 5D:

- modalità ottimali di distribuzione di effluenti di allevamento e di altri materiali organici non palabili (10.1.5) riducono in misura rilevante le emissioni di gas serra e ammoniaca che normalmente si verificano nella fase di spandimento dei reflui.

> *Fabbisogno F13 (Sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole) e focus area 5A:*

- l'azione 10.1.4/2 prevede la sostituzione del mais con colture che richiedono in molti casi apporti irrigui ridotti (cereali autunno-vernini, colza, ravizzone, girasole, sorgo, erba medica, ritiro dalla produzione).

La misura concorre agli *obiettivi trasversali*:

- *ambiente e cambiamento climatico*, in virtù dei contributi alle *focus area* sopra richiamate e della localizzazione preferenziale nelle zone "Natura 2000" e in altre aree a elevato valore naturalistico;
- *innovazione*, mediante il sostegno ad alcune pratiche la cui diffusione è piuttosto limitata e recente, che si discostano nettamente da quelle tradizionali (es. interventi per la biodiversità nelle risaie, agricoltura conservativa, modalità ottimali di distribuzione degli effluenti). I contenuti innovativi possono essere veicolati dai soggetti prestatori di consulenza alle aziende o dai soggetti attuatori dell'operazione dedicata alla conservazione di risorse genetiche.

Campo di applicazione

Tutto il territorio regionale. Operazioni mirate per loro natura potranno essere limitate o concentrate ad alcuni areali del territorio regionale per rispondere ad un fabbisogno specifico:

- zone con specifiche caratteristiche naturali come zone montane, zone umide, zone ad alta valenza naturalistica;
- specifiche colture o determinate tipologie produttive;
- zone con particolari criticità ambientali;
- zone con significativo depauperamento, ad es. perdita di sostanza organica.

Beneficiari

I beneficiari sono Agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori ed altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in 1 o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli. Ove sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali, i pagamenti della misura 10 possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio o gruppi di altri gestori del territorio. In particolare, per la sottomisura 10.2 (conservazione delle risorse genetiche in agricoltura) i beneficiari possono consistere in Enti di ricerca, Istituti universitari, ecc.

Requisito minimo per beneficiare dei pagamenti agro-climatico-ambientali

Al fine di bilanciare i costi amministrativi di gestione delle pratiche, nel caso di operazioni della sottomisura 10.1 aventi pluralità di premi unitari per ettaro di superficie, non vengono concessi pagamenti se l'importo richiesto o da concedere in un dato anno civile è inferiore a 250 €, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni, fatto salvo quanto riportato nella frase seguente.

Per determinate operazioni vengono applicati requisiti minimi per beneficiare dei pagamenti espressi in entità di superficie o di Unità di bestiame adulto, che possono anche dar luogo a importi inferiori a 250€.

Durata degli impegni

Gli impegni hanno generalmente una durata di 5 anni. In un numero ridotto di casi viene previsto un tempo superiore a 5 anni, necessario al raggiungimento del risultato atteso. Al termine del periodo di impegno potranno essere concesse proroghe annuali per mantenere o accrescere i benefici ambientali dell'intervento.

Importi applicabili e intensità del sostegno

Il sostegno consiste in premi annui per ettaro di terreno o, limitatamente all'allevamento di razze locali minacciate di abbandono, per Unità di Bestiame Adulto (UBA) oggetto di impegno. Ai sensi dell'articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013, i pagamenti sono erogati per compensare i costi aggiuntivi e/o i mancati ricavi derivanti dall'attuazione degli impegni, *rispetto agli obblighi di baseline, ai pertinenti vincoli di inverdimento, agli eventuali aiuti accoppiati e alle pertinenti pratiche ordinarie*. I pagamenti possono coprire i costi di transazione fino al 20% del premio pagato per gli impegni della Misura 10. Se assunti da associazioni di agricoltori o miste di agricoltori e gestori del territorio il massimale dei costi di transazione può giungere al 30%. Gli aiuti non possono superare i massimali di cui all'allegato II del reg. (UE) 1305/2013, tranne nei casi debitamente giustificati in cui viene richiesto in deroga il superamento di tali importi massimi.

Gli importi annui per ettaro o per UBA sono specificati nelle singole operazioni. Ove prevista, nelle operazioni è precisata l'eventuale differenziazione del sostegno fra "introduzione" o "mantenimento" delle pratiche agricole oggetto di impegno.

Ai sensi dell'art.11 del regolamento (UE) n. 808/2014, il sostegno può essere cumulato tra varie operazioni o azioni della misura 10 e con altre misure del PSR, a condizione che i rispettivi impegni siano complementari e compatibili. I casi di cumulabilità di impegni e i premi attribuiti alle loro combinazioni sono specificati nella trattazione di ciascuna operazione e analizzati nella Tabella di riepilogo della compatibilità e cumulabilità delle operazioni delle misure 10, 11, 12 e 13 (ved. Documenti allegati).

Principi concernenti i criteri di selezione

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura. Ove necessario, potranno essere adottate procedure di selezione nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 49 del reg. (UE) 1305/2013. In particolare, saranno considerate prioritarie le zone caratterizzate da particolari pregi ambientali o da maggiori rischi di inquinamento, come meglio specificato per ciascuna operazione.

Conversione degli impegni

Potranno essere autorizzate conversioni di impegni in corso ai sensi di un'operazione di cui alla presente misura in un'altra operazione della medesima misura o della misura di cui all'agricoltura biologica (art. 29 del reg. (UE) 1305/2013) a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al par. 1 dell'art.14 del reg. (UE) n.807/2014. Nel rispetto delle stesse condizioni potranno essere autorizzate conversioni dagli impegni in corso assunti ai sensi dell'art. 39 del reg. (CE) n. 1698/2005 in impegni ai sensi di un'operazione della presente misura. A prescindere dal periodo svolto ai sensi del precedente impegno, dovrà essere effettuato il nuovo impegno per tutta la durata per esso prevista.

Adeguamento degli impegni

Potranno essere autorizzati adeguamenti di impegni in corso ai sensi di un'operazione di cui alla presente misura in un'altra operazione della medesima misura o della misura di cui all'agricoltura biologica (art. 29 del reg. (UE) 1305/2013) a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al par. 2 dell'art.14 del reg. (UE) n.807/2014. Nel rispetto delle stesse condizioni potrà essere autorizzato l'adeguamento degli impegni in corso assunti ai sensi dell'art. 39 del reg. (CE) n. 1698/2005 in impegni ai sensi di un'operazione della presente misura.

L'adeguamento dovrà essere giustificato in relazione al raggiungimento degli obiettivi dell'impegno originario. Il beneficiario deve rispettare l'impegno adeguato per la rimanente durata dell'impegno iniziale .

L'adeguamento potrà, inoltre, assumere la forma di una proroga dell'impegno.

Aumenti delle superfici sotto impegno

E' oggetto di sostegno l'aumento delle superfici che avvenga nel corso del periodo di impegno entro il limite massimo del 25% della superficie ad impegno nel primo anno.

Possibilità di variare le superfici impegnate

Nelle operazioni per cui viene specificamente indicato, il n° di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro *entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno*, se sono verificate le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'art. 47 del reg. (UE) n. 1305/2103, ossia se

- l'impegno non si applica ad appezzamenti fissi;
- la variazione non compromette la finalità dell'impegno.

Trasferimento degli impegni e dei terreni

Se nel corso del periodo di attuazione il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno totalmente o per la parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo. Se tale subentro non avviene l'impegno si estingue e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso. Se l'azienda (o parte di essa) di un beneficiario è oggetto di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblico o comunque approvati da pubblica autorità, potrà essere concesso l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se l'adeguamento non risulta possibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.

Recuperi di pagamenti indebiti ed applicazione di sanzioni amministrative

Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità della misura/operazione comporta il rifiuto o la revoca integrale o parziale del pagamento. Il mancato rispetto degli impegni o degli altri obblighi collegati all'operazione prescelta (diversi dalla dimensione della superficie o dal numero di animali) comportano almeno una delle sanzioni amministrative tra quelle di seguito elencate: • la riduzione del pagamento nell'anno di riferimento, • l'esclusione dal pagamento dell'anno di riferimento, • la revoca parziale, • la revoca totale. L'applicazione avverrà secondo una scala di gradualità e proporzionalità (art. 35 del reg. UE 1306/2013) in funzione della gravità, portata, durata e ripetizione dell'inadempienza riscontrata. Analogamente, ove si verificano inadempienze rispetto alle regole della condizionalità (art. 93 ed allegato II del reg. (UE) 1306/2013) potranno essere applicate sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 91 e 97 del reg. (UE) 1306/2013.

Casi di forza maggiore e circostanze eccezionali

Nel caso si verificano le situazioni elencate dal par. 2, art. 2 del reg. (UE) 1306/2013 non è prevista la richiesta di rimborso dell'aiuto ricevuto. Potranno essere riconosciute ulteriori tipologie di circostanze eccezionali che, avendo causato la mancata esecuzione degli impegni agro-climatico-ambientali per non oltre un'annualità senza vanificare il raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'operazione, non comporteranno richiesta di rimborso dell'aiuto ricevuto.

8.2.9.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di*

operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.9.3.1. 10.1.1 Produzione integrata

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene l'applicazione del metodo di *produzione agricola integrata*, che prevede un impiego razionale dei fattori produttivi e, ove possibile, l'integrazione o la sostituzione degli interventi chimici con tecniche a minore impatto ambientale.

L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria il fabbisogno F12 (Limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole) e la corrispondente *focus area* 4B e, secondariamente, i fabbisogni F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio), F15 (Migliorare la conservazione del sistema suolo), F14 (Diffondere le pratiche agricole idonee a incrementare il sequestro di carbonio) e F13 (Sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole) e le rispettive *focus area* 4A, 4C, 5E e 5A.

In particolare, l'attuazione degli impegni contribuisce a:

- contrastare l'inquinamento delle acque e del suolo (fabbisogno F12 e *focus area* 4B) mediante l'utilizzo razionale di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, che consente di ridurre le perdite di nutrienti e di limitare l'impiego dei principi attivi a più elevata tossicità;
- salvaguardare la diversità biologica e il paesaggio rurale (fabbisogno F11 e *focus area* 4A) attraverso il minore impatto della difesa fitosanitaria sulla fauna selvatica e l'incremento della biodiversità del suolo e della varietà paesaggistica, favorito da un adeguato avvicendamento delle colture, dalla coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio e dall'inerbimento di frutteti e vigneti;
- conservare la sostanza organica, contrastare l'erosione del suolo (fabbisogno F15 e *focus area* 4C) e favorire il sequestro del carbonio (fabbisogno F14 e *focus area* 5E), grazie alla coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio e all'inerbimento di frutteti e vigneti;
- contenere i consumi idrici dei seminativi (fabbisogno F13 e *focus area* 5A), attraverso un criterio di avvicendamento che pone un limite più restrittivo del "greening" all'incidenza della coltura principale, sovente rappresentata dal mais, a favore di colture alternative che presentano in vari casi minori esigenze irrigue.

Nel perseguire tali obiettivi, l'operazione tende anche a tutelare la salute degli operatori agricoli e la qualità sanitaria delle produzioni.

L'intervento concorre agli *obiettivi trasversali*:

- *ambiente e cambiamento climatico*, in virtù dei contributi alle *focus area* 4B, 4A e 4C e della localizzazione preferenziale nelle zone "Natura 2000" e in altre aree a elevato valore naturalistico;
- *innovazione*, con particolare riferimento a tecniche avanzate quali la taratura volontaria delle irroratrici, la lotta confusione e la manutenzione di nidi artificiali per uccelli e chiropteri.

L'operazione va al di là della normale pratica agricola e, pertanto, non consiste nel mantenimento di tecniche ordinarie favorevoli all'ambiente e minacciate di abbandono.

La durata degli impegni è quinquennale.

L'intervento si articola in impegni di base, richiesti alla totalità degli agricoltori aderenti, e in impegni aggiuntivi ad adesione facoltativa.

Gli impegni aggiuntivi facoltativi possono essere adottati, inoltre, con gli impegni della Misura 11

Agricoltura Biologica.

Impegni di base

L'operazione richiede il rispetto dei seguenti impegni di base:

- applicare all'intera SAU aziendale, a eccezione delle colture non disciplinate e dei corpi separati non oggetto di impegno, le prescrizioni tecniche di seguito specificate, conformi ai *disciplinari di produzione integrata* approvati dall'Organismo Tecnico Scientifico nazionale (OTS) insediato presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del decreto ministeriale 4890 del 8/5/2014. L'approvazione da parte dell'OTS dei disciplinari regionali e dei loro periodici aggiornamenti ne attesta la conformità alle Linee guida nazionali di produzione integrata. I beneficiari sono tenuti ad adeguarsi agli aggiornamenti approvati durante il periodo di attuazione degli impegni. Le modifiche possono anche consistere nell'introduzione di disciplinari di colture in precedenza non considerate.
- disporre della certificazione di regolazione volontaria delle attrezzature utilizzate per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari, a completamento del controllo funzionale previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);
- registrare e sottoscrivere, secondo la modulistica predisposta dalla Regione, i dati riguardanti le fertilizzazioni, inclusi gli apporti organici, e i trattamenti fitoiatrici (*impegno non compensato*);
- registrare le giacenze di concimi e fitofarmaci presenti in azienda all'inizio del periodo di impegno e i successivi acquisti (*impegno non compensato*);
- avvalersi per il rispetto degli impegni relativi ai disciplinari di produzione integrata, dell'assistenza di tecnici in possesso di idonei requisiti (titolo di studio, esperienza professionale), operanti secondo le indicazioni fornite dal Settore Fitosanitario durante periodici incontri di coordinamento tecnico.

Impegno 1. Gestione del suolo/(*impegno non compensato*)

1. *Seminativi*

L'impegno si applica ai terreni con pendenza superiore al 10% e oltrepassa la condizionalità poiché pone

limiti al tipo e alla profondità delle lavorazioni e richiede la realizzazione di solchi acquai temporanei, a distanze ridotte rispetto al pertinente vincolo di condizionalità e anche su superfici che non manifestano evidenti fenomeni erosivi.

- a. *Lavorazioni: su seminativi con pendenza media > 10%* sono consentite soltanto la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e, per pendenze non superiori al 30%, la rippatura e lavorazioni fino a 30 cm di profondità.
- b. *Solchi acquai temporanei:* realizzare solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza, a non più di 60 metri di distanza l'uno dall'altro.
 1. *Vigneti e frutteti*

Gli impegni richiedono la riduzione della profondità di lavorazione della pendenza e l'inerbamento autunno-invernale per un periodo più ampio rispetto alla condizionalità.

- a. *Lavorazioni: in caso di pendenza media tra il 10% e il 30%*, nel periodo primaverile-estivo l'impegno di base consente soltanto l'erpatura fino a 10 cm di profondità o la scarificazione; in caso di pendenza media > 30% è richiesto l'inerbimento naturale o artificiale, gestito mediante sfalci, anche nel periodo primaverile-estivo; all'impianto sono ammesse soltanto lavorazioni puntuali e quelle finalizzate all'asportazione dei residui dell'impianto precedente.
- b. *Inerbimento.* L'impegno di base richiede l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunnale e invernale, con possibilità di interrimento localizzato dai fertilizzanti.

Impegno 2 Scelta del materiale di moltiplicazione (impegno non compensato)

Nei nuovi impianti di fruttiferi effettuati durante il periodo di impegno, deve essere impiegato materiale certificato ai sensi del DM20/11/2006 come "virus esente" (VF: virus free) o "virus controllato" (VT: virus tested), per le specie e le varietà per cui tale certificazione è disponibile. In caso contrario dovrà essere impiegato materiale di categoria CAC.

Impegno 3. Avvicendamento colturale (impegno non compensato);

L'impegno richiede una rotazione quinquennale comprendente almeno tre colture e al massimo un ristoppio per coltura. In alcuni casi i disciplinari riportano prescrizioni più restrittive sugli intervalli da rispettare per il ritorno della stessa coltura.

In deroga al criterio generale, è consentita una successione comprendente due colture e al massimo un ristoppio per coltura, oppure due ristoppi della stessa coltura a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di famiglia botanica diversa, limitatamente alle seguenti situazioni: aree collinari e montane; colture orticole intensive; seminativi di estensione non superiore a 5 ettari e al doppio della superficie viticola o frutticola; aree con forti colture erbacee foraggere pluriennali.

Ai fini del rispetto dell'avvicendamento, i cereali autunno-vermini sono considerati un'unica coltura.

Impegno 4. Fertilizzazione

Nella pratica ordinaria gli elementi nutritivi sono apportati in base a ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale e al calcolo dei corrispondenti asporti. In assenza di periodiche analisi del terreno e di piani di fertilizzazione annuali, non possono essere adeguatamente considerate la dotazione di fosforo e potassio del terreno e le quantità di azoto derivanti dalle precessioni colturali e dalla mineralizzazione della sostanza organica.

L'impegno richiede pertanto di:

- disporre di un'analisi fisico-chimica del terreno per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli altri principali parametri della fertilità, al fine di redigere il piano di fertilizzazione. Le analisi hanno una validità di 5 anni.
- disporre di un piano di fertilizzazione annuale "a preventivo" (schede a dosi standard o bilancio), che nella determinazione delle quantità di macroelementi da distribuire per coltura o per ciclo colturale prenda in considerazione, oltre che gli asporti relativi alla produzione attesa, anche la dotazione di fosforo e potassio risultante dalle analisi e le precessioni colturali;
- frazionare gli apporti azotati, se superano 100 kg/ha per le colture erbacee e 60 kg/ha per le colture arboree.

Impegno 5 Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti

Nella pratica ordinaria la difesa delle colture si basa per lo più su indicazioni preventive e, a seguito, dell'applicazione del PAN, sulla disponibilità di indicazioni generali a livello territoriale in merito alla difesa integrata, rese disponibili attraverso bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, manuali, dati meteorologici, ecc. Fatto salvo il rispetto delle norme indicate in etichetta, gli utilizzatori professionali non sono soggetti a vincoli sul numero dei trattamenti e sul tipo di sostanza attiva e di prodotti commerciali impiegabili, a condizione che siano autorizzati per la coltura e l'avversità in oggetto. Rispetto alla produzione integrata volontaria, questa situazione offre maggiori opportunità di controllo delle avversità e minori rischi di deprezzamento dei prodotti ottenuti.

Il rispetto delle norme di legge e dei principi generali di difesa integrata obbligatoria permette un numero di trattamenti più elevato rispetto a quelli consentiti dalle schede di difesa integrata volontaria.

I disciplinari di produzione integrata sono conformi ai principi stabiliti dalla Decisione della CE n. C(96) 3864 del 30/12/96. La difesa fitosanitaria deve essere attuata impiegando nella minore quantità possibile (quindi solo se necessario e alle dosi minori) i prodotti a minor impatto verso l'uomo e l'ambiente, scelti fra quelli con caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili.

- L'impegno richiede il rispetto di tabelle che specificano per ciascuna coltura le avversità riconosciute come pericolose, i criteri di intervento in base ai quali valutarne la presenza e il livello di pericolosità, le sostanze attive e gli ausiliari ammessi per il loro controllo e ulteriori limitazioni d'uso dettate dai principi generali sopra citati.

Impegno 6. Irrigazione

- Redazione di un piano di irrigazione (basato sul bilancio idrico della coltura o sull'utilizzo di strumenti di rilevamento diretto) o, in alternativa, rispetto dei volumi massimi di adacquamento e registrazione degli interventi irrigui.

Impegno 7 – Regolazione volontaria delle irroratrici

- sottoporre a regolazione volontaria le macchine irroratrici di prodotti fitosanitari, a completamento controllo funzionale previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), secondo le scadenze da questo stabilite.
- disporre di una certificazione in corso di validità attestante. L'effettuazione del controllo funzionale e la regolazione volontaria delle irroratrici da parte di un Centro prova specializzato abilitato dalla Regione.

Nella sezione “Informazione specifiche della misura” ciascun impegno è posto a confronto con le pertinenti regole di condizionalità, con i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci e con le corrispondenti pratiche agricole ordinarie. In particolare, il confronto evidenzia come le norme di difesa contenute nei disciplinari oltrepassino la difesa integrata obbligatoria, quale definita dal PAN in attuazione del decreto ministeriale n. 150 del 14/8/2012 con cui è stata recepita la direttiva CE/2009/128.

Qualora si manifestino situazioni non controllabili efficacemente con i mezzi e i metodi consentiti dai disciplinari di produzione integrata, il Settore Fitosanitario regionale può autorizzare deroghe di *validità temporanea in relazione a situazioni territoriali straordinarie verificabili in campo*, eventualmente anche per contrastare la diffusione di gravi avversità delle colture.

Impegni aggiuntivi

In aggiunta agli impegni di base, possono essere assunti uno o più impegni facoltativi fra quelli di seguito indicati.

Impegno 8. Metodo della confusione sessuale.

Questa tecnica consente di controllare senza ricorrere all'impiego di insetticidi alcune specie di litofagi quali *Cydia molesta* su pesco, *Cydia funebrana* su susino, *Cydia pomonella* su melo e pero, *Lobelia botrana* (tignoletta) su vite.

Le focus area interessate sono 4B (protezione delle acque) e 4° (biodiversità)

I diffusori di feromoni devono essere collocati negli appezzamenti oggetto di impegno con la densità e secondo le modalità previste dalla casa produttrice al fine di garantire un'adeguata concentrazione dell'attrattivo intorno alle colture da proteggere.

Impegno 9. Inerbimento controllato di fruttiferi e vite

Il cotico erboso tende a esercitare nei confronti delle colture perenni una competizione idrica e nutrizionale che viene generalmente contrastata mediante diserbanti chimici e lavorazioni meccaniche. Ciò tende a determinare una minore capacità di trattenuta dei nutrienti e dei prodotti fitosanitari e una riduzione del tenore di sostanza organica dei suoli, accentuata dalla scarsa disponibilità di fertilizzanti organici in ampi territori ove la specializzazione produttiva ha ridotto la presenza degli allevamenti.

Questa presenza può essere contrastata mediante l'inerbimento controllato di frutteti e vigneti, che consente una migliore protezione delle acque dall'inquinamento (focus area 4B), incrementa la diversità biologica dell'agroecosistema (focus area 4°) e contribuisce a mantenere la sostanza organica del terreno e a contrastare l'erosione in zone collinari e montane (focus area 4C).

Le modalità di attuazione dell'inerbimento sono differenziate per quanto riguarda la gestione del sottotela, in funzione delle pratiche comunemente adottate per le diverse colture e zone altimetriche.

➤ Frutteti di pianura

Nei frutteti di pianura la pratica ordinaria comprende l'inerbimento dell'interfila e il diserbo chimico del sottotela. L'impegno richiede di adottare, in sostituzione del diserbo chimico, la lavorazione meccanica o lo sfalcio del sottotela.

- Interfila, Inerbimento permanente con controllo del cotico erboso tramite periodici sfalci, da eseguirsi a file alternate per la salvaguardia dell'entomofauna. È vietato il diserbo chimico. È ammessa la lavorazione autunnale del terreno a file alterne per l'interramento dei fertilizzanti.
- Sottotela, È vietato il diserbo chimico (sono ammessi l'inerbimento e le lavorazioni meccaniche).

➤ Frutteti di collina/montagna e vigneti

Nei vigneti e nei frutteti di collina/montagna la pratica ordinaria comprende la lavorazione dell'interfila e il diserbo chimico del sottotela. L'impegno richiede di adottare invece della lavorazione l'inerbimento dell'interfila, con due possibili modalità di gestione del sottotela che corrispondono a livelli di aiuto differenziati.

- Interfila, Inerbimento permanente con controllo del cotico erboso tramite periodici sfalci, da eseguirsi a file alternate per la salvaguardia dell'entomofauna. È vietato il diserbo chimico. È ammessa la lavorazione autunnale del terreno a file alterne per l'interramento dei fertilizzanti.
- Sottotela, Sono previste due modalità di gestione del sottotela, corrispondenti a premi differenziati.
 - a) diserbo chimico del sottotela;
 - b) Inerbimento o lavorazioni meccaniche del sottotela (divieto di diserbo chimico).

Impegni aggiuntivi

Impegno 10. Manutenzione di nidi artificiali.

La conduzione intensiva dell'agricoltura e la rarefazione di macchie e incolti tendono a ridurre le popolazioni di uccelli insettivori e chirotteri che utilizzano le cavità di alberi maturi per la nidificazione. L'installazione di nidi artificiali può in parte rimediare a tale carenza, favorendo la diversità biologica dell'agroecosistema (*focus area 4A*).

L'intervento richiede l'osservanza dei seguenti impegni:

- effettuare la pulizia annuale e la manutenzione dei nidi artificiali per uccelli insettivori e chirotteri, installati in vicinanza delle coltivazioni o al loro interno nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013. In particolare, rimuovere ogni anno dai nidi i resti delle avvenute nidificazioni.
- sostituire i nidi artificiali in caso di rottura, deterioramento o perdita (*impegno non compensato*).

Deve essere rispettato il rapporto di 10 nidi artificiali per ettaro di superficie richiesta a premio.

Impegno 11. Erbai autunno vernini da sovescio

La coltivazione di un erbaio autunno-vernino da sovescio riduce i rischi di dilavamento dei nutrienti assicurando un'adeguata copertura vegetale del suolo (*focus area 4B*) e favorisce la diversità biologica (*focus area 4A*) e la dotazione di sostanza organica dei suoli (*focus area 4C*).

L'impegno richiede di effettuare, in almeno del periodo di attuazione dell'impegno di base, i seguenti interventi:

- seminare un erbaio da sovescio autunno-vernino utilizzando semente con prevalenza di graminacee, leguminose o crucifere, in purezza o consociate e curarne la buona riuscita.
- non sottoporre l'erbaio a fertilizzazioni o trattamenti con prodotti fitosanitari;
- mantenerlo in campo fino all'epoca usuale di preparazione del terreno nella primavera successiva e quindi effettuare il sovescio.

Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono variare durante il periodo di impegno, in conseguenza dell'avvicendamento colturale. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie interessata, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

Impegno 12. Sommersione invernale delle risaie.

La sommersione invernale delle risaie offre un ambiente idoneo alla fauna acquatica in un periodo dell'anno durante il quale, nella pratica ordinaria, esse non vengono sommesse (*focus area 4A*).

L'impegno richiede di mantenere nella camera di risaia, in almeno due anni del periodo di attuazione dell'impegno base, uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni fra la raccolta del riso e la fine del mese di febbraio.

L'impegno non è vincolato ad appezzamenti fissi (art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013). Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno.

8.2.9.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento annuale per ettaro di superficie oggetto di impegno, a compensazione dei costi aggiuntivi e/o dei mancati ricavi derivanti dagli impegni assunti rispetto al livello di riferimento (condizionalità, requisiti minimi, attività minime, qualora pertinenti) e alle pertinenti pratiche agricole ordinarie (art. 62 (2) del regolamento UE n. 1305/2013).

8.2.9.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Linee guida nazionali di produzione integrata (Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata - SQNPI ai sensi della L. 4/2011) Direttiva Nitrati, Direttiva quadro sulle Acque, Direttiva sui fertilizzanti e relative norme attuative nazionali e regionali. Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006). D.lgs 150/2012 che recepisce la direttiva comunitaria sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. D.M. 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”.

8.2.9.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari sono imprese agricole singole o associate.

8.2.9.3.1.5. Costi ammissibili

Costi addizionali e minori ricavi derivanti dall'attuazione degli impegni, rispetto al livello di riferimento (condizionalità, requisiti minimi, attività minime, qualora pertinenti) e alle pertinenti pratiche agricole ordinarie (art. 62 (2) del regolamento UE n. 1305/2013).

Sono evitate duplicazioni di finanziamento rispetto alle pratiche di “inverdimento” di cui all'art. 43 del regolamento UE n. 1307/2013 e agli aiuti accoppiati del I° pilastro della PAC.

8.2.9.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale.

Non possono aderire *agli impegni di base e/o* agli impegni aggiuntivi dell'operazione le imprese aderenti a programmi OCM frutta che prevedano contributi per i medesimi interventi.

8.2.9.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione considerano prioritarie le aree caratterizzate da particolari pregi ambientali o da più elevati rischi di inquinamento:

- le aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province;
- le aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE ("direttiva uccelli") e della direttiva 92/43/CEE ("direttiva habitat");
- altre aree comprese nella rete ecologica regionale in corso di definizione (tratti di connessione, corridoi ecologici, ecc.), a seguito della loro eventuale individuazione;
- le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile ai sensi del regolamento regionale 11.12.2006 n. 15/R;
- le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE,
- le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, individuate dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 17.06.2003 n. 287-20269;
- le aree rurali ad agricoltura intensiva;
- la zona altimetrica di pianura.

In caso di adozione dell'impegno facoltativo riguardante la lotta confusionale, sono considerate prioritarie le colture in cui esso è meno diffuso, *in primis* la vite e secondariamente melo e pero.

8.2.9.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Impegni di base: **(ved. tabella)**

Il livello di premio "introduzione" si applica *per 5 anni* alle aziende che non hanno aderito al metodo di produzione integrata nell'ambito del PSR 2007-2013 e nemmeno del PSR 2000-2006.

Il livello di premio "mantenimento" si applica *per 5 anni* alle aziende che non ricadono nel caso precedente.

Non si ravvisano rischi di doppio finanziamento di pratiche di "inverdimento" di cui all'art. 43 del regolamento UE n. 1307/2013 e in particolare della diversificazione colturale, dal momento che l'impegno relativo all'avvicendamento non viene compensato.

Impegni facoltativi: **(ved. tabella)**

Non si ravvisano rischi di doppio finanziamento di pratiche di "inverdimento" di cui all'art. 43 del regolamento UE n. 1307/2013. In particolare, la coltivazione dell'erbaio autunno vernino da sovescio non viene utilizzata come impegno equivalente alle pratiche di "inverdimento" relative alle "aree di interesse ecologico" e alla "diversificazione colturale".

Impegni di base:		
Gruppo di colture/coltura	Importo in €/ha	
	Mantenimento	Introduzione
Vite e fruttiferi minori	350	500
Fruttiferi principali	400	585
Noce e castagno	155	190
Altri seminativi	115	140
Riso	170	210
Ortive estensive	230	280
Ortive intensive	400	475
Foraggiere	75	90

Impegni di base

Impegni facoltativi:

a) Metodo della confusione sessuale:

Coltura	Importo in €/ha
Melo	150
Pero, pesco e susino	200
Vite	250

b) Inerbimento controllato di fruttiferi e vite:

Gruppi di colture	Importo in €/ha
Vigneti e frutteti di collina e montagna (gestione del sottofila a)	110
Vigneti e frutteti di collina e montagna (gestione del sottofila b)	300
Frutteti di pianura	200

c) Manutenzione di nidi artificiali: 55 €/ha.

d) Erbai autunno vernini da sovescio: 180€/ha;

e) Sommersione invernale delle risaie: 190€/ha.

Impegni facoltativi

8.2.9.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rilevano i seguenti rischi inerenti l'operazione, con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio individuati per la misura 10 dal documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risk of errors - Article 62 of regulation (EU) 1305/2013 (EAFRD).

R3- Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica. La verifica sull'osservanza degli impegni richiede tempestivi controlli in campo, che possono risultare onerosi dal punto di vista organizzativo e in termini di risorse umane necessarie.

R5- Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni.

Alcuni parametri di dettaglio potranno essere definiti nelle disposizioni attuative e potranno richiedere adeguamenti a seguito delle valutazioni in itinere previste dall'art. 62 del reg. (LI.) 1305/2013.

R8 - Adeguatezza dei sistemi informativi. Come tutti gli aiuti commisurati alla superficie, l'operazione presenta rischi di errore nella determinazione delle superfici ammissibili. La possibilità di cumulare sulla stessa superficie, entro i limiti dei massimali di misura, i premi dell'impegno di base dell'operazione e di eventuali impegni facoltativi con quelli relativi ad altri impegni agro-climatico-ambientali complica la gestione delle possibili combinazioni ai fini della determinazione degli importi. Inoltre occorrerà gestire adeguatamente l'applicazione di riduzioni o esclusioni conseguenti a difformità di superficie o inadempienze

di impegni assunti.

R9 - Corretta gestione della domanda di pagamento

La corretta gestione della domanda richiede l'esecuzione di controlli amministrativi nel 100% dei casi e di controlli in loco a campione in epoche idonee alla verifica degli impegni.

Dovranno essere correttamente applicate le riduzioni o esclusioni conseguenti a difformità di superficie o a inadempienze di impegni assunti.

Dovrà essere assicurato il rispetto dei massimali regolamentari relativi ai pagamenti/ha.

8.2.9.3.1.9.2. Misure di attenuazione

R3- Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica. L'Autorità di gestione e l'Organismo pagatore regionale svolgeranno una valutazione sulla verificabilità e controllabilità di eventuali parametri di dettaglio da definirsi nella redazione delle disposizioni applicative e forniranno agli Organismi incaricati indicazioni in merito alle epoche di controllo più appropriate in funzione dei singoli impegni.

R5- Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni. Il controllo sul rispetto degli impegni sarà attuato tramite verifiche ispettive in campo. L'Autorità di gestione e l'Organismo pagatore regionale, di concerto con l'AGEA coordinamento, si adopereranno per un'estrazione quanto più possibile tempestiva delle domande da sottoporre a controllo in loco.

R8 - Adeguatezza dei sistemi informativi. I rischi saranno attenuati mediante le necessarie implementazioni degli applicativi gestionali regionali, con particolare riferimento alla rilevazione di anomalie e alla predisposizione degli algoritmi per il calcolo degli aiuti.

R9 – Corretta gestione della domanda di pagamento

I controlli amministrativi sul 100% delle domande saranno supportati da apposite funzioni informatiche. Per i controlli in loco si intende concordare con l'Agea l'estrazione del campione in epoche idonee alla verifica degli impegni.

Verranno implementati controlli informatizzati per la verifica del rispetto dei massimali regolamentari.

8.2.9.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

La gestione dell'operazione dovrà attuarsi secondo modalità sviluppate nel dettaglio nei documenti attuativi, rispondenti alle esigenze di controllo sopra evidenziate.

Sarà effettuata la classificazione degli impegni, delle inadempienze e delle conseguenti riduzioni o esclusioni.

Non si ravvisano rischi di doppio finanziamento di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

8.2.9.3.1.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.1.9.4.1. Impegno 1.1) GESTIONE DEL SUOLO- SEMINATIVI (non compensato)

8.2.9.3.1.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

L'attuazione dell'impegno è verificabile nelle aziende selezionate per il controllo *in loco*.

8.2.9.3.1.9.4.2. Impegno 1.2) GESTIONE DEL SUOLO- VIGNETI E FRUTTETI (non compensato)

8.2.9.3.1.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

L'attuazione dell'impegno è verificabile nelle aziende selezionate per il controllo *in loco*.

8.2.9.3.1.9.4.3. Impegno 2 SCELTA DEL MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE (non compensato)

8.2.9.3.1.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende selezionate per il controllo *in loco*, è verificata la presenza dei certificati fitosanitari richiesti dai disciplinari (tracciabilità del materiale di moltiplicazione) e dei cartellini di certificazione “virus free” o “virus tested”.

8.2.9.3.1.9.4.4. Impegno 3 AVVICENDAMENTO COLTURALE (non compensato)

8.2.9.3.1.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

L'impegno è verificabile:

- mediante controllo amministrativo sul 100% delle domande, in base alle dichiarazioni annuali relative alle colture praticate;
- mediante controllo *in loco* a campione

8.2.9.3.1.9.4.5. Impegno 4: FERTILIZZAZIONE

8.2.9.3.1.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende selezionate per il controllo *in loco* sono verificabili:

- i certificati delle analisi del terreno;
- il piano di fertilizzazione (scheda a dose standard o mod. P-conc di registrazione degli interventi);

- le registrazioni delle fertilizzazioni;
- il registro di magazzino per il carico e lo scarico dei fertilizzanti;
- le fatture di acquisto dei fertilizzanti;
- la situazione di magazzino e, in particolare, la corrispondenza delle scorte rimanenti con le registrazioni di magazzino e le fatture di acquisto.

8.2.9.3.1.9.4.6. Impegno 5: IRRIGAZIONE

8.2.9.3.1.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica in azienda della registrazione degli interventi irrigui e dei dati pluviometrici oppure della documentazione relativa al piano di irrigazione.

Il controllo in campo consente la verifica del metodo di irrigazione adottato e permette di escludere l'adozione di metodi non consentiti.

8.2.9.3.1.9.4.7. Impegno 6 Difesa integrata volontaria

8.2.9.3.1.9.4.7.1. Metodi di verifica degli impegni

Registrazione impieghi su registri culturali, di magazzino. Verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei prodotti utilizzati per la difesa e il diserbo. Verifica delle fatture di acquisto e relativo bilancio di carico/scarico. Ispezione del magazzino per le scorte rimanenti.

Qualora nelle schede di registrazione siano indicati trattamenti per i quali è prevista una giustificazione:

- registrazione sulle schede dei parametri relativi (campionamenti, catture, condizioni climatiche);
- verifica della presenza dei dispositivi previsti (trappole, pluviometro).

Per gli interventi di difesa per cui vale l'indicazione dei Bollettini di produzione integrata: verifica della compatibilità di essi con le date dei trattamenti effettuati.

Verifica dell'ammissibilità di uso dei principi attivi sulla coltura/avversità e del rispetto di ulteriori vincoli di numero massimo di interventi e dosi.

E' possibile a campione il prelievo di materiale vegetale (frutti, foglie, ecc.) per sottoporlo ad analisi dei residui di prodotti fitosanitari per verificare l'eventuale impiego di principi attivi non consentiti dalle Norme Tecniche di produzione integrata; particolare attenzione sarà posta in caso di evidenze di trattamenti fitosanitari eseguiti ma non registrati (infestanti disseccate, ecc.).

8.2.9.3.1.9.4.8. Impegno 7 Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

8.2.9.3.1.9.4.8.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica dell'attestazione di avvenuta regolazione strumentale delle irroratrici, rilasciata da un Centro prova e acquisita a mezzo cartaceo o supporto informatico.

8.2.9.3.1.9.4.9. Impegno 8 Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino

8.2.9.3.1.9.4.9.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica della completezza, accuratezza e veridicità delle schede colturali, di magazzino, del registro dei trattamenti e degli interventi di concimazione.

Confronto con le giacenze di magazzino e registrazione degli acquisti e fatture di acquisto.

8.2.9.3.1.9.4.10. Impegno aggiuntivo facoltativo Impiego Erbai autunno vernini da sovescio

8.2.9.3.1.9.4.10.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica della registrazione delle operazioni di semina e di rottura della copertura vegetale.

Verifica dei documenti di acquisto dei mezzi tecnici e di eventuale esecuzione dell'operazione da parte di contoterzisti.

L'impegno può, inoltre, essere verificato in loco con sopralluogo nel periodo autunno-invernale.

8.2.9.3.1.9.4.11. Impegno aggiuntivo facoltativo Inerbimento controllato dei frutteti e vigneti

8.2.9.3.1.9.4.11.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica effettuata nelle aziende estratte per il controllo in loco

8.2.9.3.1.9.4.12. Impegno aggiuntivo facoltativo Metodo confusione sessuale

8.2.9.3.1.9.4.12.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica a campione in azienda della presenza degli erogatori di attrattiva sessuale e della documentazione di acquisto di tali dispositivi.

Verifica inoltre della registrazione degli impieghi su registri colturali, di magazzino e verifica documenti di acquisto.

Verifica dell'ammissibilità di uso dei principi attivi sulla coltura/avversità e del rispetto di ulteriori vincoli di numero massimo di interventi e dosi.

E' possibile a campione il prelievo di materiale vegetale (frutti, foglie, ecc.) per sottoporlo ad analisi dei residui di prodotti fitosanitari non permessi.

8.2.9.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Si veda il dettaglio nei singoli impegni.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si veda il dettaglio nei singoli impegni.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

IMPEGNI DI BASE

Applicazione delle norme tecniche:

- *Gestione del suolo*: nei seminativi con pendenza media >10%, limitazioni al tipo e alla profondità di lavorazione non presenti nella situazione di riferimento (baseline) e obbligo di realizzazione di solchi acquai temporanei più ravvicinati rispetto a quelli richiesti, limitatamente ai terreni con manifesti fenomeni erosivi, dal BCAA 5. (*impegno non compensato*);
- *avvicendamento*: rotazione quinquennale. Ordinaria: ristoppi, monosuccessione. Non compensato (rischio doppio pagamento);
- *piano concimazione* secondo dotazione e asporti; distribuzioni frazionate. Ordinaria: nessun piano di concimazione, apporti per massimizzare la resa. Compensato: maggiori costi per frazionamento piano di concimazione, analisi. Premio: conto culturale, differenza di margine lordo;
- *piano di irrigazione* (da rilievo dati termopluviometrici o bilancio idrico aziendale). Ordinaria: interventi a intervalli regolari indipendentemente dai fabbisogni. Compensato: costo aggiuntivo (tempo redazione piano di irrigazione e calcolo fabbisogni);
- *difesa integrata volontaria*: giustificare trattamenti in base a monitoraggi e calcolo soglie di intervento; gamma ristretta di p.a.; limiti al numero di trattamenti con lo stesso p.a.; farmaci meno tossici. Ordinaria: solo rispetto di usi e dosi da etichetta. Compensato: maggiori costi per maggior numero di passaggi, tempo per monitorare, seguire bollettini tecnici; minori ricavi: perdita di resa in alcune colture. Premio: conto culturale, differenza margine lordo;
- *tenuta registro aziendale operazioni e magazzino*: più dettagliato rispetto a pratica ordinaria, sia per concimi che per agrofarmaci. Compensato: tempo per la tenuta dei registri;
- *macchine distributrici*: taratura e controllo parametri aggiuntivi rispetto a pratica ordinaria. Compensato: maggiori costi per taratura e attestato di funzionalità. Premio: differenza fra costo della taratura e controllo ordinario; prezzi rilevati in centri autorizzati;
- *obbligo di assistenza tecnica*, non vincolante in pratica ordinaria. Compensato: pagamento dei tecnici.

IMPEGNI AGGIUNTIVI

Confusione sessuale

Impegno: confusione sessuale per alcuni insetti per evitare trattamenti insetticidi tipici della pratica ordinaria. Compensato: maggiori costi (acquisto e posa erogatori, monitoraggio insetto: campionamento e controllo frutti 2-3 volte per stagione); minori costi (mancati trattamenti chimici); minori ricavi per perdite di resa.

Inerbimento controllato

Impegno: gestione di interfila e sottofila più restrittivo della pratica ordinaria, in funzione della pendenza.

Compensato: maggiori costi.

Manutenzione nidi artificiali

Impegno: pulizia fine stagione, riparazione nidi danneggiati. Pratica ordinaria nessun posizionamento di nidi. Compensato: tempo per manutenzione.

Erbai autunno-vernini

Impegno: seminare in autunno fra due colture primaverili un erbaio da sovesciare nella primavera successiva. Pratica ordinaria: suolo nudo in inverno. Compensato, no doppio finanziamento con greening. Premio: maggiori costi per discatura, semina e costo seme; minori costi per risparmio di fertilizzante sulla coltura che segue.

Sommersione invernale risaie

Impegno: risaia adacquata in inverno. Pratica ordinaria: asciutta invernale. Compensato: maggiori costi per costo acqua, costruzione scoline, tracciatura, ripassatura; pulizia fossi e ripristino argini in primavera.

FONTI: campione RICA e satellite per il Piemonte 2010-2012, giudizi di esperti (coordinamenti tecnici Settore Fitosanitario Regionale 2015 - SFR), per ordinamento. Costo del lavoro da contratto nazionale (elaborazioni Confagricoltura); tariffario dell'Ordine dei Periti agrari. Listini prezzi: erogatori per confusione, lavorazioni meccaniche, sementi.

Tale valutazione ha considerato anche eventuali sovrapposizioni con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente ("inverdimento") di cui all'art. 43 del regolamento n. 1307/2013, al fine di evitare il rischio del doppio finanziamento.

8.2.9.3.1.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.1.10.1.1. Impegno 1.1) GESTIONE DEL SUOLO- SEMINATIVI (non compensato)

8.2.9.3.1.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

a) *Lavorazioni*: la condizionalità non pone vincoli al tipo e alla profondità di lavorazione.

b) *Solchi acquai temporanei*: BCAA 5: su terreni in pendenza che, in assenza di sistemazioni, presentano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse), realizzare solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza, a non più di 80 metri l'uno dall'altro.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.1.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

a) *Lavorazioni*: in assenza di prescrizioni di condizionalità, anche in terreni con pendenza >10% vengono talvolta effettuate arature a più di 30 cm profondità. Anche con pendenze >30% si effettuano talvolta arature, in particolare prima dell'impianto di foraggiere poliennali.

b) *Solchi acquai temporanei*: normalmente sono realizzati a 80 m di distanza l'uno dall'altro e soltanto ove richiesti dalla condizionalità, cioè in caso di evidenti fenomeni erosivi e in assenza di sistemazioni.

8.2.9.3.1.10.1.2. Impegno 1.2) GESTIONE DEL SUOLO- VIGNETI E FRUTTETI (non compensato)

8.2.9.3.1.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

a) *Lavorazioni*. La condizionalità non pone vincoli al tipo e alla profondità di lavorazione.

b) *Inerbimento*. BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono richieste la copertura vegetale per almeno 90 gg tra il 15/9 e il 15/5 o, in alternativa, tecniche protettive del suolo (discissura o ripuntatura invece dell'aratura, presenza di residui colturali, ecc.).

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

--

8.2.9.3.1.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

a) *Lavorazioni*. Nella pratica ordinaria, in assenza di prescrizioni di condizionalità, anche in terreni con pendenza >10% vengono talvolta effettuate arature a profondità >30 cm. Anche con pendenze >30% si effettuano talvolta arature prima dell'impianto di vigneti o rippature prima dell'impianto di fruttiferi, qualora presenti in tali condizioni di pendenza.

b) *Inerbimento*. L'inerbimento dell'interfila non è sempre mantenuto nel periodo autunnale e invernale, al di fuori del periodo in cui è richiesto dalla condizionalità.

8.2.9.3.1.10.1.3. Impegno 2 SCELTA DEL MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE (non compensato)

8.2.9.3.1.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.1.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratica ordinaria viene impiegato materiale C.A.C. (Conformitas Agraria Communitatis) come da DM 14/04/1997.

Il materiale di moltiplicazione certificato "*virus esente*" o "*virus controllato*" non è adottato ordinariamente, anche per le specie/varietà per cui è disponibile.

8.2.9.3.1.10.1.4. Impegno 3 AVVICENDAMENTO COLTURALE (non compensato)

8.2.9.3.1.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Le regole di condizionalità non disciplinano l'avvicendamento colturale.

Si richiamano i vincoli introdotti dalla pratica “greening” di diversificazione colturale:

- se la superficie a seminativi è compresa fra 10 e 30 ha, essa deve essere costituita da almeno due colture, la principale delle quali non deve superare il 75% dei seminativi;

- se la superficie a seminativi supera i 30 ettari, essa deve essere costituita da almeno tre colture, delle quali la principale non deve superare il 75% della superficie a seminativi e le due principali non devono superare il 95% di tale superficie.

Colture di generi botanici diversi sono considerate colture differenti.

Non sono soggette ai vincoli: le aziende con meno di 10 ha di seminativi; le aziende la cui superficie a seminativi è costituita per più del 75% da piante erbacee da foraggio o da terreni a riposo, a condizione che i rimanenti seminativi non superino i 30 ha; le aziende la cui superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o da altre piante erbacee da foraggio o da colture sommerse, a condizione che la superficie dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non superi i 30 ha.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.1.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratica ordinaria la successione delle colture è finalizzata alla massimizzazione del reddito. Le colture più redditizie sono coltivate frequentemente per più di due anni consecutivi e non di rado in monosuccessione (es. mais), anche per esigenze di specializzazione aziendale.

8.2.9.3.1.10.1.5. Impegno 4: FERTILIZZAZIONE

8.2.9.3.1.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE ; Titolo V del Decreto interministeriale 7/4/2006; Piano di azione per le ZVN approvato con Reg. regionale 10/R del 29/10/2007 e s.m.i.

Le aziende agricole ricadenti in ZVN sono soggette a obblighi amministrativi, obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti, obblighi relativi al rispetto dei massimali e divieti spaziali e temporali nell'utilizzo degli effluenti e dei fertilizzanti (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).

Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni x direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue: Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione > 6 ha. Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

I requisiti minimi relativi ai fertilizzanti si applicano alle aziende aderenti alle misure 10 o 11 (artt 28 e 29 del reg. UE 1305/2013). In particolare, il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE e il Decreto interministeriale 7/4/2006 prevedono per le aziende ricadenti al di fuori delle ZVN obblighi amministrativi, obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti, obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti e divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.1.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratica ordinaria gli elementi nutritivi vengono apportati sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale e dei corrispondenti asporti. In assenza di periodiche analisi del terreno e di piani di fertilizzazione annuali, non possono essere adeguatamente considerate la dotazione di fosforo e potassio e le quantità di azoto derivanti dalle precessioni colturali e dalla mineralizzazione della sostanza organica. Non è pratica sempre abituale il frazionamento degli apporti azotati al fine di ridurre la lisciviazione.

--

8.2.9.3.1.10.1.6. Impegno 5: IRRIGAZIONE

8.2.9.3.1.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione. Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratica ordinaria l'irrigazione è gestita con l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno idrico delle colture senza limitazioni dal punto di vista ambientale o di riduzione degli sprechi.

8.2.9.3.1.10.1.7. Impegno 6 Difesa integrata volontaria

8.2.9.3.1.10.1.7.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari: -registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;-presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed

evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino. CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari: Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari: - gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali B34 integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario ufficiale, provinciale o zonale, su supporto cartaceo, informatico, telematico ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.7.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La difesa delle colture è basata prevalentemente su indicazioni preventive (e a seguito della applicazione del PAN anche sulla conoscenza di alcune informazioni generali in merito alla difesa integrata obbligatoria a valenza territoriale – non aziendali - rese disponibili attraverso i bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, manuali, dati meteorologici, ecc.). L'applicazione dei prodotti fitosanitari si basa sul rispetto delle norme indicate in etichetta.

Gli utilizzatori professionali rispettano le indicazioni in etichetta che consentono un numero maggiore di

trattamenti rispetto a quelli consentiti dalle schede di difesa integrata. Nella pratica ordinaria quindi gli utilizzatori professionali possono effettuare più trattamenti e non hanno vincoli sul tipo di sostanza attiva e tipo di prodotti fitosanitari autorizzati. Questo favorisce un maggiore controllo delle avversità e il mantenimento della qualità merceologica rispetto alla produzione integrata, che declassa parte del prodotto ottenuto.

8.2.9.3.1.10.1.8. Impegno 7 Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

8.2.9.3.1.10.1.8.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi". L'art. 12 prevede che tutte le attrezzature impiegate per uso professionale devono essere sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.8.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.9. Impegno 8 Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino

8.2.9.3.1.10.1.9.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 10 Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti

fitosanitari.

CGO 4 Reg. (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

Al riguardo, sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Non pertinente.

8.2.9.3.1.10.1.9.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella normale pratica agricola vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche.

8.2.9.3.1.10.1.10. Impegno aggiuntivo facoltativo Impiego Erbai autunno vernini da sovescio

8.2.9.3.1.10.1.10.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 4 (ex standard 1.2) – Copertura minima del suolo per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni ovvero fenomeni di soliflusso:

- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15/09 e il 15/05 successivo;
- o in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nel Disciplinare l'impiego delle tecniche indicate non è vincolante.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Non pertinente.

8.2.9.3.1.10.1.10.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'intervallo autunno-inverno i terreni investiti a colture autunno vernine vengono normalmente lasciati nudi o coperti da vegetazione spontanea.

8.2.9.3.1.10.1.11. Impegno aggiuntivo facoltativo Inerbimento controllato dei frutteti e vigneti

8.2.9.3.1.10.1.11.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 4 Copertura minima del suolo

Nei terreni con manifesti fenomeni erosivi è richiesta la copertura vegetale per almeno 90 durante il periodo invernale

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Non pertinente.

8.2.9.3.1.10.1.11.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nei frutteti di pianura la pratica ordinaria comprende l'inerbimento dell'interfila e il diserbo chimico del sottofila. Nei vigneti e nei frutteti di collina/montagna la pratica ordinaria comprende la lavorazione dell'interfila e il diserbo chimico del sottofila.

8.2.9.3.1.10.1.12. Impegno aggiuntivo facoltativo Metodo confusione sessuale

8.2.9.3.1.10.1.12.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

I requisiti minimi di impiego dei fitofarmaci non richiedono l'utilizzo della lotta confusionale nella difesa delle colture

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Non pertinente.

8.2.9.3.1.10.1.12.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Normalmente vengono effettuati trattamenti insetticidi con prodotti chimici organici di sintesi.

--

8.2.9.3.2. 10.1.2 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'ampia zona risicola della Pianura Padana, ricadente per circa 100.000 ettari nel territorio piemontese, riveste un'importanza riconosciuta a livello internazionale per gli aspetti ecologici e paesaggistici che la caratterizzano. Essa costituisce un habitat assai ricco di biodiversità, in particolare per la presenza di significative popolazioni di uccelli quali ardeidi, limicoli, anatidi e rallidi, che lo frequentano per la sosta e l'alimentazione. Situata lungo le rotte migratorie in prossimità dei rilievi alpini, l'area risicola svolge un ruolo complementare rispetto alle zone umide naturali che si allagano prevalentemente fra l'autunno e la primavera.

I popolamenti animali e vegetali delle risaie, tuttavia, hanno risentito dell'evoluzione delle tecniche colturali verificatesi nel secolo scorso. Fino agli anni '60 l'acqua di sommersione, immessa nelle camere di risaia poco prima del trapianto manuale, manteneva fino al prosciugamento in prossimità della raccolta una profondità dell'ordine di alcune decine di centimetri. In anni più recenti la precisione conseguita nel livellamento delle camere ha consentito di adottare profondità inferiori, riducendo le esigenze idriche della coltura. Aspetti agronomici connessi alla semina diretta in campo e alla monosuccessione hanno richiesto l'effettuazione di ripetute fasi di asciutta. Questi mutamenti hanno influito negativamente sugli equilibri biologici delle risaie. In particolare, le fasi di sommersione inframmezzate da ripetuti prosciugamenti costituiscono una "trappola ecologica" per gli organismi acquatici che, fra un'asciutta e l'altra, non riescono a completare le fasi del ciclo biologico che necessitano dell'ambiente sommerso.

La presente operazione tende a mitigare le conseguenze negative della pratica dell'asciutta sulla biodiversità della risaia. A tale scopo essa sostiene il mantenimento, durante il ciclo colturale del riso, di una riserva d'acqua tale da consentire agli organismi acquatici di sopravvivere anche durante le asciutte e di ripopolare le camere di risaia nelle successive fasi di allagamento. L'operazione inoltre richiede l'inerbimento a fini naturalistici di un argine della camera di risaia e sostiene, quali impegni accessori da attuarsi fra un ciclo colturale e l'altro del riso, il mantenimento delle stoppie in campo, la sommersione invernale e la coltivazione di erbai intercalari da sovescio.

L'operazione risponde in via prioritaria al fabbisogno F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio) e secondariamente ai fabbisogni F15 (Migliorare la conservazione del sistema suolo) e F14 (Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio).

L'operazione è collegata principalmente alla *focus area* 4A e secondariamente alle *focus area* 4C e 5E, attraverso:

- la creazione di condizioni più favorevoli alla biodiversità rispetto alla pratica ordinaria (*focus area* 4A), ottenibili mediante il mantenimento di una riserva d'acqua anche durante le asciutte e l'inerbimento di un argine di risaia (impegni di base) e mediante impegni accessori che richiedono, tra un ciclo colturale e l'altro, modalità di gestione dei terreni favorevoli alla fauna selvatica (mantenimento delle stoppie in campo, sommersione invernale) o tali da incrementare la biodiversità vegetale e animale con effetti positivi anche sulla varietà del paesaggio (erbai autunno-invernali da sovescio);
- l'apporto di sostanza organica al terreno (*focus area* 4C) e il sequestro di carbonio atmosferico nei tessuti

vegetali (*focus area* 5E), conseguibili mediante la coltivazione di erbai autunno-invernali da sovescio.

La salvaguardia della biodiversità tende, fra l'altro, ad accrescere il controllo naturale delle zanzare favorendo il compimento del ciclo biologico dei loro predatori naturali (girini, libellule, pesci. ecc.), che nelle condizioni ordinarie risultano fortemente limitati dalle ripetute fasi di asciutta. Nel favorire la complessità dell'agroecosistema, l'intervento presenta quindi potenziali riflessi positivi sulla qualità di vita delle popolazioni locali e anche sull'attrattività dei territori risicoli per una fruizione ricreativa, didattica, di studio e di ricerca naturalistica. In tal modo esso può contribuire a determinare, in prospettiva, condizioni più favorevoli allo sviluppo locale (*focus area* 6B), anche con il concorso di interventi quali l'introduzione di elementi naturaliformi (operazione 4.4.1) e la loro successiva manutenzione (operazione 10.1.7).

L'operazione concorre agli *obiettivi trasversali*:

- *ambiente e cambiamento climatico*, in virtù dei contributi alle *focus area* 4A, 4C e 5E e della localizzazione preferenziale nelle zone Natura 2000 e in altre aree ad alto valore naturalistico;
- *innovazione*, dal momento che gli interventi previsti sono stati introdotti di recente nel nostro areale e presentano carattere innovativo.

Come di seguito precisato in relazione dei singoli impegni, l'operazione va al di là della normale pratica agricola e non consiste nel mantenimento di tecniche ordinarie favorevoli all'ambiente e minacciate di abbandono.

La durata degli impegni è quinquennale.

L'operazione si articola in impegni di base, richiesti alla totalità degli agricoltori aderenti, e in impegni accessori aggiuntivi ad adesione facoltativa.

Impegni di base

Nella pratica ordinaria la camera di risaia viene interamente coltivata; al suo interno non viene riservata una striscia di terreno alla creazione di un fosso a beneficio della biodiversità; né è previsto il mantenimento di un argine inerbito per finalità naturalistiche.

In ciascuna camera di risaia oggetto dell'operazione, è richiesto il rispetto dei seguenti impegni di base:

- **Impegno 1: *Mantenimento di una riserva d'acqua anche durante le asciutte***
realizzare in ogni anno del periodo di impegno, fra un ciclo colturale e l'altro, lungo uno o più lati all'interno della camera di risaia, un fosso a sezione trapezoidale largo almeno 60 cm (base maggiore del trapezio, posta in alto) e profondo almeno 40 cm, per una lunghezza di almeno 100 m per ettaro. Il fosso deve essere realizzato prima della sommersione iniziale della risaia nell'anno di assunzione dell'impegno e deve rimanere allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo tra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta. Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta. Durante il ciclo colturale del riso non è consentito intervenire sul fosso, fatte salve circostanze particolari e impreviste (es. danni da fauna selvatica) tali da richiedere nel periodo primaverile o estivo, al fine di garantire la funzionalità del fosso, interventi di ripristino che devono essere comunicati all'Ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo per eventuali controlli sul posto.
- **Impegno 2: *Inerbimento di un argine di risaia (impegno non compensato)***
Mantenere inerbito per l'intero ciclo colturale almeno un argine di risaia, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea.

Le particelle interessate possono cambiare durante il periodo di attuazione dell'impegno, in conseguenza della rotazione del riso. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, la variazione delle particelle può comportare una variazione nel numero di ettari oggetto di impegno da un anno all'altro, entro

il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

Impegni aggiuntivi

In aggiunta agli impegni di base possono essere assunti, sull'intera superficie oggetto dell'impegno di base o su parte di essa, i seguenti impegni facoltativi:

1. mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale;
2. sommersione invernale delle risaie;
3. coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino;
4. realizzazione di una fossa di sezione maggiore rispetto all'impegno di base

1. *Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale*

Le stoppie di riso sono costituite dalle parti basali delle piante rimaste sul terreno dopo la raccolta (come accade nel caso più frequente) o dalle piante intere lasciate in piedi dopo la sgranatura operata da particolari mietitrebbiatrici (stripper).

Nella pratica ordinaria viene effettuata un'aratura autunnale con cui vengono interrate le stoppie.

L'impegno esclude l'interramento delle stoppie nel periodo autunnale, in modo che le risaie possano ospitare anche durante l'inverno significative popolazioni di uccelli attratte dalle stoppie rimaste in campo (*focus area 4A*). In particolare:

- l'impegno richiede di mantenere, dopo la raccolta del riso, le stoppie in campo almeno fino alla fine di febbraio dell'anno seguente, per poi effettuare (nello stesso anno) le operazioni preparatorie del terreno e la semina della successiva coltivazione di riso.

L'impegno, qualora assunto, deve essere attuato in almeno due anni del periodo di applicazione dell'impegno di base.

L'impegno non è vincolato ad appezzamenti fissi (art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013). Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno.

2) *Sommersione invernale delle risaie;*

Nella pratica ordinaria le camere vengono sommerse soltanto nei mesi primaverili ed estivi, poiché la sommersione è funzionale alla coltivazione del riso.

L'impegno richiede di effettuare la sommersione nel periodo invernale, durante il quale le risaie sono normalmente asciutte, in modo da creare un ambiente idoneo alla fauna acquatica anche tra un ciclo

colturale e l'altro (*focus area 4A*). In particolare:

- l'impegno richiede di mantenere uno stato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni, fra la raccolta del riso e la fine del mese di febbraio;
- le particelle interessate e il periodo di sommersione devono essere comunicati preventivamente all'Ente istruttore, insieme con l'attestazione da parte del Consorzio irriguo della disponibilità a fornire l'acqua necessaria per le superfici e il periodo in questione (*impegno non compensato*).

L'impegno, qualora assunto deve essere attuato in almeno due anni del periodo di applicazione dell'impegno di base.

L'impegno non è vincolato ad appezzamenti fissi (art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013). Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno.

3) Erbaio da sovescio autunno-vernino

Nella pratica ordinaria durante i mesi autunnali e invernali, fra un ciclo e l'altro della coltura del riso, le camere di risaia rimangono prive di copertura vegetale.

L'impegno richiede di coltivare durante tale periodo un erbaio intercalare da sovescio al fine di favorire la diversità biologica e la varietà del paesaggio (*focus area 4A*), la dotazione di sostanza organica del suolo (*focus area 4C*), e il sequestro del carbonio (*focus area 5E*).

L'impegno richiede in particolare i seguenti interventi:

- coltivare un erbaio da sovescio autunno-vernino utilizzando semente con prevalenza di graminacee, leguminose o crocifere, in purezza o consociate;
- curare la buona riuscita dell'erbaio creando in particolare, ove necessario, adeguati canali di scolo per evitare ristagni;
- non sottoporre l'erbaio a fertilizzazioni o trattamenti con prodotti fitosanitari (*impegno non compensato*);
- mantenerlo in campo fino all'epoca usuale di preparazione del terreno nella primavera successiva e quindi effettuare il sovescio.

L'impegno, qualora assunto, deve essere attuato in almeno due anni del periodo di applicazione dell'impegno di base.

Le particelle interessate degli erbai intercalari possono cambiare durante il periodo di impegno, in conseguenza della rotazione del riso. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie di attuazione dell'impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

4) Realizzazione di un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base

Al fine di incrementare gli effetti favorevoli alla biodiversità dell'impegno di base, si richiede di realizzare in ogni anno del periodo di impegno, all'interno di ciascuna camera di risaia oggetto dell'intervento facoltativo, lungo uno o più lati:

a) un fosso di almeno 60 cm di larghezza (lato maggiore, posto in alto, della sezione trapezoidale) e 60 cm di profondità, per una lunghezza minima di 100 m per ettaro;

oppure

b) un fosso di almeno 80 cm di larghezza (lato maggiore posto in alto, della sezione trapezoidale) e 100 cm di profondità, per una lunghezza minima di 100 m per ettaro.

Come nell'impegno di base, il fosso deve essere mantenuto costantemente allargato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo intercorrente tra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta; durante il ciclo colturale del riso non sono ammessi interventi sul fosso, fatte salve circostanze particolari e imprevedute (es. danni da fauna selvatica) tali da richiedere nel periodo invernale o estivo, al fine di garantire la funzionalità del fosso, interventi di ripristino che devono essere comunicati all'Ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo per eventuali controlli sul posto.

L'impegno deve essere attuato, a partire dall'anno di assunzione, fino al termine del periodo di applicazione dell'impegno di base.

L'impegno non è vincolato ad appezzamenti fissi (art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013). Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno.

Gli impegni aggiuntivi 1), 2) e 3) non sono fra loro compatibili sulla stessa superficie, ciascuno di essi è compatibile sulla stessa superficie con l'impegno aggiuntivo 4).

8.2.9.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamenti annuali per ettaro volti a compensare i beneficiari per i costi aggiuntivi e i minori ricavi derivanti dall'attuazione degli impegni, rispetto al livello di riferimento (condizionalità, requisiti minimi e attività minime, qualora pertinenti) e alle pertinenti pratiche agricole ordinarie.

8.2.9.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche .

8.2.9.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari sono imprese agricole singole o associate.

8.2.9.3.2.5. Costi ammissibili

Per l'impegno di base: costi di realizzazione annuale del fosso, perdita del margine lordo che si sarebbe ricavato dalla coltivazione della porzione di risaia occupata dal fosso.

Per gli impegni facoltativi:

1. Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale: costi aggiuntivi di apporto azotato. Le stoppie vengono interrate soltanto in primavera e quindi non subiscono degradazione nel periodo fra due cicli colturali; pertanto è necessario apportare in primavera l'azoto necessario alla loro degradazione. Poiché tale azoto viene immobilizzato nel terreno, esso non è disponibile per la coltura successiva e quindi non determina risparmi nelle spese di concimazione.

In più, l'interramento in primavera presuppone la necessità dell'uso di tempi supplementari e potenze maggiori rispetto alle lavorazioni ordinarie.

2. Sommersione invernale della risaia: costi per la disponibilità dell'acqua nel periodo invernale, per la creazione di scoline atte ad assicurare un rapido sgrondo delle acque, per la pulizia dei fossi di adacquamento a fine inverno, per il ripristino degli argini al fine di predisporre la risaia al ciclo colturale successivo;

3. Erbaio da sovescio autunno vernino: costi per la lavorazione del terreno, l'acquisto del seme e la semina dell'erbaio, *dai quali vengono detratti i risparmi di concime di cui può beneficiare la coltura di riso successiva in conseguenza del sovescio dell'erbaio.*

4. Realizzazione di un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base: gli elementi giustificativi dell'aiuto coincidono con quelli dell'impegno di base, con valori maggiorati.

8.2.9.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione è applicabile a superfici ricadenti nel territorio regionale e coltivate a riso in sommersione. La superficie minima di attuazione dell'impegno di base è di 3 ettari.

8.2.9.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione considerano prioritarie le aree caratterizzate da particolari pregi ambientali:

- le aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province;
- le aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE ("direttiva uccelli") e della direttiva 92/43/CEE ("direttiva habitat");
- altre aree comprese nella rete ecologica regionale in corso di definizione (tratti di connessione, corridoi

ecologici, ecc.), a seguito della loro eventuale individuazione.

8.2.9.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Importo annuale (€/ha)

- Impegno di base 125 €/ha

Impegni facoltativi - Importo annuale €/ha

- Mantenimento delle stoppie nel periodo invernale 40 €/ha
- Sommersione invernale della risaia 190 €/ha
- Erbaio da sovescio autunno-vernino 180 €/ha
- Realizzazione di un fosso di sezione maggiore:

a) fosso di 60 cm di larghezza e 60 cm di profondità: 55 €/ha;

b) fosso di 80 cm di larghezza e 100 cm di profondità: 235 €/ha.

L'operazione è cumulabile sulla stessa superficie con le operazioni:

- 10.1.1 (Produzione integrata). Gli impegni aggiuntivi “sommersione invernale delle risaie” o “erbaio da sovescio autunno-vernino”, comuni alle operazioni 10.1.1 e 10.1.2, possono essere pagati una sola volta;
- 10.1.3 (Pratiche di agricoltura conservativa). L'impegno aggiuntivo “erbaio da sovescio autunno-vernino”, comune alle operazioni 10.1.2 e 10.1.3, può essere pagato una sola volta.

L'operazione inoltre è cumulabile con le misure 11 (produzione biologica).

8.2.9.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

A seguito di una valutazione svolta con l'Organismo pagatore anche alla luce dell'esperienza della scorsa programmazione, si rilevano i seguenti rischi inerenti l'operazione, con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio individuati per la misura 10 dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risk of errors - Article 62 of regulation (EU) 1305/2013 (EAFRD)”.

R3- Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica.

L'effettuazione di tempestive ispezioni in campo potrebbe risultare difficoltosa dal punto di vista organizzativo e in termini di risorse umane necessarie.

R5- Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni.

Per l'impegno di base e l'impegno aggiuntivo 4), la presenza e la lunghezza del fosso possono essere riscontrate durante tutto l'arco dell'anno; la larghezza e la profondità del fosso sono misurabili preferenzialmente nei mesi autunnali e invernali e in primavera nel periodo che precede la sommersione della camera.

La determinazione delle dimensioni del fosso e del rapporto fra la sua lunghezza e la dimensione della camera presenta i rischi di errore comuni alle misure riferite a superfici.

Gli impegni aggiuntivi 1), 2) e 3), essendo riferiti ad attività da svolgere nell'intervallo tra due cicli colturali,

non possono essere verificati in campo al di fuori di tale periodo.

Alcuni parametri di dettaglio potranno essere definiti nelle disposizioni attuative e richiedere adeguamenti a seguito delle valutazioni in itinere previste dall'art. 62 del reg. (UE) 1305/2013.

R8 – Adeguatezza dei sistemi informativi

La possibilità di cumulare sulla stessa superficie, entro i limiti dei massimali di misura, i premi dell'impegno di base e di 1-2 impegni facoltativi con quelli relativi ad altri impegni agro-climatico-ambientali complica la gestione delle possibili combinazioni ai fini della determinazione degli importi.

R9 – Corretta gestione della domanda di pagamento

La corretta gestione della domanda richiederà l'effettuazione di controlli amministrativi sul 100% delle domande e controlli in loco a campione in epoche idonee alla verifica degli impegni.

Dovranno essere correttamente applicate le riduzioni o esclusioni conseguenti a difformità di superficie o a inadempienze di impegni assunti.

8.2.9.3.2.9.2. Misure di attenuazione

R3- Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica.

L'Autorità di gestione e l'Organismo pagatore regionale, di concerto con l'AGEA coordinamento, si adopereranno per un'estrazione quanto più possibile tempestiva delle domande da sottoporre a controllo in loco e forniranno agli Organismi incaricati indicazioni in merito alle epoche di controllo più appropriate in funzione dei singoli impegni.

R5- Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni.

Il controllo sul rispetto degli impegni sarà attuato tramite verifiche ispettive in campo, in periodi idonei alla verifica degli impegni. impegni di base e gli impegni aggiuntivi.

L'Autorità di gestione e l'Organismo pagatore regionale svolgeranno una valutazione congiunta sulla verificabilità e controllabilità di eventuali parametri di dettaglio da definirsi in fase di redazione delle disposizioni applicative regionali.

R8 – Adeguatezza dei sistemi informativi

I rischi saranno attenuati mediante le necessarie implementazioni degli applicativi gestionali regionali, con particolare riferimento alla rilevazione di anomalie e alla predisposizione degli algoritmi per il calcolo degli aiuti.

R9 – Corretta gestione della domanda di pagamento

I controlli amministrativi sul 100% delle domande saranno supportati da apposite funzioni informatiche. Per i controlli in loco si intende concordare con l'Agea l'estrazione del campione in epoche idonee alla verifica degli impegni.

8.2.9.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

La gestione dell'operazione dovrà attuarsi secondo modalità sviluppate nel dettaglio nei documenti attuativi, rispondenti alle esigenze di controllo sopra evidenziate.

Sarà effettuata la classificazione degli impegni, delle inadempienze e delle conseguenti riduzioni o esclusioni.

Non si ravvisano rischi di doppio finanziamento di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

8.2.9.3.2.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.2.9.4.1. Impegno 1: Mantenimento di una riserva d'acqua anche durante le asciutte

8.2.9.3.2.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Mediante controllo *in loco* a campione sono verificabili la presenza e le dimensioni del fosso (larghezza, profondità, lunghezza in rapporto alla superficie della camera) e il permanere al suo interno di una riserva d'acqua nel periodo fra la sommersione iniziale della risaia e il prosciugamento in prossimità della raccolta.

8.2.9.3.2.9.4.2. Impegno 2: Inerbimento di un argine di risaia

8.2.9.3.2.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

La presenza di un argine inerbito è verificabile mediante controllo *in loco* a campione.

8.2.9.3.2.9.4.3. Impegno aggiuntivo: Coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino

8.2.9.3.2.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

La presenza dell'erbaio autunno-vernino è verificabile mediante controlli *in loco* a campione tra la raccolta del riso e la fine di febbraio dell'anno successivo.

8.2.9.3.2.9.4.4. Impegno aggiuntivo: Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale

8.2.9.3.2.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

La presenza delle stoppie in campo è verificabile mediante controlli *in loco* a campione nel periodo intercorrente fra la raccolta del riso e la fine di febbraio dell'anno successivo.

8.2.9.3.2.9.4.5. Impegno aggiuntivo: Mantenimento di un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base

8.2.9.3.2.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

Mediante controllo *in loco* a campione sono verificabili la presenza e le dimensioni del fosso (larghezza, profondità, lunghezza in rapporto alla superficie della camera) e il permanere al suo interno di una riserva d'acqua nel periodo fra la sommersione iniziale della risaia e il prosciugamento in prossimità della raccolta.

8.2.9.3.2.9.4.6. Impegno aggiuntivo: Sommersione invernale delle risaie

8.2.9.3.2.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

Mediante controllo amministrativo sul 100% delle domande vengono verificate la comunicazione preventiva del periodo di sommersione invernale e l'attestazione da parte del Consorzio irriguo della disponibilità a fornire l'acqua necessaria per l'attuazione dell'impegno sulle superfici previste. L'effettiva sommersione invernale delle risaie è verificabile mediante controlli *in loco* a campione durante il periodo specificato nella comunicazione preventiva dell'agricoltore.

8.2.9.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Le informazioni richieste sono sviluppate di seguito per ciascun impegno

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Le informazioni richieste sono sviluppate di seguito per ciascun impegno

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio

finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Impegno di base

1. mantenimento di una riserva d'acqua anche durante le asciutte
 - realizzazione annuale del fosso, non prevista in pratica ordinaria. Compensati i costi aggiuntivi per lo scavo e la rifinitura manuale;
 - mantenimento del fosso allagato, non previsto in pratica ordinaria. Non compensato
 - ripristino e manutenzione del fosso fra un ciclo colturale e l'altro. Compensati i costi aggiuntivi per operazioni meccaniche.Compensate anche le perdite di produzione dovute a riduzione di superficie coltivata e a maggiore frequenza di attacchi di punteruolo nella fascia lungo il fosso.
2. Inerbimento di un argine. Non compensato

Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale

- interrimento delle stoppie primaverile invece che invernale. Compensati i costi aggiuntivi per l'apporto azotato utilizzato dai microorganismi del suolo nella degradazione dei residui, per l'impiego di potenze più elevate nelle lavorazioni meccaniche di preparazione del terreno alla coltura successiva.

Sommersione invernale della risaia

- sommersione della risaia in un periodo in cui è normalmente asciutta. Compensati i maggiori costi per l'acqua e per il mantenimento e ripristino di fossi e scoline.

Erbaio da sovescio autunno vernino:

costi per la lavorazione del terreno, l'acquisto del seme e la semina dell'erbaio, *dai quali vengono detratti i risparmi di concime di cui può beneficiare la coltura di riso successiva in conseguenza del sovescio dell'erbaio.*

Realizzazione di un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base: gli elementi giustificativi dell'aiuto coincidono con quelli dell'impegno di base, con valori maggiorati.

FONTI: Ente Nazionale Risi, relazioni tecniche anno 2014. Listini prezzi delle lavorazioni meccaniche e dei concimi, 2014.

INTERAZIONI CON INVERDIMENTO (Reg. UE 1307/2013, art 43 sgg., All. IX): esenzione per aziende risicole

INTERAZIONI CON SOSTEGNO ACCOPPIATO (Reg. UE 1307/2013, art. 52): nessuna per impegni compensati.

CUMULABILITA' CON ALTRE OPERAZIONI A PREMIO SULLA STESSA SUPERFICIE:

- 10.1.1 (Produzione integrata). Gli impegni aggiuntivi “sommersione invernale delle risaie” o “erbaio da sovescio autunno-vernino”, comuni alle operazioni 10.1.1 e 10.1.2, possono essere pagati una sola volta;
- 10.1.3 (Pratiche di agricoltura conservativa). L'impegno aggiuntivo “erbaio da sovescio autunno-vernino”, comune alle operazioni 10.1.2 e 10.1.3, può essere pagato una sola volta.
- L'operazione inoltre è cumulabile con le misura 11 (produzione biologica).

8.2.9.3.2.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.2.10.1.1. Impegno 1: Mantenimento di una riserva d'acqua anche durante le asciutte

8.2.9.3.2.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti.

Attività minime

Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

8.2.9.3.2.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La conduzione ordinaria della risaia non contempla la presenza di un fosso che sottrae superficie alla coltivazione per finalità ambientali, senza svolgere alcuna funzione agronomica o produttiva.

8.2.9.3.2.10.1.2. Impegno 2: Inerbimento di un argine di risaia

8.2.9.3.2.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

8.2.9.3.2.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella conduzione ordinaria della risaia gli argini della camera non vengono lasciati inerbiti per finalità naturalistiche.

8.2.9.3.2.10.1.3. Impegno aggiuntivo: Coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino

8.2.9.3.2.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti.

Attività minime

Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

8.2.9.3.2.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica ordinaria della risaia non comprende la coltivazione di un erbaio autunno-vernino di leguminose tra un ciclo colturale e l'altro.

8.2.9.3.2.10.1.4. Impegno aggiuntivo: Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale

8.2.9.3.2.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti.

Attività minime

Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

8.2.9.3.2.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella conduzione ordinaria della risaia i residui colturali sono interrati con la lavorazione autunnale (e quindi non rimangono in campo, a disposizione della fauna selvatica, durante il periodo invernale).

8.2.9.3.2.10.1.5. Impegno aggiuntivo: Mantenimento di un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base

8.2.9.3.2.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti.

Attività minime

Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

8.2.9.3.2.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La conduzione ordinaria della risaia non contempla la presenza di un fosso che sottrae superficie alla coltivazione per finalità ambientali, senza svolgere alcuna funzione agronomica o produttiva.

8.2.9.3.2.10.1.6. Impegno aggiuntivo: Sommersione invernale delle risaie

8.2.9.3.2.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti.

Attività minime

Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

8.2.9.3.2.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Le camere di risaia non vengono sommerse nel periodo invernale tra un ciclo colturale e l'altro.

8.2.9.3.3. 10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi ha evidenziato come i suoli agricoli piemontesi siano a rischio di degrado biologico, di impoverimento della sostanza organica e di erosione a causa della progressiva intensivizzazione delle pratiche agricole (diffusione della monocoltura, lavorazioni profonde, compattamento dei terreni, concimazione minerale senza reintegro della sostanza organica). Questa situazione, particolarmente evidente nei terreni coltivati a seminativi e colture arboree da frutto, comporta una maggior esposizione nei confronti dei cambiamenti climatici e dei rischi naturali, riducendo al contempo la biodiversità del suolo.

L'operazione risponde in via prioritaria al Fabbisogno F15 (Migliorare la conservazione del suolo) concorrendo alla prevenzione dell'erosione (FA 4C) in quanto viene favorita una maggiore capacità del suolo di trattenere l'acqua, a cui consegue un minor rischio di erosione e un miglior adattamento ai cambiamenti climatici. L'operazione secondariamente risponde ai fabbisogni F12 (Limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili da parte delle attività agricole) e F14 (Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di C) concorrendo alla conservazione della sostanza organica del terreno (FA 5E): viene infatti promossa l'adozione di tecniche di gestione agronomica che controbilanciano la tendenza alla riduzione del carbonio organico, legata alle tecniche convenzionali. Infine, quando promuove un maggior ricorso alla fertilizzazione organica, l'operazione ha effetti anche sulla buona gestione della fertilizzazione (FA 4B) e sulla biodiversità del suolo (FA 4A). Essa concorre, pertanto, al raggiungimento dell'*obiettivo trasversale "Ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici"* e, tramite tecniche non convenzionali di lavorazione del terreno, dell'*obiettivo trasversale "Innovazione"*.

L'operazione si articola in tre azioni, che costituiscono gli impegni di base.

In aggiunta agli impegni di base, è possibile assumere l'impegno facoltativo "Coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio".

La durata degli impegni è quinquennale.

Azione 1 : Introduzione delle tecniche di minima lavorazione.

Su tutti i terreni oggetto dell'intervento, il beneficiario si impegna a rispettare i seguenti impegni:

1. Non effettuare arature o vangature; sono ammesse le sole operazioni eseguite con attrezzi portati, semi-portati o trainati dotati di organi lavoranti non mossi idraulicamente o dalla presa di forza.
 2. Non effettuare lavorazioni del terreno oltre i 15 cm.
 3. Non utilizzare fanghi di depurazione.
 4. Rispettare un periodo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva.
 5. Comunicare all'Ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni in campo e i terreni oggetto delle stesse.
 6. Annotare in un apposito Registro delle Operazioni colturali l'intervento svolto e i terreni oggetto dello stesso.
 7. Conservare in azienda per l'intera durata dell'impegno il Registro delle Operazioni colturali e l'eventuale documentazione relativa al ricorso a prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti).
- L'adozione dell'azione 1 è alternativa all'azione 2 ed è abbinabile all'azione 3 e all'operazione 10.1.5. L'operazione sostiene l'introduzione delle pratiche oggetto di impegno, nel periodo di conversione in cui maggiori sono i rischi imprenditoriali e le difficoltà tecniche, riconoscendo i maggiori costi e i

minori ricavi dei terreni oggetto dell'impegno fino al raggiungimento dell'equilibrio agronomico della nuova modalità di gestione.

Azione 2 : Introduzione delle tecniche di semina su sodo

Su tutti i terreni oggetto di impegno, il beneficiario si impegna a svolgere i seguenti impegni:

1. Effettuare la semina diretta su sodo, ovvero la lavorazione in bande (che consiste nel deporre il seme nel terreno senza alterarne la struttura, se non nelle fasce corrispondenti alle file di semina lavorate per una larghezza massima di 20 cm e ad una profondità massima di 15 cm, in modo che la superficie lavorata non superi il 25% della superficie complessiva) che è però applicabile solo alle colture seminate a file distanti almeno 40 cm.
2. Non rimescolare gli strati del profilo attivo del suolo, né effettuare ripuntature
3. Mantenere sulla superficie del terreno i residui colturali della coltura principale, in modo da formare uno strato protettivo di materiale vegetale (mulching).
4. Non utilizzare fanghi di depurazione.
5. Rispettare un periodo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva.
6. Comunicare all'Ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni in campo, nonché i terreni oggetto delle stesse.
7. Annotare in un apposito Registro delle Operazioni colturali l'intervento svolto, nonché i terreni oggetto dello stesso.

8. Conservare in azienda per l'intera durata dell'impegno il Registro delle Operazioni colturali e l'eventuale documentazione relativa al ricorso a prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti).

L'adozione dell'azione 2 è alternativa all'azione 1 ed è abbinabile all'azione 3 o all'operazione 10.1.5.

L'operazione sostiene l'introduzione delle pratiche oggetto di impegno, nel periodo di conversione in cui maggiori sono i rischi imprenditoriali e le difficoltà tecniche, riconoscendo i maggiori costi e i minori ricavi dei terreni oggetto dell'impegno fino al raggiungimento dell'equilibrio agronomico della nuova modalità di gestione.

Azione 3 : Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale

Su tutti i terreni oggetto di impegno, il beneficiario si impegna a svolgere i seguenti impegni:

1. Sostituire parte dei concimi azotati di sintesi utilizzati per la fertilizzazione delle colture arboree da frutto e delle colture erbacee di pieno campo (seminativi diversi dalle leguminose), con materiali organici di origine extra-aziendale in forma palabile: letame, frazioni solide da separazione solido/liquido, anche compostate o digerite, ottenute dal trattamento di effluenti zootecnici e altre matrici agricole, ammendanti compostati di cui all'All. 2 del D.Lgs. 75/2010. Deve essere distribuito in campo un quantitativo minimo annuo, espresso in termini di sostanza secca, pari almeno a 4 t/ha alle colture arboree da frutto, 6 t/ha alle colture erbacee di pieno campo.
2. Quantificare gli apporti azotati alla coltura, nel rispetto dei massimali previsti per le Zone Vulnerabili ai Nitrati, qualora applicabili, tramite la redazione di un Piano di concimazione annuale basato su un bilancio semplificato apporti-asporti.
3. In risaia, rispettare un intervallo minimo di 20 giorni tra la distribuzione della matrice organica e la sommersione.
4. Non utilizzare fanghi di depurazione.
5. Rispettare un periodo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva. L'impegno non si applica dopo la raccolta di una coltura autunno-vernina
6. Comunicare all'Ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni in campo, nonché i terreni oggetto delle stesse.
7. Annotare in un apposito Registro delle Fertilizzazioni l'intervento svolto, nonché i terreni oggetto dello stesso.
8. Conservare in azienda per l'intera durata dell'impegno il Registro delle Fertilizzazioni e l'eventuale documentazione relativa al ricorso a prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti).

L'impegno non è vincolato ad appezzamenti fissi (art. 47 del Regolamento (UE) 1305/2013), ed è abbinabile alle azioni 1 e 2. Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno. L'adozione di tecniche di lavorazione minima o di semina su sodo favorisce la conservazione della sostanza organica del suolo (FA 4c), la biodiversità edafica (FA 4a), la capacità di trattenuta dei nutrienti (FA 4b) e dell'acqua (FA 5a) attraverso il graduale miglioramento della struttura del terreno, il risparmio energetico (FA 5b) e la riduzione delle emissioni di CO₂ in atmosfera (FA 5d).

Impegno aggiuntivo: Coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio:

La coltivazione di un erbaio autunno-vernino da sovescio riduce i rischi di dilavamento dei nutrienti assicurando un'adeguata copertura vegetale del suolo (FA 4B) e favorisce la diversità biologica (FA4A) e la dotazione di sostanza organica dei suoli (FA4C).

L'impegno richiede di effettuare, in almeno 2 anni del periodo di attuazione dell'impegno di base, i seguenti interventi:

- seminare un erbaio da sovescio autunno-vernino utilizzando semente con prevalenza di graminacee, leguminose o crucifere, in purezza o consociate, e curarne la buona riuscita;
- non sottoporre l'erbaio a fertilizzazioni o trattamenti con prodotti fitosanitari;
- mantenerlo in campo fino all'epoca usuale di preparazione del terreno nella primavera successiva e quindi effettuare il sovescio.

Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono variare durante il periodo di impegno, in conseguenza dell'avvicendamento colturale. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie interessata, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

Impegni azione 1	Valenza ambientale azione 1
1 Minima lavorazione	Favorire nel suolo agrario una maggiore capacità di trattenere l'acqua, un minore rischio di erosione e controbilanciare la tendenza alla riduzione del carbonio organico
2 Lavorazioni superficiali	Idem come sopra
3 No fanghi	Evitare l'applicazione di rifiuti ai terreni agricoli
4 Periodo di intercoltura	Assicurare una buona copertura del suolo lungo tutto l'anno
5 Comunicazione preventiva	Impegno di tipo amministrativo
6 Registro delle operazioni colturali	Impegno di tipo amministrativo
7 Consevazione della documentazione	Impegno di tipo amministrativo

Impegni azione 2	Valenza ambientale azione 2
1 Semina su sodo	Favorire nel suolo agrario una maggiore capacità di trattenere l'acqua, un minore rischio di erosione e controbilanciare la tendenza alla riduzione del carbonio organico
2 Non rimescolare gli strati del suolo	Idem come sopra
3 Mulching	Controbilanciare la tendenza alla riduzione del carbonio organico del suolo
4 No fanghi	Evitare l'applicazione di rifiuti ai terreni agricoli
5 Periodo di intercoltura	Assicurare una buona copertura del suolo lungo tutto l'anno
6 Comunicazione preventiva	Impegno di tipo amministrativo
7 Registro delle operazioni colturali	Impegno di tipo amministrativo
8 Consevazione della documentazione	Impegno di tipo amministrativo

Impegni azione 3	Valenza ambientale azione 3
1 Apportare matrici organiche	Sostituire parte dei concimi di sintesi, prodotti da fonti non rinnovabili. Controbilanciare la tendenza alla riduzione del carbonio organico, tipica dei suoli oggetto di fertilizzazione minerale
2 Piano di concimazione	Bilanciare gli apporti azotati alle colture in funzione del livello produttivo della coltura, tenendo conto dell'apporto nutritivo della matrice organica e quantificando correttamente l'eventuale integrazione minerale
3 Sommersione	Evitare l'incremento di emissioni di metano generato dalla sostanza organica in ambiente anaerobico
4 No fanghi	Evitare l'applicazione di rifiuti ai terreni agricoli
5 Periodo di intercoltura	Assicurare una buona copertura del suolo lungo tutto l'anno
6 Comunicazione preventiva	Impegno di tipo amministrativo
7 Registro delle fertilizzazioni	Impegno di tipo amministrativo

8	Consevasione della documentazione	Impegno di tipo amministrativo
---	---	--------------------------------

8.2.9.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento annuale per ettaro di superficie oggetto di impegno, a compensazione dei costi aggiuntivi e/o dei mancati ricavi derivanti dagli impegni assunti rispetto alle pratiche ordinarie, tenuto conto del greening come elemento di baseline e di eventuali aiuti accoppiati.

8.2.9.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Gli impegni previsti dall'operazione sono connessi all'attuazione della Direttiva 2009/128/CE per l'uso sostenibile dei pesticidi, della Direttiva quadro sulle Acque 2000/60/CE, della Direttiva nitrati 91/676/CEE, nonché dei relativi atti attuativi nazionali e regionali.

8.2.9.3.3.4. Beneficiari

I beneficiari sono imprese agricole singole o associate.

8.2.9.3.3.5. Costi ammissibili

Per le azioni 1 e 2, si riconoscono i costi aggiuntivi e i minori ricavi derivanti dagli impegni assunti, valutati rispetto alle pratiche ordinarie di produzione agricola nella zona interessata.

Per l'azione 3 e l'impegno aggiuntivo *Colture da sovescio autunno-vernine*, si riconoscono i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti, valutati al netto del minore apporto di concimi azotati di sintesi necessario alla coltura successiva rispetto alle pratiche ordinarie di produzione agricola nella zona interessata.

8.2.9.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione si applica sull'intero territorio regionale.

La superficie minima oggetto dell'impegno deve essere non inferiore ad 1 ettaro.

Per le azioni 1 e 2, sono ammissibili all'aiuto le sole superfici coltivate a seminativo. Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti). Per l'azione 3, sono ammissibili all'aiuto le superfici coltivate a seminativo diverse dalle leguminose e le superfici con colture arboree da frutto. Possono usufruire dell'aiuto le sole aziende che non risultino titolari di allevamenti

zootecnici e/o di impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas.

Per l'impegno aggiuntivo, sono ammissibili all'aiuto le sole superfici coltivate a seminativo, che nell'anno siano coltivate con colture a ciclo primaverile-estivo e siano oggetto di impegno nell'ambito di almeno una delle azioni dell'operazione 10.1.3.

8.2.9.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Potranno essere definiti i seguenti criteri di priorità:

- terreni ricadenti nelle aree a dotazione di s.o. bassa - mediamente bassa o nelle aree a rischio di erosione, così come identificate dalla "Carta regionale del carbonio organico",
- terreni in cui nei 5 anni precedenti l'adesione sia stato coltivato riso in monosuccessione,
- numero di ettari sottoposti ad impegno,
- interventi sinergici con le azioni sviluppate nell'ambito della partecipazione della Regione Piemonte al programma europeo LIFE,
- interventi coordinati sul territorio nell'ambito della sottomisura 16.5.

8.2.9.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del sostegno è quantificato:

1. per l'azione 1, in 180 € per ettaro per anno,
2. per l'azione 2, in 280 € per ettaro per anno,
3. per l'azione 3:
 - Ammendanti compostati: per le Colture erbacee di pieno campo 260 €/ha/anno e per le Colture arboree da frutto 180€/ha/anno;
 - Altre matrici diverse dagli ammendanti compostati: per le Colture erbacee di pieno campo 300 €/ha/anno e per le Colture arboree da frutto 180€/ha/anno;
4. per l'impegno aggiuntivo "Colture da sovescio autunno-vernine", in 230 € per ettaro per anno .

Gli importi del sostegno compensano in parte i costi aggiuntivi e i mancati ricavi e non includono alcuna compensazione per le pratiche agricole abituali pertinenti.

8.2.9.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Si rilevano i seguenti rischi (R) inerenti l'operazione a seguito della verifica svolta dall'Organismo Pagatore, alla luce dell'esperienza della programmazione passata circa il tasso di errore (valevole solo per l'azione 3), con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]" per la misura 10:

R3- Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica.

Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 del reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

R5- Complessità della verifica e controllo degli impegni.

Nelle azioni 1 e 2, le condizioni di gestione delle superfici a premio sono riscontrabili soprattutto durante le prime fasi del ciclo vegetativo (dopo la semina), mentre l'assenza di lavorazioni è riscontrabile nei periodi autunno – invernali prima dell'effettuazione delle semine. L'uso effettivo delle specifiche attrezzature, se non presenti in azienda, è riscontrabile solo documentalmente e mediante visita ispettiva nel corso dell'esecuzione di tali operazioni agronomiche. Nell'azione 3, il calcolo del fabbisogno azotato della coltura oggetto di impegno non garantisce la distribuzione della corretta quantità di materiale organico e di integrazione minerale.

Nell'impegno aggiuntivo, l'effettiva presenza della coltura da sovescio è verificabile solo tramite ispezione in campo a fine autunno/ inizio inverno.

I controlli ispettivi in campo possono rivestire un'elevata onerosità sia per l'organizzazione dei controlli, che in termini di risorse umane necessarie.

R8 – Adeguatezza dei sistemi informativi

In generale, c'è il rischio di non determinare con esattezza le superfici ammissibili. Inoltre, il criterio di priorità all'aiuto per i terreni a scarsa dotazione di s.o. oppure coltivati a riso in monosuccessione nei 5 anni precedenti richiede un interscambio dati con la cartografia regionale disponibile e con il fascicolo aziendale contenente il Piano colturale dell'ultimo quinquennio.

Nell'intervento 3, l'ammissibilità delle sole aziende non zootecniche richiede l'interscambio con la base dati zootecnica contenuta nel fascicolo aziendale, secondo i criteri che saranno dettagliati nel bando.

R9 – Corretta gestione della domanda di pagamento

La possibilità di abbinare questa misura con altri impegni agro-climatico-ambientali determina il rischio di superamento di massimali di misura.

8.2.9.3.3.9.2. Misure di attenuazione

R3- Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica.

Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R5- Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni.

L'attività di controllo sul rispetto degli impegni base e aggiuntivi sarà attuata tramite verifiche ispettive durante le operazioni in campo e attraverso la costituzione di un Registro delle Operazioni. Nelle fatture dei contoterzisti dovrà essere indicato il mezzo utilizzato e la lavorazione svolta. Per l'azione 3, nella documentazione di trasporto dovranno essere indicate la tipologia e la quantità del materiale consegnato, l'origine, la destinazione e la data di consegna.

R8 – Adeguatezza dei sistemi informativi

Verrà sviluppato il necessario interscambio dati tra il sistema gestionale PSR, la cartografia regionale della dotazione di s.o. dei terreni e il fascicolo aziendale (contenente le superfici aziendali, il Piano colturale dell'ultimo quinquennio e le informazioni relative all'eventuale attività zootecnica).

R9 – Corretta gestione della domanda di pagamento

Nelle domande di pagamento verranno implementati controlli informatizzati per la verifica del rispetto dei massimali regolamentari, ovvero dell'abbattimento di eventuali sforamenti.

8.2.9.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

La gestione della misura dovrà attuarsi con modalità, sviluppate nel dettaglio nei documenti attuativi,

rispondenti alle esigenze di controllo di cui sopra. Notevole supporto alla verificabilità degli impegni verrà in ogni caso fornito dall'informatizzazione dei controlli incrociati tra le banche dati disponibili. È esclusa la possibilità di doppio finanziamento con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013, in quanto non si ravvisano sovrapposizioni con gli impegni dell'operazione 10.1.3.

I metodi di verifica dell'impegno aggiuntivo "Colture da sovescio autunno-vernine" sono specificati nell'operazione 10.1.1.

8.2.9.3.3.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.3.9.4.1. Azione 1: Impegno 1. Non attuare arature o vangature

8.2.9.3.3.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica sulla base della comunicazione preventiva di avvio delle operazioni in campo.

8.2.9.3.3.9.4.2. Azione 1: Impegno 2. Non attuare lavorazioni del terreno a profondità superiori a 15 cm

8.2.9.3.3.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica sulla base della comunicazione preventiva di avvio delle operazioni in campo.

8.2.9.3.3.9.4.3. Azione 1: Impegno 3 Rispettare un intervallo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva

8.2.9.3.3.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica tramite il Registro delle Operazioni di campo.

8.2.9.3.3.9.4.4. Azione 1: Impegno 4. Non utilizzare fanghi di depurazione

8.2.9.3.3.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica dei soggetti titolari di autorizzazione all'utilizzo agronomico di fanghi di depurazione ai sensi del D. Lgs. 99/92 e verifica tramite il Registro delle Operazioni di campo.

8.2.9.3.3.9.4.5. Azione 1: Impegno 5. Comunicare l'avvio delle operazioni in campo almeno 5 gg prima

8.2.9.3.3.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

Per le aziende estratte a campione per il controllo in loco, confronto tra i dati registrati nel Registro delle Operazioni di campo e il db contenente le comunicazioni di avvio delle operazioni di campo inviate in modalità informatica.

8.2.9.3.3.9.4.6. Azione 1: Impegno 6. Tenuta di un Registro delle Operazioni di campo

8.2.9.3.3.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica del Registro delle Operazioni di campo, disponibile in modalità informatica.

8.2.9.3.3.9.4.7. Azione 1: Impegno 7. Conservazione del Registro delle Operazioni di campo e dell'eventuale documentazione sui contoterzisti

8.2.9.3.3.9.4.7.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica in azienda.

8.2.9.3.3.9.4.8. Azione 2: Impegno 1. Seminare direttamente su sodo (no till), ovvero effettuare lavorazioni in bande (strip till)

8.2.9.3.3.9.4.8.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica sulla base della comunicazione preventiva di avvio delle Operazioni in campo.

8.2.9.3.3.9.4.9. Azione 2: Impegno 2. Non rimescolare gli strati del suolo né effettuare ripuntature

8.2.9.3.3.9.4.9.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica sulla base della comunicazione preventiva di avvio delle Operazioni in campo.

8.2.9.3.3.9.4.10. Azione 2: Impegno 3. Mantenere sulla superficie i residui colturali

8.2.9.3.3.9.4.10.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica sulla base della comunicazione preventiva di avvio delle Operazioni in campo.

8.2.9.3.3.9.4.11. Azione 2: Impegno 4. Non utilizzare fanghi di depurazione

8.2.9.3.3.9.4.11.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica dei soggetti titolari di autorizzazione all'utilizzo agronomico di fanghi di depurazione ai sensi del D. Lgs. 99/92, e verifica tramite il Registro delle Operazioni di campo.

8.2.9.3.3.9.4.12. Azione 2: Impegno 5. Rispettare un intervallo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina successiva

8.2.9.3.3.9.4.12.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica tramite il Registro delle Operazioni in campo.

8.2.9.3.3.9.4.13. Azione 2: Impegno 6. Comunicare l'avvio delle operazioni in campo almeno 5 gg prima

8.2.9.3.3.9.4.13.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, confronto tra i dati registrati nel Registro delle Operazioni di campo e il db contenente le comunicazioni di avvio delle Operazioni di campo inviate in modalità informatica.

8.2.9.3.3.9.4.14. Azione 2: Impegno 7. Tenuta di un Registro delle Fertilizzazioni

8.2.9.3.3.9.4.14.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica del Registro delle Operazioni di campo, disponibile in modalità informatica.

8.2.9.3.3.9.4.15. Azione 2: Impegno 8. Conservazione del Registro delle Operazioni di campo e dell'eventuale documentazione sui contoterzisti

8.2.9.3.3.9.4.15.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica in azienda.

8.2.9.3.3.9.4.16. Azione 3: Impegno 1. Distribuire in campo matrici organiche palabili extra-aziendali

8.2.9.3.3.9.4.16.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica sulla base della comunicazione preventiva di avvio delle Operazioni in campo.

8.2.9.3.3.9.4.17. Azione 3: Impegno 2. Redazione annuale del Piano di concimazione

8.2.9.3.3.9.4.17.1. Metodi di verifica degli impegni

Il Piano di Concimazione è disponibile in modalità informatica.

8.2.9.3.3.9.4.18. Azione 3: Impegno 3. In risaia rispettare un intervallo minimo 20 gg tra distribuzione della matrice organica e sommersione

8.2.9.3.3.9.4.18.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica tramite il Registro delle Fertilizzazioni.

8.2.9.3.3.9.4.19. Azione 3: Impegno 4. Non utilizzare fanghi di depurazione

8.2.9.3.3.9.4.19.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica dei soggetti titolari di autorizzazione all'utilizzo agronomico di fanghi di depurazione ai sensi del D. Lgs. 99/92, e verifica tramite il Registro delle Operazioni di campo.

8.2.9.3.3.9.4.20. Azione 3: Impegno 5. Comunicare l'avvio delle operazioni in campo almeno 5 gg prima

8.2.9.3.3.9.4.20.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, confronto tra i dati registrati nel Registro delle Operazioni di campo e il db contenente le comunicazioni di avvio delle operazioni di campo inviate in

modalità informatica.

8.2.9.3.3.9.4.21. Azione 3: Impegno 6. Tenuta di un Registro delle Fertilizzazioni

8.2.9.3.3.9.4.21.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica del Registro delle Fertilizzazioni, disponibile in modalità informatica.

8.2.9.3.3.9.4.22. Azione 3: Impegno 7. Conservazione del Registro delle Fertilizzazioni e dell'eventuale documentazione sui contoterzisti

8.2.9.3.3.9.4.22.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica in azienda.

8.2.9.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Le informazioni di questo box sono sviluppate più avanti per ogni impegno di ognuna delle 3 Azioni.

Gli elementi di riferimento dell'impegno aggiuntivo "Colture da sovescio autunno-vernine" dell'Azione 3 sono specificati nell'operazione 10.1.1.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Le informazioni di questo box sono sviluppate più avanti per ogni impegno di ognuna delle 3 Azioni, tranne che per l'impegno aggiuntivo dell'Azione 3, per il quale occorre fare riferimento all'operazione 10.1.1.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Metodologia di calcolo adottata:

Azione 1: Per la minima lavorazione sono stati presi in esame i conti colturali di riso e mais in rappresentanza dei seminativi. Sono stati confrontati i costi delle tecniche tradizionali (aratura, erpicatura, ecc.) e della minima lavorazione, per la quale si rilevano costi più elevati per la discatura e per l'uso di concimi starter alla semina e minori ricavi a causa delle perdite di produzione.

Azione 2: Per la semina su sodo è stato preso in esame il conto colturale del mais in rappresentanza dei seminativi. Sono stati confrontati i costi delle tecniche tradizionali (aratura, erpicatura, ecc.) e della semina su sodo, per la quale si rilevano costi più elevati per la semina combinata con ripuntatore e l'uso di concimi starter, e minori ricavi a causa delle perdite di produzione.

Azione 3: Per l'apporto di matrici organiche in sostituzione dei concimi minerali sono state prese in esame le colture: mais, riso, pesco e vite. Sulla base del fabbisogno di azoto delle singole colture e dell'efficienza degli apporti organici, è stato calcolato il minor costo dovuto alla sostituzione parziale del concime minerale con letame o compost, nonché il maggior costo dovuto all'apporto delle matrici organiche stesse (acquisto, carico e spandimento in campo).

Fonte dati: RICA 2010-2012, Novagricoltura: (prove ERSAF). Per costo letame e costo di carico e spandimento Gruppi di esperti: coordinamenti Settore Fitosanitario regionale, per costo compost, ACEA Pinerolo. Costo dei concimi minerali stornati: forfait da campione RICA.

8.2.9.3.3.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.3.10.1.1. Azione 1: Impegno 1. Non attuare arature o vangature

8.2.9.3.3.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

8.2.9.3.3.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Sui terreni a seminativo si attua un'aratura a 30-40 cm, seguita da 2-3 lavorazioni secondarie con erpici frangizolle o rotanti.

8.2.9.3.3.10.1.2. Azione 1: Impegno 2. Non attuare lavorazioni del terreno a profondità superiori a 15 cm

8.2.9.3.3.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

8.2.9.3.3.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Sui terreni a seminativo si attua un'aratura a 30-40 cm, seguita da 2-3 lavorazioni secondarie con erpici frangizolle o rotanti.

8.2.9.3.3.10.1.3. Azione 1: Impegno 3 Rispettare un intervallo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva

8.2.9.3.3.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non previsti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non previsti

8.2.9.3.3.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'ordinaria successione delle colture, possono verificarsi intervalli di tempo anche prolungati tra la

lavorazione del terreno che segue una raccolta e la semina della coltura successiva.

8.2.9.3.3.10.1.4. Azione 1: Impegno 4. Non utilizzare fanghi di depurazione

8.2.9.3.3.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non prevista

8.2.9.3.3.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non prevista.

8.2.9.3.3.10.1.5. Azione 1: Impegno 5. Comunicare l'avvio delle operazioni in campo almeno 5 gg prima

8.2.9.3.3.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non previsti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non prevista

8.2.9.3.3.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non previsti

8.2.9.3.3.10.1.6. Azione 1: Impegno 6. Tenuta di un Registro delle Operazioni di campo

8.2.9.3.3.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non prevista

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non prevista

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non prevista

8.2.9.3.3.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non previsti

8.2.9.3.3.10.1.7. Azione 1: Impegno 7. Conservazione del Registro delle Operazioni di campo e dell'eventuale documentazione sui contoterzisti

8.2.9.3.3.10.1.7.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non prevista

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non prevista

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non prevista

8.2.9.3.3.10.1.7.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non previsti

8.2.9.3.3.10.1.8. Azione 2: Impegno 1. Seminare direttamente su sodo (no till), ovvero effettuare lavorazioni in bande (strip till)

8.2.9.3.3.10.1.8.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

8.2.9.3.3.10.1.8.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Sui terreni a seminativo si attua un'aratura a 30-40 cm, seguita da 2-3 lavorazioni secondarie con erpici frangizolle o rotanti.

8.2.9.3.3.10.1.9. Azione 2: Impegno 2. Non rimescolare gli strati del suolo né effettuare ripuntature

8.2.9.3.3.10.1.9.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

--

8.2.9.3.3.10.1.9.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Sui terreni a seminativo si attua un'aratura a 30-40 cm, seguita da 2-3 lavorazioni secondarie con erpici frangizolle o rotanti.

8.2.9.3.3.10.1.10. Azione 2: Impegno 3. Mantenere sulla superficie i residui colturali

8.2.9.3.3.10.1.10.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 6 - mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di sanità delle colture.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

8.2.9.3.3.10.1.10.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Le paglie sono ordinariamente raccolte ed allontanate dal campo, gli stocchi interrati.

8.2.9.3.3.10.1.11. Azione 2: Impegno 4. Non utilizzare fanghi di depurazione

8.2.9.3.3.10.1.11.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di

fanghi.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non prevista

8.2.9.3.3.10.1.11.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nelle aziende zootecniche, disponendo già di matrici organiche aziendali, solitamente non si utilizzano fanghi di depurazione.

8.2.9.3.3.10.1.12. Azione 2: Impegno 5. Rispettare un intervallo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina successiva

8.2.9.3.3.10.1.12.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non previsti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non previsti

8.2.9.3.3.10.1.12.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'ordinaria successione delle colture, possono verificarsi intervalli di tempo anche prolungati tra la lavorazione del terreno che segue una raccolta e la semina della coltura successiva.

8.2.9.3.3.10.1.13. Azione 2: Impegno 6. Comunicare l'avvio delle operazioni in campo almeno 5 gg prima

8.2.9.3.3.10.1.13.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non previsti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non previsti

8.2.9.3.3.10.1.13.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non previsti

8.2.9.3.3.10.1.14. Azione 2: Impegno 7. Tenuta di un Registro delle Fertilizzazioni

8.2.9.3.3.10.1.14.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non previsti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non previsti

8.2.9.3.3.10.1.14.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non previsti

8.2.9.3.3.10.1.15. Azione 2: Impegno 8. Conservazione del Registro delle Operazioni di campo e dell'eventuale documentazione sui contoterzisti

8.2.9.3.3.10.1.15.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non previsti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non previsti

8.2.9.3.3.10.1.15.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non previsti

8.2.9.3.3.10.1.16. Azione 3: Impegno 1. Distribuire in campo matrici organiche palabili extra-aziendali

8.2.9.3.3.10.1.16.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Atto A4– CGO 1. Direttiva 676/91/CEE (Direttiva Nitrati), D.M. 7/4/2006 e Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi relativi ai massimali di N di origine zootecnica.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi relativi ai massimali di N di origine zootecnica.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non previsti

8.2.9.3.3.10.1.16.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nelle aziende non zootecniche la concimazione è condotta esclusivamente con fertilizzanti di sintesi.

8.2.9.3.3.10.1.17. Azione 3: Impegno 2. Redazione annuale del Piano di concimazione

8.2.9.3.3.10.1.17.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non previsti

8.2.9.3.3.10.1.17.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nelle aziende non zootecniche solitamente non viene redatto un Piano di concimazione.

8.2.9.3.3.10.1.18. Azione 3: Impegno 3. In risaia rispettare un intervallo minimo 20 gg tra distribuzione della matrice organica e sommersione

8.2.9.3.3.10.1.18.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non previsti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non previsti

8.2.9.3.3.10.1.18.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nelle aziende risicole la concimazione è condotta esclusivamente con fertilizzanti di sintesi

8.2.9.3.3.10.1.19. Azione 3: Impegno 4. Non utilizzare fanghi di depurazione

8.2.9.3.3.10.1.19.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non prevista

8.2.9.3.3.10.1.19.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nelle aziende zootecniche, disponendo già di matrici organiche aziendali, solitamente non si utilizzano fanghi di depurazione.

8.2.9.3.3.10.1.20. Azione 3: Impegno 5. Comunicare l'avvio delle operazioni in campo almeno 5 gg prima

8.2.9.3.3.10.1.20.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non previsti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non previsti

8.2.9.3.3.10.1.20.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non previsti

8.2.9.3.3.10.1.21. Azione 3: Impegno 6. Tenuta di un Registro delle Fertilizzazioni

8.2.9.3.3.10.1.21.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.

--

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non previsti

8.2.9.3.3.10.1.21.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non previsti

8.2.9.3.3.10.1.22. Azione 3: Impegno 7. Conservazione del Registro delle Fertilizzazioni e dell'eventuale documentazione sui contoterzisti

8.2.9.3.3.10.1.22.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU.
--

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.
--

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non previsti

8.2.9.3.3.10.1.22.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non previsti

8.2.9.3.4. 10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi ha evidenziato le conseguenze ambientali e paesaggistiche negative di un'eccessiva semplificazione del territorio rurale, che si manifesta in particolare nella rarefazione dei prati permanenti e nell'espansione della coltura del mais, anche in monosuccessione, con particolare riferimento agli agroecosistemi di pianura e fondovalle.

L'operazione, attraverso le azioni in cui è articolata, sostiene la conversione di seminativi in prati e pascoli permanenti, la realizzazioni di inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi e il conseguimento, in aziende in cui il mais è ampiamente prevalente, di un livello di diversificazione colturale più elevato rispetto alla pertinente pratica di "inverdimento".

L'operazione, come specificato nella descrizione delle azioni che la compongono, concorre a soddisfare in via prioritaria il fabbisogno F14 (Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio) e secondariamente i fabbisogni F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio), F12 (Limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole), F15 (Migliorare la conservazione del sistema suolo) e F13 (Sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole). Gli effetti attesi interessano le corrispondenti *focus area* 5E, 4A, 4B, 4C E 5A.

Gli impegni sono di durata quinquennale. Essi oltrepassano la normale pratica agricola e, pertanto, non riguardano il mantenimento di tecniche ordinarie favorevoli all'ambiente e minacciate di abbandono.

L'operazione si articola nelle azioni:

1. conversione di seminativi in foraggiere permanenti;
2. diversificazione colturale in aziende maidicole;
3. inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi.

AZIONE 1. *Conversione di seminativi in foraggiere permanenti*

La conversione di seminativi in colture foraggiere permanenti determina benefici ambientali che interessano diversi fabbisogni emersi dall'analisi e le corrispondenti *focus area* dello sviluppo rurale:

- il sequestro del carbonio (fabbisogno 14 e *focus area* 5E), in virtù dell'elevata capacità delle colture foraggiere permanenti di immagazzinare il carbonio atmosferico;
- la salvaguardia del paesaggio agrario tradizionale, l'incremento della varietà dell'agroecosistema e della diversità biologica nel suolo (fabbisogno 11 e *focus area* 4A), attraverso l'introduzione o l'accresciuta incidenza di colture foraggiere permanenti nell'ordinamento aziendale;
- la tutela della qualità delle acque (fabbisogno 12 e *focus area* 4B), mediante una conduzione più estensiva dei terreni e, in particolare, l'azzeramento dei trattamenti fitoiatrici su superfici in precedenza investite a seminativi;
- la conservazione della struttura e della dotazione di sostanza organica del suolo e la tutela dall'erosione (fabbisogno 15 e *focus area* 4C), conseguenti alla presenza del cotico erboso durante tutto l'arco

dell'anno.

L'azione richiede il rispetto dei seguenti impegni:

- Impegno 1: Coltivare per un quinquennio foraggiere permanenti su terreni che nei 5 anni precedenti l'anno di adesione siano stati investiti a seminativi. Le foraggiere permanenti devono essere seminate entro la prima decade di giugno del primo anno di impegno. Il cotico erboso deve essere mantenuto dal primo insediamento della foraggiera permanente fino alla conclusione del periodo di impegno (non sono ammesse arature);
- Impegno 2: Eseguire gli sfalci previsti dalla pratica ordinaria e non effettuare trattamenti fitoiatrici sulle foraggiere permanenti oggetto di aiuto (*impegno non compensato*);
- Impegno 3: Conservare fino al termine del periodo di impegno ed esibire in caso di eventuali controlli la documentazione di acquisto della semente utilizzata, da cui deve risultare l'impiego di una quantità di seme commisurata alla superficie oggetto di impegno (*impegno non compensato*).

Le particelle catastali oggetto di impegno devono rimanere invariate nel corso del quinquennio. E' fatto salvo il caso in cui la superficie fisica oggetto di impegno rimanga inalterata assumendo, in tutto o in parte, nuovi riferimenti catastali.

AZIONE 2. *Diversificazione colturale in aziende maidicole*

L'azione è applicabile ad aziende in cui l'incidenza media del mais, *attestata dall'anagrafe agricola regionale, sia risultata maggiore o uguale al 75% della superficie complessiva dei seminativi durante il periodo di riferimento 2011-2014 (nel quale i vincoli di "inverdimento" non erano in vigore).*

In aziende *che soddisfino tale requisito*, l'azione richiede di conseguire un livello di diversificazione colturale più elevato rispetto alla pertinente pratica di "inverdimento" e alla situazione aziendale precedente l'assunzione dell'impegno.

L'introduzione o l'accresciuta incidenza nell'ordinamento aziendale, in parziale sostituzione del mais, di colture individuate come ammissibili al sostegno determina benefici ambientali corrispondenti a diversi fabbisogni individuati dall'analisi e alle corrispondenti *focus area* dello sviluppo rurale: favorisce la presenza di colture atte ad accrescere il sequestro del carbonio (fabbisogno 14 e *focus area* 5E), incrementa la diversità biologica e la varietà del paesaggio (fabbisogno 11 e *focus area* 4A) e tende a contrastare l'inquinamento delle acque (fabbisogno 12 e *focus area* 4B) e a ridurre i consumi irrigui (fabbisogno 13 e *focus area* 5A), dal momento che rispetto al mais le colture ammissibili, come di seguito specificato, richiedono a seconda dei casi minori apporti fertilizzanti, minori trattamenti fitoiatrici e/o minori consumi irrigui e/o assicurano nei periodi autunnale e primaverile, caratterizzati da più elevata piovosità, una copertura del suolo estesa in qualche caso a tutto l'arco dell'anno, con effetti positivi sulla struttura del suolo e la tutela dall'erosione (fabbisogno 15 e *focus area* 4C).

L'azione richiede di applicare i seguenti impegni all'insieme dei seminativi aziendali.

- Impegno 1: Conformità alla pratica di inverdimento "diversificazione colturale" (*impegno non compensato*)

Garantire in ogni anno del periodo di impegno la presenza di almeno tre colture, delle quali la principale occupi al massimo il 75% della superficie complessiva dei seminativi e le due principali non superino il 95% di tale superficie.

- Impegno 2: Applicare un criterio di avvicendamento che determina nell'arco del quinquennio un'incidenza del mais non superiore al 60% dei seminativi.

Il criterio di avvicendamento deve essere applicato all'insieme dei seminativi aziendali (con la possibile

esclusione di corpi separati). Esso prevede che nessuna coltura annuale possa ricorrere su una determinata particella per più di tre volte nel quinquennio e/o per due anni consecutivi. Il divieto di coltivazione per più di tre anni su cinque comporta un'incidenza della coltura prevalente non superiore al 60% dei seminativi (cfr fig.1), invece del 75% consentito dalla pratica di "inverdimento" o, per aziende con non più di 10 ettari di seminativo, dell'incidenza pari o superiore al 75% riscontrata (quale criterio di ammissibilità) durante il periodo di riferimento.

Il criterio di avvicendamento, inoltre, richiede che su ciascuna particella oggetto di impegno si susseguano nell'arco del quinquennio almeno tre colture, tranne che in caso di inserimento di un prato avvicendato (almeno biennale) o di ritiro dalla produzione per almeno due anni (anche non consecutivi). Tali utilizzi del suolo, infatti, apportano maggiori benefici ambientali rispetto alle altre colture ammissibili, in virtù della riduzione o eliminazione dei trattamenti e della copertura del terreno per l'intera campagna agraria.

Ai fini del rispetto degli impegni i cereali autunno-vernini sono considerati un'unica coltura.

Sono ammissibili al sostegno le seguenti colture:

cereali autunno-vernini (anche in caso di semina primaverile), colza, ravizzone, leguminose annuali, girasole, sorgo, canapa, erbaio annuale (non intercalare), prato avvicendato, ritiro dalla produzione con copertura vegetale continuativa (in assenza di arature) eccetto che in caso di preparazione autunnale del terreno per un'eventuale coltivazione nella campagna successiva.

Tali coltivazioni presentano, rispetto al mais, vantaggi ambientali che comprendono in particolare:

- per cereali vernini, colza e ravizzone, i minori consumi idrici e la copertura autunnale e invernale del terreno;
- per le leguminose, la concimazione minerale ridotta o azzerata, l'azione a favore degli impollinatori e, nel caso di colture poliennali quali l'erba medica, la copertura del terreno durante tutto l'arco dell'anno;
- per il girasole, le minori esigenze irrigue;
- per il sorgo, la riduzione dei trattamenti fitosanitari e le minori esigenze irrigue;
- per la canapa, l'azzeramento o la riduzione dei trattamenti fitosanitari;
- per i prati avvicendati, l'elevato sequestro di carbonio, l'azzeramento o la riduzione dei trattamenti fitosanitari e la copertura del terreno durante tutto l'arco dell'anno;
- per i terreni ritirati dalla produzione, l'elevato sequestro di carbonio, l'assenza di trattamenti fitosanitari e la copertura del terreno durante tutto l'arco dell'anno.

AZIONE 3. Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi

L'azione richiede di realizzare, ai bordi di appezzamenti coltivati a seminativi, inerbimenti multifunzionali in grado di associare alla funzione di sequestro del carbonio (focus area 5e) l'azione di contrasto al trasferimento di inquinanti ai corpi idrici superficiali (focus area 4b), l'incremento della biodiversità (focus area 4a), l'azzeramento degli apporti chimici su superfici altrimenti coltivate (focus area 4b) e la tutela del suolo dall'erosione (focus area 4c).

L'azione richiede l'osservanza dei seguenti impegni:

- realizzare, ai bordi di appezzamenti coltivati a seminativi, superfici permanentemente inerite di 5-10 metri di larghezza, localizzate in modo da intercettare il ruscellamento superficiale e ottenute da semente che comprenda graminacee poliennali quali festuca ed erba mazzolina, da sole o consociate con leguminose quali trifogli, medica, lupinella, finestrino, sulla; gestire tali superfici inerbite mediante sfalci e/o trinciature. In presenza di sole graminacee, gli sfalci devono essere eseguiti in modo che l'altezza della vegetazione non superi i 50 cm; in caso di consociazione di graminacee e leguminose, gli sfalci devono avvenire dopo la piena fioritura delle leguminose. Per le consociazioni di graminacee con trifoglio bianco, gli sfalci devono essere effettuati all'imbrunimento dei capolini del trifoglio. In ogni caso, l'altezza di taglio deve essere di almeno 5 cm. Sono comunque fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree "Natura 2000";
- non sottoporre le superfici oggetto di impegno a trattamenti con prodotti fitosanitari e a fertilizzazioni, mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e non utilizzarle per il transito o l'accesso agli appezzamenti (impegno non compensato);

Le superfici oggetto di impegno devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento. La durata dell'impegno è di 5 anni, con possibilità di proroga.

Ulteriori precisazioni

I pagamenti compensano la differenza di margine lordo fra il mais e la media ponderata degli altri seminativi, secondo modalità di calcolo che tengono conto dell'interazione con il pertinente vincolo di inverdimento, ove, applicabile, come specificato nella sezione "Importi e aliquote di sostegno".

Nel valutare la valenza ambientale dell'intervento, occorre tenere presente che esso si applica ad aziende maidicole specializzate, per le quali l'entrata in vigore del vincolo di "inverdimento" ha comportato in vari casi, a partire dal 2015, un mutamento piuttosto rilevante nell'ordinamento aziendale. Si ritiene che un'ulteriore diminuzione dell'incidenza del mais, quale impegno volontario nell'ambito della presente misura, non possa scendere al di sotto del 60% per non scoraggiare potenziali adesioni. Se infatti si limitasse a 2 anni, anziché 3, la frequenza del mais nel quinquennio, l'incidenza della coltura si ridurrebbe a un livello tale (40%) da poter essere accettato soltanto da un numero esiguo di maiscoltori.

Inoltre, va considerato che l'incremento minimo delle colture alternative al mais richiesto dall'azione è comunque significativo: dal 25 al 40% (+60%). L'azione peraltro incoraggia aumenti ancora più accentuati accompagnandoli con incrementi proporzionali di premio.

Infine, va aggiunto che, al di là dell'aspetto quantitativo, la diversificazione richiesta dall'azione si discosta da quella prevista dalla pratica di "inverdimento" per altri importanti aspetti:

- si applica anche alle aziende con meno di 10 ettari a seminativo;
- richiede la presenza di tre colture (anziché due) in aziende con superficie a seminativo compresa fra 10 e 30 ha;
- non può essere soddisfatta limitandosi a coltivare, oltre al mais, due differenti cereali autunno-vernini. L'azione infatti considera le colture di tale gruppo come una sola, mentre il vincolo di "inverdimento" le considera colture diverse perché appartenenti a generi botanici differenti;
- è ottenuta attraverso un criterio di avvicendamento e quindi non può essere soddisfatta (a differenza dell'inverdimento) coltivando le tre colture richieste in monosuccessione su porzioni dell'azienda.

Rappresentazione grafica del criterio di avvicendamento richiesto dall'azione

1° anno	mais	x	mais	y	mais
2° anno	x	mais	y	mais	x
3° anno	mais	y	mais	x	mais
4° anno	y	mais	x	mais	y
5° anno	mais	x	mais	y	mais

8.2.9.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamenti annuali per ettaro volti a compensare i beneficiari per i costi aggiuntivi e i minori ricavi derivanti dall'attuazione degli impegni.

8.2.9.3.4.3. Collegamenti con altre normative

regolamento (UE) n. 1307/2013

Direttiva nitrati, direttiva quadro sulle acque e relative norme attuative nazionali e regionali.

8.2.9.3.4.4. Beneficiari

Imprenditori agricoli singoli o associati.

8.2.9.3.4.5. Costi ammissibili

Azione 1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti).

L'aiuto compensa il minore margine lordo (risultante dei costi addizionali e/o dei minori ricavi) delle colture foraggere permanenti rispetto al margine lordo medio ponderato dei seminativi.

Azione 2 (Diversificazione colturale in aziende maidicole).

L'aiuto compensa il minore margine lordo (risultante dei costi addizionali e/o dei minori ricavi) delle colture ammissibili all'aiuto rispetto al margine lordo del mais.

Azione 3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi).

La giustificazione del premio annuo per ettaro, riferita alle superfici inerbite, considera i costi relativi alla semina iniziale (aratura, affinamento del terreno, semente, semina), ripartiti per le 5 annualità, i costi degli sfalci effettuati durante la stagione e la perdita di margine lordo dovuta alla mancata coltivazione del seminativo.

8.2.9.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Azione 1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti).

L'intervento è applicabile a superfici che nei 5 anni precedenti l'anno di assunzione dell'impegno siano state investite a seminativi.

In particolare, l'intervento può essere applicato anche a superfici che nella scorsa programmazione siano state oggetto dell'analogo intervento 214.4 del PSR 2007-2013 o del ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione ai sensi del programma regionale attuativo del regolamento (CEE) n. 2078/1992, a condizione che i relativi impegni siano terminati, poiché tali superfici mantengono il proprio stato di seminativi durante il periodo di attuazione dell'impegno agroambientale e al termine di questo, come precisato dalla Commissione nelle linee guida relative ai prati permanenti contenute nel documento "DS-EGDP-2015-02_FINAL".

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale.

La superficie minima su cui l'impegno può essere assunto è pari a 1 ettaro.

Azione 2 (Diversificazione colturale in aziende maidicole).

L'intervento è applicabile ad aziende agricole nelle quali, durante il periodo di riferimento 2011-2014, l'incidenza media del mais sia risultata almeno pari al 75% della superficie complessiva dei seminativi.

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale.

La superficie minima su cui può essere assunto l'impegno, coincidente con la superficie complessiva dei seminativi aziendali, è pari a 3 ettari.

Azione 3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi).

L'intervento è applicabile a superfici lineari lungo bordi di appezzamenti coltivati a seminativo.

8.2.9.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Tenendo conto dei benefici che l'operazione può determinare in riferimento al sequestro di carbonio, alla tutela delle acque e alla diversità biologica, nei criteri di selezione saranno considerate prioritarie le zone caratterizzate da particolari pregi ambientali o da maggiori rischi di inquinamento: aree protette, aree Natura 2000, aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile, zone vulnerabili da nitrati, zone di pianura e poli urbani.

8.2.9.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Azione 1 (Conversione di seminativi in foraggiere permanenti): pagamento annuale di 450 euro/ha

Azione 2 (Diversificazione colturale in aziende maidicole): pagamento annuale di 435 euro/ha.

La diversificazione colturale richiesta dall'azione può beneficiare del sostegno nella misura in cui oltrepassa la baseline, la pertinente pratica di “inverdimento” (laddove applicabile) e le pratiche ordinarie. I pagamenti annuali vengono pertanto attribuiti alle colture ammissibili secondo i seguenti criteri.

a) Azienda con superficie a seminativi <10 ettari.

Poiché l'azienda non è soggetta alla pratica di inverdimento “diversificazione colturale” e al principio del “non-double funding”, si assume come riferimento la conduzione ordinaria dell'azienda nel quinquennio 2011-2014. L'aiuto viene attribuito alle colture ammissibili all'aiuto, limitatamente alla superficie che eccede l'incidenza media di tali colture riscontrata nell'azienda in questione durante il periodo di riferimento. Tale incidenza è compresa fra zero e 25%, trattandosi di aziende in cui almeno il 75% dei seminativi era costituito dal mais.

Infatti le linee guida della Commissione Europea “ Technical elements of AEC misure” (novembre 2014), nell'allegato II, par. 3.1 (Farms subject to pillar I greening but to which one or more greening obligations do not apply), evidenziano che le disposizioni relative al doppio finanziamento non si applicano alle aziende esentate dagli obblighi “greening” esclusivamente a causa delle loro dimensioni (seminativi fino a 15 ha o 10 ha, rispettivamente nel caso della EFA e della diversificazione colturale).

b) Azienda con superficie a seminativi >10 ettari.

L'aiuto viene attribuito alle colture ammissibili, limitatamente alla superficie che eccede il 25% dei seminativi.

(Il 25%, infatti, è la percentuale che la pratica di “inverdimento” richiede di destinare a colture diverse dalla principale, dal momento quest'ultima non può superare il 75%).

Azione 3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi): pagamento annuale di 1.250 euro/ha (210 euro/ha se utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1). Il sostegno previsto supera il massimale regolamentare di 600 euro/ha di cui all'articolo 28, paragrafo 8 ed all'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013. La Regione chiede una deroga a tale massimale, in quanto il differenziale calcolato per questo tipo di colture e dettagliato nel documento tecnico giustificativo dei premi agro-climatico-ambientali allegato al Programma risulta essere molto più alto di 600 euro/ha.

L'azione 1 non è cumulabile con altri interventi per evitare il superamento del massimale (450 euro/ha)

L'azione 2 è cumulabile, entro il massimale di 600 euro/ha, con le operazioni:

10.1.1 (produzione integrata), in quanto essa non compensa l'impegno di avvicendamento;

10.1.3 (tecniche di agricoltura conservativa);

10.1.5 (tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera) .

L'azione 3 non è cumulabile con altri interventi.

8.2.9.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si considerano i seguenti rischi inerenti l'operazione, con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio individuati per la misura 10 dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risk of errors - Article 62 of regulation (EU) 1305/2013 (EAFRD)”.

R3- Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica.

La verifica sul possesso dei requisiti di ammissibilità richiede di considerare le colture aziendali praticate in un periodo precedente l'assunzione dell'impegno.

Le verifiche in campo possono risultare onerose dal punto di vista organizzativo e in termini di risorse umane necessarie.

L'accertamento dell'estensione delle colture ammissibili presenta i rischi comuni ai pagamenti riferiti alla superficie.

R5- Rischio connesso alla complessità della verifica e al controllo degli impegni.

La verifica sull'attuazione degli impegni tecnici non risulta particolarmente complessa, trattandosi principalmente di constatare in campo l'effettiva presenza delle colture dichiarate. In merito all'azione 2 (diversificazione colturale in aziende maidicole), la verifica sulle colture a semina autunnale presenta le difficoltà connesse alla collocazione del loro ciclo colturale rispetto alla scadenza per la presentazione delle domande.

R8 – Adeguatezza dei sistemi informativi

Per l'azione 2 (diversificazione colturale in aziende maidicole) la verifica sul rispetto del criterio di avvicendamento e il calcolo della superficie oggetto di sostegno, variabile di anno, presentano una certa complessità.

La possibilità di cumulare su una stessa superficie, entro i limiti dei massimali di misura, i relativi pagamenti con quelli di altre operazioni agro-climatico-ambientali richiede una gestione delle combinazioni di impegni.

R9 – Corretta gestione della domanda di pagamento

La corretta gestione della domanda richiederà l'effettuazione di controlli amministrativi sul 100% delle domande e controlli in loco a campione in epoche idonee alla verifica degli impegni.

Dovranno essere correttamente applicate le riduzioni o esclusioni conseguenti a difformità di superficie o a inadempienze di impegni assunti.

8.2.9.3.4.9.2. Misure di attenuazione

R3- Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica.

L'accesso all'operazione sarà limitato alle aziende che potranno dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità in base alle colture indicate nei fascicoli degli anni precedenti, quali risultanti nel sistema informativo regionale.

Anche a seguito della riorganizzazione in atto negli Enti locali, dovranno continuare ad essere assicurate risorse umane adeguate alle esigenze istruttorie.

L'estensione delle colture ammissibili sarà determinata con le modalità previste a livello nazionale nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo.

R5- Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni.

In merito all'azione 2 (diversificazione colturale in aziende maidicole), per effettuare verifiche in campo sulle colture a semina autunnale sarà necessaria una tempestiva selezione delle aziende da sottoporre a controllo in loco, ove possibile anche mediante l'estrazione anticipata di una prima quota del campione di domande.

R8 – Adeguatezza dei sistemi informativi

Per l'azione 2 (diversificazione colturale in aziende maidicole) la verifica dei criteri di avvicendamento, il calcolo degli importi e l'eventuale cumulo, entro i limiti consentiti, con i pagamenti di altre operazioni agro-climatico-ambientali verranno gestiti mediante l'apposita procedura informatica.

R9 – Corretta gestione della domanda di pagamento

I controlli amministrativi sul 100% delle domande saranno supportati da apposite funzioni informatiche. Per

i controlli in loco si intende concordare con l'Agea l'estrazione del campione in epoche idonee alla verifica degli impegni.

8.2.9.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

La gestione dell'operazione dovrà attuarsi secondo modalità sviluppate nel dettaglio nei documenti attuativi, rispondenti alle esigenze di controllo sopra evidenziate.

Sarà effettuata la classificazione degli impegni, delle inadempienze e delle conseguenti riduzioni o esclusioni.

Per l'azione 2 (diversificazione colturale in aziende maidicole) il meccanismo informatizzato di calcolo degli aiuti dovrà escludere la possibilità di doppio finanziamento di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

8.2.9.3.4.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.4.9.4.1. Azione 1 Impegno 1: Coltivare per un quinquennio foraggiere permanenti su terreni in precedenza investiti a seminativi

8.2.9.3.4.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

In merito al requisito di aver destinato i terreni a seminativi nel quinquennio precedente l'anno di adesione, vengono effettuati sul 100% delle domande controlli amministrativi informatizzati riferiti ai fascicoli aziendali e alle fotografie aeree dei 5 anni precedenti. Per le domande che durante tale periodo siano state oggetto di controllo in loco, vengono considerate anche le colture rilevate durante le verifiche aziendali. La coltivazione di foraggiere permanenti nel corso del periodo di impegno è oggetto di controllo amministrativo sul 100% delle domande mediante verifica di compatibilità con le pertinenti foto aeree. Per le domande oggetto di controllo in loco a campione vengono effettuati, inoltre, opportuni accertamenti visivi e strumentali sulla presenza e l'estensione delle colture foraggiere dichiarate.

8.2.9.3.4.9.4.2. Azione 1 Impegno 2: Esecuzione di sfalci e divieto di trattamenti fitoiatrici (non compensato)

8.2.9.3.4.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Il controllo è attuabile nelle domande estratte per il controllo in loco mediante accertamenti visivi e/o strumentali (prelievo di foglie da sottoporre ad analisi qualora vi siano dubbi sull'effettuazione di trattamenti fitoiatrici) e/o di tipo documentale (magazzino, registri).

8.2.9.3.4.9.4.3. Azione 1 Impegno 3: Conservazione della documentazione di acquisto della semente (non compensato)

8.2.9.3.4.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Il controllo viene effettuato nelle domande estratte per il controllo in loco, mediante accertamento documentale.

8.2.9.3.4.9.4.4. Azione 2 Impegno 1: Conformità alla pratica di inverdimento “diversificazione colturale” (non compensato)

8.2.9.3.4.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

L'incidenza media del mais >75% dei seminativi nel periodo di riferimento 2011-2014 (requisito di ammissibilità) viene verificata sul 100% delle domande di aiuto mediante controlli amministrativi informatizzati riferiti ai fascicoli aziendali del periodo di riferimento. Per le domande che durante tale periodo siano state oggetto di controllo in loco, vengono considerate le colture riscontrate durante le verifiche aziendali.

Le colture a seminativo dichiarate annualmente durante il periodo di impegno sono oggetto di controllo amministrativo sul 100% delle domande mediante verifica di compatibilità con il “macrouso” risultante dalle foto aeree. La coerenza delle colture dichiarate nelle domande per diversi regimi di aiuto è assicurata dal riferimento all'anagrafe unica delle aziende agricole piemontesi. Per le domande oggetto di controllo in loco, inoltre, vengono svolte verifiche visive e strumentali atte ad accertare la presenza e l'estensione delle colture dichiarate.

8.2.9.3.4.9.4.5. Azione 2 Impegno 2: Avvicendamento con un'incidenza max in 5 anni della coltura principale pari al 60% dei seminativi

8.2.9.3.4.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

Le colture a seminativo dichiarate annualmente durante il periodo di impegno sono oggetto di controllo amministrativo sul 100% delle domande mediante verifica di compatibilità con il “macrouso” risultante dalle foto aeree. La coerenza delle colture dichiarate nelle domande per diversi regimi di aiuto è assicurata dal riferimento all'anagrafe unica delle aziende agricole piemontesi. Per le domande oggetto di controllo in loco, inoltre, vengono svolte verifiche visive e strumentali atte ad accertare la presenza e l'estensione delle colture dichiarate. La conformità ai criteri di avvicendamento della sequenza di colture dichiarate durante il periodo di impegno viene verificata per ciascuna particella oggetto di impegno mediante controllo informatizzati sul 100% delle domande.

8.2.9.3.4.9.4.6. Azione 3 Impegno 1: Realizzare inerbimenti multifunzionali e gestirli secondo le modalità richieste

8.2.9.3.4.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

Il controllo è attuabile nelle domande estratte per il controllo in loco mediante accertamenti visivi e/o documentali (attestazione di acquisto della semente).

8.2.9.3.4.9.4.7. Azione 3 Impegno 2: Divieto di trattamenti e fertilizzazioni, di presenza di rifiuti e di utilizzo per il transito

8.2.9.3.4.9.4.7.1. Metodi di verifica degli impegni

Il controllo è attuabile nelle domande estratte per il controllo in loco mediante accertamenti visivi e/o strumentali (prelievo di vegetazione se vi sono dubbi sull'effettuazione di trattamenti) e/o di tipo documentale.

8.2.9.3.4.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Le informazioni richieste sono sviluppate di seguito per ciascun impegno.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Le informazioni richieste sono sviluppate di seguito per ciascun impegno.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

AZIONE 1. Conversione di seminativi in foraggere permanenti

- seminare foraggere permanenti su terreni precedentemente a seminativo. Pratica ordinaria: continuare ad avvicendare vari seminativi o praticare la monocultura. Compensato: differenza fra il margine lordo medio ponderato dei seminativi e il margine lordo del prato permanente;
- non sottoporre la coltura a trattamenti fitoiatrici. Non compensato;
- conservare la documentazione di acquisto della semente per la durata dell'impegno. Non compensato;
- effettuare gli sfalci previsti dalla pratica ordinaria. Non compensato.

FONTI: campione RICA e satellite per il Piemonte, anni 2010-2013.

INTERAZIONI CON INVERDIMENTO (Reg. UE 1307/2013, art 43 sgg., All. IX) E CON SOSTEGNO ACCOPPIATO (Reg. UE 1307/2013, art. 52): nessuna per impegni compensati.

CUMULABILITA' CON ALTRE OPERAZIONI A PREMIO SULLA STESSA SUPERFICIE:

Nessuna, per superamento massimale regolamentare

AZIONE 2. Diversificazione colturale in aziende maidicole

- conformità a vincolo greening di diversificazione: non compensato.
- praticare un avvicendamento che comporta una diversificazione colturale più elevata del greenig e della pratica ordinaria aziendale. Il premio compensa la differenza di margine lordo fra il mais e la media ponderata degli altri seminativi, per le colture e le superfici ammissibili (cfr sezione "Importi e aliquote di sostegno).

FONTI: campione RICA e satellite per il Piemonte 2010-2013.

INTERAZIONI CON INVERDIMENTO (Reg. UE 1307/2013, art 43 sgg., All. IX): sì. Il premio è attribuito ai seminativi ammissibili, limitatamente alla superficie eccedente la % richiesta dal greening (25%) o, per le aziende con seminativi <10 ha, la % relativa alla pratica ordinaria aziendale (0-25%).

INTERAZIONI CON SOSTEGNO ACCOPPIATO (Reg. UE 1307/2013, art. 52): nessuna per impegni compensati.

CUMULABILITA' CON ALTRE OPERAZIONI A PREMIO SULLA STESSA SUPERFICIE: (entro limite di 600 euro/ha):

10.1.1 (produzione integrata), in quanto essa non compensa l'impegno di avvicendamento;

10.1.3 (tecniche di agricoltura conservativa);

10.1.5 (tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera) .

AZIONE 3

- realizzare inerbimenti ai bordi di seminativi e gestirli mediante sfalci e/o trinciature secondo le modalità richieste;
- non sottoporre le superfici oggetto di impegno a trattamenti e a fertilizzazioni, mantenerle libere da rifiuti e non utilizzarle per il transito (impegno non compensato).

Sono compensati i costi relativi alla semina del cotico erboso, ripartiti sui 5 anni di impegno (operazioni colturali e acquisto semente) e i costi annuali per gli sfalci. Mancati redditi: margine lordo del seminativo medio da campione RICA e satellite per Piemonte 2010-2020.

8.2.9.3.4.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.4.10.1.1. Azione 1 Impegno 1: Coltivare per un quinquennio foraggiere permanenti su terreni in precedenza investiti a seminativi

8.2.9.3.4.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 4: Nei terreni agricoli che manifestano fenomeni erosivi (incisioni diffuse) in assenza di sistemazione, assicurare la presenza di una copertura vegetale per almeno 90 gg consecutivi fra il 15/9 e il 15/5 successivo o, in alternativa, adottare altre tecniche per la protezione del suolo.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti.

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

8.2.9.3.4.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Normalmente i seminativi non vengono convertiti in prati permanenti; tende piuttosto a verificarsi la trasformazione inversa.

8.2.9.3.4.10.1.2. Azione 1 Impegno 2: Esecuzione di sfalci e divieto di trattamenti fitoiatrici (non compensato)

8.2.9.3.4.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

L'impegno ad effettuare gli sfalci delle foraggere permanenti non risulta direttamente collegato a vincoli di condizionalità.

Per quanto riguarda il divieto di effettuare trattamenti fitoiatrici, il CGO 10 richiede il rispetto delle prescrizioni di utilizzo in etichetta, la tenuta del registro dei trattamenti, l'impiego dei dispositivi di protezione dell'operatore, il corretto stoccaggio dei fitofarmaci; in caso di utilizzo di prodotti classificati come nocivi, tossici o molto tossici, esso richiede inoltre l'abilitazione all'acquisto e all'impiego dei fitofarmaci in corso di validità (obbligo esteso a tutti gli utilizzatori professionali a partire dal 26/11/2015) e la conservazione per tre anni delle fatture e dei moduli di acquisto dei fitofarmaci.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

In riferimento al divieto di effettuare trattamenti fitoiatrici sulle foraggere oggetto di impegno, i requisiti minimi di impiego dei pesticidi comprendono periodici controlli funzionali delle macchine irroratrici, la conoscenza dei principi generali di difesa integrata delle colture, l'abilitazione all'acquisto e all'impiego dei fitofarmaci, lo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari e il rispetto delle prescrizioni sull'impiego dei fitofarmaci in vicinanza dei corsi d'acqua e in altri luoghi sensibili.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti.

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

8.2.9.3.4.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratica ordinaria i prati permanenti possono essere talvolta sottoposti a trattamenti fitoiatrici.

8.2.9.3.4.10.1.3. Azione 1 Impegno 3: Conservazione della documentazione di acquisto della semente (non compensato)

8.2.9.3.4.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti.

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

8.2.9.3.4.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Gli imprenditori agricoli non sempre conservano le fatture di acquisto della semente per 5 anni dopo la loro emissione.

8.2.9.3.4.10.1.4. Azione 2 Impegno 1: Conformità alla pratica di inverdimento “diversificazione colturale” (non compensato)

8.2.9.3.4.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

L'impegno non è collegato a vincoli di condizionalità.

La pertinente pratica di inverdimento “diversificazione colturale” si applica alle aziende con almeno 10 ettari di seminativi. Fatti salvi i casi di deroga, essa prevede che se la superficie a seminativo è compresa fra 10 e 30 ettari devono essere presenti almeno 2 colture, la principale delle quali può occupare fino al 75% dei seminativi; se i seminativi superano i 30 ettari devono essere presenti almeno 3 colture, delle quali la principale può occupare fino al 75% dei seminativi e le due principali fino al 95% dei seminativi.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti.

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari

8.2.9.3.4.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nelle aziende aderenti all'azione, prima dell'assunzione dell'impegno, l'incidenza media della coltura principale (mais) era uguale o superiore al 75% dei seminativi.

8.2.9.3.4.10.1.5. Azione 2 Impegno 2: Avvicendamento con un'incidenza max in 5 anni della coltura principale pari al 60% dei seminativi

8.2.9.3.4.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

L'impegno non risulta direttamente collegato a vincoli di condizionalità.

La pertinente pratica di inverdimento “diversificazione colturale” si applica alle aziende con almeno 10 ettari di seminativi. Fatti salvi i casi di deroga, essa prevede che se la superficie a seminativo è compresa fra 10 e 30 ettari devono essere presenti almeno 2 colture, la principale delle quali può occupare fino al 75% dei seminativi; se i seminativi superano i 30 ettari devono essere presenti almeno 3 colture, delle quali la principale può occupare fino al 75% dei seminativi e le due principali fino al 95% dei seminativi.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti.

--

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

8.2.9.3.4.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nelle aziende aderenti all'azione, prima dell'assunzione dell'impegno, l'incidenza media della coltura principale era uguale o superiore al 75% dei seminativi.

8.2.9.3.4.10.1.6. Azione 3 Impegno 1: Realizzare inerbimenti multifunzionali e gestirli secondo le modalità richieste

8.2.9.3.4.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCCA1: richiede la costituzione/non eliminazione di fasce tampone inerbite di 5 metri di larghezza lungo i corsi d'acqua.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

8.2.9.3.4.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica ordinaria non contempla la realizzazione e la gestione favorevole all'ambiente di superfici inerbite ai bordi dei campi coltivati.

--

8.2.9.3.4.10.1.7. Azione 3 Impegno 2: Divieto di trattamenti e fertilizzazioni, di presenza di rifiuti e di utilizzo per il transito

8.2.9.3.4.10.1.7.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

8.2.9.3.4.10.1.7.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica ordinaria non contempla la realizzazione e la gestione favorevole all'ambiente di superfici inerbite ai bordi dei campi coltivati .
--

8.2.9.3.5. 10.1.5 Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione promuove l'adozione di tecniche agronomiche a bassa emissività per la distribuzione in campo di materiali organici non palabili (effluenti zootecnici, frazioni non palabili da separazione meccanica solido/liquido di effluenti zootecnici e di altre matrici organiche, anche digerite), purché di origine aziendale. L'operazione risponde al *Fabbisogno F12 (Limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili da parte delle attività agricole)* concorrendo in via prioritaria a ridurre le emissioni in atmosfera di gas serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura (*focus area 5D*) e secondariamente a migliorare la gestione delle risorse idriche e dei fertilizzanti (*focus area 4B*).

Nella pratica ordinaria, per la distribuzione in campo degli effluenti sono impiegati serbatoi dotati di un piatto deviatore che genera un'elevata frantumazione del getto, provocando rilasci azotati che costituiscono una quota significativa delle emissioni ammoniacali in atmosfera derivanti dall'attività agricola. Il loro abbattimento mediante le tecniche di distribuzione oggetto del sostegno aumenta l'efficienza d'uso del fertilizzante, mitigando il rischio potenziale di contaminazione delle altre matrici ambientali (acqua, suolo) e riducendo l'impatto odorigeno. Poiché l'ammoniaca è uno dei precursori del particolato PM10, e considerato il carattere innovativo delle tecniche di distribuzione oggetto del sostegno, l'operazione riveste un ruolo rilevante nei confronti degli *Obiettivi trasversali "Ambiente"*, *"Mitigazione cambiamenti climatici"* e *"Innovazione"*. L'operazione concorre infatti al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni acidificanti, in particolare l'ammoniaca, previsti a protezione dell'ambiente e della salute umana dalla Direttiva 2001/81/CE, recepita in Italia dal decreto legislativo 171/2004.

I materiali organici devono essere distribuiti nel rispetto dei massimali di azoto zootecnico vigenti.

L'operazione si articola nelle azioni:

- azione 1: Distribuzione di effluenti con interrimento immediato;
- azione 2: Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande.

Azione 1 : Distribuzione di effluenti con interrimento immediato. I beneficiari devono rispettare gli impegni di seguito elencati, di cui è illustrata anche la valenza ambientale:

1. Effettuare tutte le distribuzioni di effluenti non palabili di produzione aziendale sui terreni oggetto dell'impegno utilizzando un'attrezzatura in grado di interrare direttamente il materiale distribuito nello strato di terreno interessato dalle lavorazioni, provvedendo alla chiusura del solco in cui il materiale stesso è stato depositato. Ciò permette di ridurre notevolmente le emissioni ammoniacali generate dall'effluente, rispetto all'ordinaria distribuzione superficiale con piatto deviatore.
2. Non utilizzare fanghi di depurazione. Ciò al fine di evitare rischi di contaminazione dei terreni agricoli (*impegno non compensato*).
3. Comunicare all'Ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni in campo, nonché i terreni oggetto delle stesse, sia in caso di gestione in proprio che in caso di ricorso a prestatori esterni di servizi (*impegno non compensato*).

4. Annotare le operazioni di distribuzione, nonché i terreni oggetto delle stesse, in un apposito Registro delle Fertilizzazioni che deve essere conservato in azienda per l'intera durata dell'impegno (*impegno non compensato*).
5. Conservare in azienda per l'intera durata dell'impegno l'eventuale documentazione relativa al ricorso a prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti).(*impegno non compensato*)

L'impegno è di durata quinquennale, non vincolato ad appezzamenti fissi (art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013), è alternativo all'azione 2 ed è abbinabile all'operazione 10.1.3 "Tecniche di agricoltura conservativa" - Azione 1.

Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno.

Azione 2 : Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande. I beneficiari devono rispettare gli impegni di seguito elencati, di cui è illustrata anche la valenza ambientale/agronomica:

1. Effettuare tutte le distribuzioni di effluente non palabile sui terreni oggetto dell'impegno utilizzando una macchina per l'interramento del materiale sottocotico quando il terreno sia inerbito, ovvero una macchina dotata di serbatoio a pressione atmosferica attrezzato per la distribuzione rasoterra in bande quando il terreno sia inerbito oppure sia oggetto di impegno nell'ambito dell'operazione 10.1.3 - Azione 2. Ciò permette di ridurre notevolmente le emissioni ammoniacali generate dall'effluente, rispetto all'ordinaria distribuzione superficiale con piatto deviatore.
2. Non utilizzare fanghi di depurazione. Ciò al fine di evitare rischi di contaminazione dei terreni agricoli (*impegno non compensato*).
3. Comunicare all'Ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni in campo, nonché i terreni oggetto delle stesse, sia in caso di gestione in proprio che in caso di ricorso a prestatori esterni di servizi (*impegno non compensato*).
4. Annotare le operazioni di distribuzione, nonché i terreni oggetto delle stesse, in un apposito Registro delle Fertilizzazioni che deve essere conservato in azienda per l'intera durata dell'impegno (*impegno non compensato*).
5. Conservare in azienda per l'intera durata dell'impegno l'eventuale documentazione relativa al ricorso a prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti) (*impegno non compensato*).

L'impegno è di durata quinquennale, non vincolato ad appezzamenti fissi (art. 47 del Regolamento (UE) 1305/2013), è alternativo all'azione 1 ed è abbinabile all'operazione 10.1.3 - Azione 2.

Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno.

L'operazione è strettamente connessa all'operazione 4.1.3 (Interventi per la riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca in atmosfera), che riguarda la fase iniziale di stoccaggio, trattamento e movimentazione degli effluenti.

8.2.9.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è erogato sotto forma di un pagamento annuale per ettaro destinato a compensare i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti, valutati rispetto alle pratiche ordinarie di distribuzione dei fertilizzanti organici non palabili (piatto deviatore) in termini di energia consumata e di tempo per la distribuzione, a parità di azoto distribuito.

Sono state prese in considerazione, inoltre, eventuali interferenze con i vincoli di *baseline* e con le pratiche di “inverdimento” di cui all'art. 43 del regolamento (UE) n.1307/2013.

8.2.9.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Gli impegni previsti dall'operazione sono connessi all'attuazione della Direttiva quadro sulle Acque 2000/60/CE, della Direttiva nitrati 91/676/CEE, nonché dei relativi atti attuativi nazionali e regionali.

8.2.9.3.5.4. Beneficiari

I beneficiari sono agricoltori singoli o associati.

8.2.9.3.5.5. Costi ammissibili

Costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti, valutati rispetto alle pratiche ordinarie di distribuzione dei fertilizzanti organici (piatto deviatore) in termini di energia consumata e di tempo per la distribuzione, a parità di azoto distribuito.

8.2.9.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione si applica sull'intero territorio regionale.

Possono essere oggetto dell'impegno i soli terreni in conduzione al beneficiario, per una superficie minima di 1 ettaro.

Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti).

L'azienda deve rispettare la vigente normativa regionale in applicazione della Direttiva Nitrati, sia in termini di stoccaggio che di superfici utili allo spandimento.

Azione 1. Sono ammissibili all'aiuto le superfici non inerbite. Sono escluse le superfici oggetto dell'azione 10.1.3/2 (Semina su sodo).

Le superfici oggetto di impegno possono essere anche oggetto dell'azione 10.1.3/1 (Minima lavorazione). Ai sensi dell'art. 11 del reg. (UE) 808/2014, i rispettivi impegni possono essere combinati sulla stessa superficie in quanto compatibili e complementari. La loro combinazione determina il cumulo degli aiuti senza variazioni nella giustificazione dei pagamenti.

Azione 2. Sono ammissibili all'aiuto le superfici inerbite e le superfici non inerbite oggetto di impegno nell'ambito dell'azione 10.1.3/2 (semina su sodo). Le due azioni possono pertanto essere attuate entrambe

nella medesima azienda beneficiaria, in quanto si applicano su tipologie di colture differenti che afferiscono a terreni diversi e quindi non si cumulano sulla medesima superficie.

8.2.9.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Potranno essere attribuiti i seguenti criteri di priorità:

- terreni ricadenti in ZVN;
- ettari di SAU oggetto dell'impegno;
- soggetto che ha beneficiato delle attività di consulenza di cui alla sottomisura 2.1 (consulenza per l'ottimizzazione della fertilizzazione, per l'ottimizzazione della dieta degli animali, per il miglioramento delle prestazioni ambientali delle aziende agricole);
- soggetti che presentano progetti integrati tra questa operazione e almeno una delle operazioni di cui alla Sottomisura 2.1 Consulenza per il miglioramento delle prestazioni ambientali delle aziende agricole e/o alla operazione 4.1.3 Interventi per la riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca in atmosfera;
- interventi sinergici con le azioni sviluppate nell'ambito della partecipazione della Regione Piemonte al programma europeo LIFE;
- interventi coordinati sul territorio nell'ambito della sottomisura 16.5.

8.2.9.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli importi annui del sostegno *sono i seguenti*:

Azione 1 (distribuzione tramite interrimento immediato): 300 euro/ettaro

Gli aiuti sono cumulabili sulla stessa superficie con gli impegni dell'Azione 10.1.3/1 (minima lavorazione). La loro combinazione con il cumulo del sostegno non comporta variazioni nella giustificazione dei pagamenti.

Azione 2 (distribuzione sottocotico o rasoterra in bande): 70 euro/ettaro

Gli impegni sono compatibili a livello aziendale ma non cumulabili sulla stessa superficie con gli impegni dell'azione 2 dell'Operazione 10.1.3/2 (semina su sodo), in quanto svolti su colture differenti.

8.2.9.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

In relazione alla valutazione del rischio effettuata dall'Organismo Pagatore, in assenza di interventi simili nella passata programmazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]" per la misura 10, i rischi (R) sono i seguenti:
R3- Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica.

Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 del reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

R5- Complessità della verifica e controllo degli impegni.

La comunicazione preventiva dell'avvio delle operazioni di distribuzione in campo e la disponibilità della macchina non garantiscono l'effettivo svolgimento dell'operazione secondo le modalità previste dall'impegno.

La possibilità di variare annualmente le superfici oggetto di impegno nell'ambito delle singole azioni 1 e 2 rende complessa la verifica del rispetto dei criteri di variazione, nonché della superficie ammessa a premio. I controlli ispettivi in campo durante le operazioni di distribuzione potrebbero rivestire un'elevata onerosità.

R8 – Adeguatezza dei sistemi informativi.

L'ammissibilità all'aiuto dei soli effluenti non palabili di origine aziendale richiede un interscambio dati con l'applicativo informatico per la presentazione delle Comunicazioni di utilizzo agronomico ai sensi del Regolamento reg. 10/R/2011 e s.m.i., che definisce quantità e qualità dei materiali disponibili in azienda.

R9 – Corretta gestione della domanda di pagamento.

La possibilità di abbinare questa misura con altri impegni agro-climatico-ambientali determina il rischio di superamento dei massimali di misura.

8.2.9.3.5.9.2. Misure di attenuazione

R3- Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica.

Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R5- Complessità della verifica e controllo degli impegni.

L'attività di controllo sul rispetto degli impegni sarà attuata tramite verifiche ispettive in campo durante le operazioni di distribuzione e attraverso la costituzione di un Registro delle fertilizzazioni accessibile online. Nelle fatture dei contoterzisti dovrà essere indicato il mezzo utilizzato e la tecnica di distribuzione adottata. La verifica del rispetto dei criteri di variazione, nonché della superficie ammessa a premio, sarà svolta in modo automatizzato sul 100% delle pratiche sulla base dei dati presenti nel Piano culturale del fascicolo aziendale.

R8 – Adeguatezza dei sistemi informativi

Verrà sviluppato il necessario interscambio dati tra il sistema gestionale PSR e l'applicativo informatico per la presentazione delle Comunicazioni di utilizzo agronomico ai sensi del Regolamento reg. 10/R/2011 e s.m.i.

R9 – Corretta gestione della domanda di pagamento

Nelle domande di pagamento verranno implementati controlli informatizzati per la verifica del rispetto dei massimali regolamentari, ovvero dell'abbattimento di eventuali sforamenti.

8.2.9.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

La gestione della misura dovrà attuarsi con modalità, sviluppate nel dettaglio nei documenti attuativi, rispondenti alle esigenze di controllo di cui sopra. Notevole supporto alla verificabilità degli impegni verrà in ogni caso fornito dall'informatizzazione dei controlli incrociati tra le banche dati disponibili.

8.2.9.3.5.9.4. *Impegni agro-climatico-ambientali*

8.2.9.3.5.9.4.1. Azione 1 Impegno 1. Distribuire effluenti non palabili con macchine che interrano direttamente il materiale e chiudono il solco

8.2.9.3.5.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica della disponibilità delle macchine necessarie alla distribuzione, sulla base del possesso in proprio o di pre-contratti con prestatori esterni di servizi, e della comunicazione preventiva di avvio delle operazioni in campo.

8.2.9.3.5.9.4.2. Azione 1 Impegno 2. Non utilizzare fanghi di depurazione

8.2.9.3.5.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica dei soggetti titolari di autorizzazione all'utilizzo agronomico di fanghi di depurazione ai sensi del D. Lgs. 99/92, e verifica tramite il Registro delle Operazioni di campo.

8.2.9.3.5.9.4.3. Azione 1 Impegno 3. Comunicare l'avvio delle operazioni in campo (impegno non compensato)

8.2.9.3.5.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, confronto tra i dati del Registro delle Fertilizzazioni e il db contenente le comunicazioni di avvio delle Operazioni di campo inviate in modalità informatica

8.2.9.3.5.9.4.4. Azione 1 Impegno 4. Tenuta e conservazione di un Registro delle Fertilizzazioni. (impegno non compensato)

8.2.9.3.5.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica del Registro delle Fertilizzazioni, disponibile in modalità informatica.

8.2.9.3.5.9.4.5. Azione 1 Impegno 5. Conservazione dell'eventuale documentazione sul ricorso a contoterzisti (impegno non compensato)

8.2.9.3.5.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica in azienda.

8.2.9.3.5.9.4.6. Azione 2 Impegno 1. Distribuire gli effluenti non palabili con macchine per la distribuzione rasoterra in bande

8.2.9.3.5.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica della disponibilità delle macchine necessarie alla distribuzione, sulla base del possesso in proprio o di pre-contratti con prestatori esterni di servizi, e verifica in azienda sulla base della comunicazione preventiva di avvio delle operazioni in campo.

8.2.9.3.5.9.4.7. Azione 2 Impegno 2. Non utilizzare fanghi di depurazione

8.2.9.3.5.9.4.7.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica dei soggetti titolari di autorizzazione all'utilizzo agronomico di fanghi di depurazione ai sensi del D. Lgs. 99/92, e verifica tramite il Registro delle Fertilizzazioni.

8.2.9.3.5.9.4.8. Azione 2 Impegno 3. Comunicare l'avvio delle operazioni in campo (impegno non compensato)

8.2.9.3.5.9.4.8.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, confronto tra i dati del Registro delle Fertilizzazioni e il db contenente le comunicazioni di avvio delle operazioni di campo inviate in modalità informatica.

8.2.9.3.5.9.4.9. Azione 2 Impegno 4. Tenuta e conservazione di un Registro delle Fertilizzazioni. (impegno non compensato)

8.2.9.3.5.9.4.9.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica del Registro delle Fertilizzazioni è disponibile in modalità informatica.

8.2.9.3.5.9.4.10. Azione 2 Impegno 5. Conservazione dell'eventuale documentazione sul ricorso a contoterzisti (impegno non compensato)

8.2.9.3.5.9.4.10.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica in azienda.

8.2.9.3.5.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli elementi di riferimento sono specificati per ogni impegno negli appositi riquadri.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

I requisiti minimi sono specificati per ogni impegno negli appositi riquadri.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Metodo utilizzato: le tecniche ordinarie di spandimento dei reflui sono state confrontate con le tecniche di

interramento immediato sui seminativi (azione 1) e con la distribuzione rasoterra in bande sui prati (azione 2).

Fonte dati: per il cantiere interrimento immediato il listino prezzi provincia di Vercelli 2014; per il cantiere rasoterra in bande i risultati delle prove CRPA Reggio Emilia 2002, estrapolando la capacità di lavoro (ettaro/ora) ed aggiornando i costi secondo i tariffari FIMAV 2012 e provincia Vercelli 2014.

È esclusa la possibilità di doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013, in quanto non si ravvisano sovrapposizioni con gli impegni dell'operazione.

8.2.9.3.5.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.5.10.1.1. Azione 1 Impegno 1. Distribuire effluenti non palabili con macchine che interrano direttamente il materiale e chiudono il solco

8.2.9.3.5.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Atto A4– CGO 1. Direttiva 676/91/CEE (Direttiva Nitrati), D.M. 7/4/2006 e Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: tecniche di distribuzione degli effluenti non palabili; sui seminativi interrimento entro 24 h dalla distribuzione.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007:

tecniche di distribuzione degli effluenti non palabili.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.5.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Solitamente si usa un serbatoio con piatto deviatore, generando un'elevata frantumazione del getto; sui seminatrici, l'interramento viene svolto entro 48-72 h dalla distribuzione.

8.2.9.3.5.10.1.2. Azione 1 Impegno 2. Non utilizzare fanghi di depurazione

8.2.9.3.5.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.5.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nelle aziende zootecniche, disponendo già di matrici organiche aziendali, solitamente non si utilizzano fanghi di depurazione.

8.2.9.3.5.10.1.3. Azione 1 Impegno 3. Comunicare l'avvio delle operazioni in campo (impegno non compensato)

8.2.9.3.5.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti

--

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.5.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratica ordinaria non viene effettuata la comunicazione preventiva degli spandimenti
--

8.2.9.3.5.10.1.4. Azione 1 Impegno 4. Tenuta e conservazione di un Registro delle Fertilizzazioni. (impegno non compensato)

8.2.9.3.5.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU.
--

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.
--

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.5.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratica ordinaria non sempre viene tenuto un registro delle fertilizzazioni

8.2.9.3.5.10.1.5. Azione 1 Impegno 5. Conservazione dell'eventuale documentazione sul ricorso a contoterzisti (impegno non compensato)

8.2.9.3.5.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.5.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinenti

8.2.9.3.5.10.1.6. Azione 2 Impegno 1. Distribuire gli effluenti non palabili con macchine per la distribuzione rasoterra in bande

8.2.9.3.5.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Atto A4– CGO 1. Direttiva 676/91/CEE (Direttiva Nitrati), D.M. 7/4/2006 e Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: tecniche di distribuzione degli effluenti non palabili.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: tecniche di distribuzione degli effluenti non palabili.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.5.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Solitamente si usa un serbatoio con piatto deviatore, generando un’elevata frantumazione del getto.

8.2.9.3.5.10.1.7. Azione 2 Impegno 2. Non utilizzare fanghi di depurazione

8.2.9.3.5.10.1.7.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.

--

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.5.10.1.7.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nelle aziende zootecniche, disponendo già di matrici organiche aziendali, solitamente non si utilizzano fanghi di depurazione.
--

8.2.9.3.5.10.1.8. Azione 2 Impegno 3. Comunicare l'avvio delle operazioni in campo (impegno non compensato)

8.2.9.3.5.10.1.8.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.5.10.1.8.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratica ordinaria non viene effettuata la comunicazione preventiva degli spandimenti

8.2.9.3.5.10.1.9. Azione 2 Impegno 4. Tenuta e conservazione di un Registro delle Fertilizzazioni. (impegno non compensato)

8.2.9.3.5.10.1.9.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.5.10.1.9.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratica ordinaria non sempre viene tenuto un registro delle fertilizzazioni

8.2.9.3.5.10.1.10. Azione 2 Impegno 5. Conservazione dell'eventuale documentazione sul ricorso a contoterzisti (impegno non compensato)

8.2.9.3.5.10.1.10.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non previste

8.2.9.3.5.10.1.10.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non previste

8.2.9.3.6. 10.1.6. Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

Con la riduzione della presenza umana e la rinaturalizzazione della collina e della montagna si sono create le condizioni per la diffusione del lupo, ormai presente su tutto l'arco alpino piemontese e nelle zone collinari a vocazione zootecnica come anche nelle zone urbanizzate (collina e pianura torinese). A seguito dell'aumento del numero di esemplari di lupo e degli ibridi derivanti dall'incrocio con i cani ed il maggiore avvicinamento agli insediamenti umani ed agli allevamenti si è verificata maggior aggressività nei confronti del bestiame, con conseguente predazione sui pascoli di 500/600 capi di bestiame/anno.

Occorre quindi prevedere un'operazione che, utilizzando gli strumenti di prevenzione degli attacchi sperimentati con specifico progetto, quali la custodia continua, l'uso di specifiche recinzioni elettrificate per il ricovero notturno e l'impiego di cani da difesa del bestiame, aiuti gli agricoltori a convivere con la presenza dei predatori, evitando comportamenti lesivi nei confronti di questi ultimi ed il progressivo abbandono dei pascoli, in primis quelli più impervi ed isolati, privi di strutture per il ricovero notturno. L'attuazione dell'operazione risponde ai fabbisogni del PSR regionale, e in modo principale alla Priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale P4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" ed in particolare alla focus area 4a "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa", come indicato di seguito:

- fabbisogni da analisi SWOT del PSR del Piemonte: n.10 Prevenire/ripristinare i danni legati a rischi climatici, sanitari, fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici.
- Obiettivi del PSR del Piemonte: n. 2 Contribuire alla gestione sostenibile delle risorse naturali e all'azione per il clima.
- Obiettivi trasversali: Ambiente
- Priorità: P4
- Focus area principale: 4c
- Focus area secondario: 4a, 5e

Per avere diritto al premio gli allevatori si impegnano per 5 anni ad adottare i seguenti sistemi di difesa per il bestiame condotto al pascolo in collina e montagna:

1. Aderire all'operazione 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli"

- Valenza ambientale: l'esecuzione del presente impegno è di ausilio allo svolgimento degli impegni dell'operazione 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli" e quindi ne riveste la medesima valenza ambientale.

2. Montaggio reti elettrificate: Trasporto e montaggio di pali e specifiche reti elettrificate, alimentate da batterie ricaricate con pannelli fotovoltaici, dimensionate in relazione al numero di capi per il ricovero notturno del bestiame (con esclusione delle recinzioni monofilo utilizzate per la gestione turnata del pascolo), spostamento della recinzione tra settori di pascolo ogni 10 giorni;

- Valenza ambientale: lo spostamento della recinzione evita la permanenza prolungata del bestiame in

una medesima area e, di conseguenza, l'eccesso di concentrazione delle deiezioni.

3. Impiego di cani da guardiania: presenza di cani da guardiania appartenenti alle razze da difesa del bestiame dal lupo, in rapporto di 1 ogni 100 capi, con un minimo di 2 cani per mandria o gregge; qualora siano presenti più di 800 capi è ammessa la presenza di almeno 8 cani.

- Valenza ambientale: la mancata attivazione dei sistemi di difesa provoca l'abbandono progressivo dei pascoli a causa dell'aumento del numero dei predatori, di conseguenza si ha la mancata conservazione della cotica erbosa e del miglioramento floristico ottenuti mediante lo sfruttamento delle superfici a pascolo.

4. Custodia continuativa: presenza continua in alpe dell'allevatore, della famiglia o di suo personale dipendente per la custodia del gregge/mandria.

- Valenza ambientale: la mancata attivazione dei sistemi di difesa provoca l'abbandono progressivo dei pascoli a causa dell'aumento del numero dei predatori, di conseguenza si ha la mancata conservazione della cotica erbosa e del miglioramento floristico ottenuti mediante lo sfruttamento delle superfici a pascolo.

Gli allevatori che aderiscono all'operazione 10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono" e hanno la sede aziendale o i pascoli in Comuni con pregresse predazioni da canidi possono derogare dall'adesione all'operazione 10.1.9 e si impegnano per 5 anni ad adottare i sistemi di difesa per il bestiame condotto al pascolo in collina e montagna di cui al punto 3 (Impiego di cani da guardiania) e al punto 4 (Custodia continuativa).

E' previsto il rispetto degli impegni dell'operazione per un periodo di cinque anni, al termine dei quali sono possibili proroghe annuali.

Ai beneficiari sarà fornita adeguata formazione al fine di acquisire le conoscenze e le informazioni necessarie per attuare gli impegni connessi all'operazione.

8.2.9.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo ad ettaro di pascolo gestito secondo gli impegni dell'operazione al fine di compensare in parte i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti. Viene compensato il costo della manodopera per il trasporto, il montaggio e lo spostamento periodico delle reti elettrificate per il ricovero notturno e la presenza continuativa dell'allevatore (o suo dipendente).

8.2.9.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori

nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

8.2.9.3.6.4. Beneficiari

Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino che aderiscono per cinque anni agli impegni ed alle prescrizioni previsti dalla presente operazione ed all'operazione 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli".

Allevatori singoli o associati che aderiscono all'operazione 10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono" e hanno la sede aziendale ed i pascoli in Comuni con pregresse predazioni da canidi.

8.2.9.3.6.5. Costi ammissibili

Costi aggiuntivi e mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti (articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013): l'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro, sulla base di quanto descritto nell'allegato documento di giustificazione dei premi.

Costi relativi alla messa in atto di sistemi di difesa del bestiame.

Viene compensato il costo della manodopera per il trasporto, il montaggio, lo smontaggio ed il rimontaggio ogni 10 gg. delle recinzioni notturne elettrificate e la presenza continuativa sui pascoli.

Nell'ambito della sottomisura 4.4 "Investimenti non produttivi" vengono riconosciute le spese di acquisto dei cani da difesa e delle recinzioni elettrificate, collegate a questa operazione (10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani").

Per il dettaglio dei costi considerati si rinvia al paragrafo 8.2.9.3.6.10.

8.2.9.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

La superficie richiesta a premio con la domanda iniziale deve essere assoggettata agli impegni indicati in precedenza, mantenuta per almeno 5 anni, e può diminuire fino ad un massimo del 20% nel periodo di impegno.

Nel caso di pascoli ricadenti in zona montana il richiedente deve impegnarsi per almeno 5 anni ad eseguire gli impegni dell'operazione senza legami a particelle fisse, secondo la possibilità e le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 47 del reg.(UE) 1305/2013.

La condizione di ammissibilità è la seguente:

- aderire all'operazione 10.1.9. "Gestione eco-sostenibile dei pascoli", al fine di poter dimensionare e gestire i sistemi di difesa in base alla grandezza del gregge/mandria, dei carichi di bestiame rispetto alle superfici e della turnazione delle stesse;
- gli allevatori che aderiscono all'operazione 10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono" e hanno la sede aziendale o i pascoli in Comuni con pregresse predazioni da canidi possono derogare dall'adesione all'operazione 10.1.9;
- i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina ed appartenere alle razze: Cane da pastore Maremmano-

Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei, Cane da pastore del Caucaso.

Per poter essere ammesse le domande aderenti all'operazione devono riguardare un premio annuo di almeno 300€ per azienda.

Il premio è cumulabile con il premio dell'operazione 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli", in quanto i costi di questa operazione derivano dall'applicazione di impegni distinti e specifici da attivare per la difesa del bestiame, rispetto agli impegni obbligatori per la gestione eco-sostenibile dei pascoli. La mancata attivazione dei sistemi di difesa provoca l'abbandono progressivo dei pascoli in presenza dell'aumento del numero dei predatori.

8.2.9.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Ove necessario potranno essere applicati procedure di selezione secondo l'art. 49 del reg. (UE) 1305/2013. In particolare potranno essere attribuiti punteggi in relazione all'appartenenza delle superfici a zone considerate prioritarie sotto l'aspetto ambientale e/o secondo l'appartenenza della sede aziendale alle zone rurali individuate dal PSR e/o alla ricadenza della superficie oggetto di impegno nelle zone altimetriche collina e montagna.

8.2.9.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I premi riferiti all'operazione "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani" sono i seguenti:

Zona altimetrica e premio ad ettaro

- Collina: 50 euro
- Montagna: 50euro

I premi ad ettaro di questa operazione sono cumulati con quelli previsti dall'operazione 10.1.9 "Gestione eco-compatibile dei pascoli" sulla stessa superficie.

Zona altimetrica e premio ad ettaro cumulato

- Collina: 170 euro
- Montagna: 160 euro

Cumulabilità con altre operazioni/misure: allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono (sostegno per UBA), indennità compensativa nelle zone montane (cumulabile sulla stessa superficie), difesa del bestiame dalla predazione da canidi nei pascoli (Operazione 4.4.2: contributo in conto capitale).

8.2.9.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

A seguito della verifica svolta da O.P., alla luce dell'esperienza della passata programmazione e al piano di contenimento del tasso di errore, in relazione agli ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors -

Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 (EAFRD) per la misura 10 e loro riferimenti all'operazione 10.1.6, si rilevano i seguenti rischi:

R3 Sistemi di controllo e adeguati controlli: Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 del reg. (UE) 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero richiedere aggiornamenti e/o modifiche.

R5 Rischi connessi alla difficoltà di attuazione o di verifica/controllo: La verifica delle dimensioni del gregge/mandria ed il rispetto del carico di bestiame rispetto alle superfici potrebbe presentare un certo grado di rischio a causa della “stagionalità” dell’operazione.

R7 Procedure di selezione dei beneficiari: Il raggiungimento degli obiettivi della focus area pertinente alla biodiversità potrebbe richiedere l'applicazione a zone prioritarie da un punto di vista ambientale.

R8 Adeguatezza dei sistemi informativi: Il rischio può consistere nella corretta determinazione delle superfici ammissibili a premio e/o nel grado di aggiornamento delle banche dati disponibili.

R9 Domande di pagamento: Il rischio potrebbe essere rappresentato nel controllo della variazione delle superfici sotto impegno nel corso del quinquennio.

8.2.9.3.6.9.2. Misure di attenuazione

Mitigazione del rischio R3 Sistemi di controllo e adeguati controlli: Presenza di un sistema informativo unico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento basato anche su percorsi guidati di compilazione.

Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

Mitigazione del rischio R5 Rischi connessi alla difficoltà di attuazione o di verifica/controllo: Il rispetto dei carichi è richiesto per intervalli e quindi consente maggiore flessibilità e possibilità di controllo.

La verifica del bestiame è effettuata mediante controllo dei modelli 7 di trasferimento capi/ dichiarazione di pascolo (pascolo intracomunale), con controlli in loco ed in stalla per la verifica dell'effettivo spostamento dei capi. La verifica delle superfici deve essere effettuata mediante SIGC. Mediante i controlli in loco durante il periodo di pascolamento viene verificato il rispetto degli impegni tecnici relativi a numero capi, carichi, presenza di specifica recinzione elettrificata, cani da difesa, presenza continuativa in alpe, spostamenti recinzione in funzione della turnazione.

In caso di esiti dei controlli in loco che registrino un elevato numero di inadempienze potrà essere aumentata l’incidenza dei controlli in campo.

Il sistema di penalità delle inadempienze deve prevedere una notevole gradualità per tenere conto delle potenziali violazioni.

Mitigazione del rischio R6: Rischi connessi all'ammissibilità al sostegno: Nelle disposizioni attuative occorre tenere conto della verifica delle condizioni di ammissibilità utilizzando i sistemi informativi (compreso il telerilevamento).

Mitigazione del rischio R7: Procedure di selezione dei beneficiari: Le zone individuate come prioritarie vanno incrociate con la superficie dichiarata nelle domande di aiuto.

Mitigazione del rischio R8: Adeguatezza dei sistemi informativi: Le domande verranno sottoposte alle verifiche del SIGC per le superfici ed alle banche dati per l'identificazione degli animali. La verifica del carico di bestiame è effettuata mediante controllo dati dei modelli 7 di trasferimento capi/dichiarazione di pascolo (pascolo intracomunale).

Mitigazione del rischio R9: Domande di pagamento: L'andamento degli impegni nei 5 anni deve essere

verificato di anno in anno con i controlli amministrativi mediante il sistema informativo e con i controlli in loco.

8.2.9.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni dell'operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

- Amministrativo sul 100% delle domande.
- In loco: a) documentale, ad esempio mediante verifiche del registro di stalla aziendale, b) visivo (numero capi, carichi, presenza recinzione elettrificata, cani da difesa, presenza continuativa in alpe, spostamenti recinzione in funzione della turnazione).

Si terrà conto delle osservazioni derivanti dagli audit della Commissione e della Corte dei Conti europea.

8.2.9.3.6.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.6.9.4.1. Impegno 1 Aderire all'operazione 10.1.9. "Gestione eco-sostenibile dei pascoli"

8.2.9.3.6.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Vedi paragrafo 8.2.9.3.9.9.4. "Impegni agro-climatico-ambientali - Metodi di verifica degli impegni" per ogni impegno previsto nell'operazione 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli".

8.2.9.3.6.9.4.2. Impegno 2 Montaggio per il ricovero notturno del bestiame di specifiche reti elettrificate

8.2.9.3.6.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

In loco a campione visivo: presenza di recinzioni per il ricovero notturno del bestiame.

8.2.9.3.6.9.4.3. Impegno 3 Presenza di cani da guardiania appartenenti alle razze da difesa del bestiame dal lupo

8.2.9.3.6.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Documentale sul 100% delle domande della presenza dei cani tramite certificazione dell'anagrafe canina.

In loco a campione visivo: presenza dei cani nel numero previsto dall'operazione

8.2.9.3.6.9.4.4. Impegno 4 Presenza continua in alpe dell'allevatore, della famiglia o di suo personale per la custodia del gregge/mandria

8.2.9.3.6.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

In loco a campione visivo: presenza continua in alpe dell'allevatore, della famiglia o di suo personale dipendente per la custodia del gregge/mandria.

8.2.9.3.6.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Vedere sezione: 8.2.9.3.6.10.1, sviluppata per singolo impegno.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Vedere sezione: 8.2.9.3.6.10.1, sviluppata per singolo impegno.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

1. Aderire all'operazione 10.1.9 “Gestione eco-sostenibile dei pascoli”:

- Costi aggiuntivi e/o mancati redditi degli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti: Vedi paragrafo 8.2.9.3.9.10. “Informazioni specifiche della misura”, per l’operazione 10.1.9 “Gestione eco-sostenibile dei pascoli”. Non compensato.
- Interazioni con inverdimento (reg. UE 1307/2013, art 43 e seguenti) e sostegno accoppiato (reg. UE 1307/2013, art. 52): Vedi paragrafo 8.2.9.3.9.10. “Informazioni specifiche della misura”, per l’operazione 10.1.9 “Gestione eco-sostenibile dei pascoli”.

2. Montaggio reti elettrificate:

- Costi aggiuntivi e/o mancati redditi degli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti: trasporto, montaggio, smontaggio e rimontaggio delle reti elettrificate per il ricovero notturno. Il costo viene compensato forfettariamente nell'impegno orario del personale impegnato nel turno di custodia notturno (vedi impegno 4 "custodia continuativa")
- Interazioni con inverdimento (reg. UE 1307/2013, art 43 e seguenti) e sostegno accoppiato (reg. UE 1307/2013, art. 52): NO

3. Impiego di cani da guardiania:

- Costi aggiuntivi e/o mancati redditi degli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti: Non compensato.
- Interazioni con inverdimento (reg. UE 1307/2013, art 43 e seguenti) e sostegno accoppiato (reg. UE 1307/2013, art. 52): NO

4. Custodia continuativa:

- Costi aggiuntivi e/o mancati redditi degli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti: compensato: impegno orario del personale nello svolgimento di un turno notturno di custodia. Comprende forfettariamente il montaggio e smontaggio delle reti elettrificate
- Interazioni con inverdimento (reg. UE 1307/2013, art 43 e seguenti) e sostegno accoppiato (reg. UE 1307/2013, art. 52): NO

Metodologia di calcolo del livello di aiuto:

calcolo dei maggiori costi sostenuti per la messa a punto dei sistemi di difesa.

Maggiori Costi/minori ricavi considerati:

maggior impegno dell'allevatore per il montaggio delle recinzioni elettrificate per il ricovero notturno; presenza in alpe dell'allevatore o familiari o collaboratori per la custodia notturna.

Fonti riferite specificamente all'operazione (per le fonti generali si rimanda al relativo capitolo):

Giudizi di esperti (aziende pilota – Ipla: casi studio per il monitoraggio ambientale in itinere del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013). Costi del personale agricolo da contratto nazionale (Confagricoltura Piemonte).

Riferimenti:

PSR 2014-2020, Documento di giustificazione economica dei premi.

Certificatore:

DEMM (Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi)- Università di Milano.

8.2.9.3.6.10.1. *Impegni agro-climatico-ambientali*

8.2.9.3.6.10.1.1. Impegno 1 Aderire all'operazione 10.1.9. "Gestione eco-sostenibile dei pascoli"

8.2.9.3.6.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Vedi paragrafo 8.2.9.3.9.10.1. "Impegni agro-climatico-ambientali - Livello di riferimento" per ogni impegno previsto nell'operazione 10.1.9. "Gestione eco-sostenibile dei pascoli".

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Vedi paragrafo 8.2.9.3.9.10.1. "Impegni agro-climatico-ambientali - Livello di riferimento" per ogni impegno previsto nell'operazione 10.1.9. "Gestione eco-sostenibile dei pascoli".

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Vedi paragrafo 8.2.9.3.9.10.1. "Impegni agro-climatico-ambientali - Livello di riferimento" per ogni impegno previsto nell'operazione 10.1.9. "Gestione eco-sostenibile dei pascoli".

Attività minime

Vedi paragrafo 8.2.9.3.9.10.1. "Impegni agro-climatico-ambientali - Livello di riferimento" per ogni impegno previsto nell'operazione 10.1.9. "Gestione eco-sostenibile dei pascoli".

8.2.9.3.6.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Vedi paragrafo 8.2.9.3.9.10.1. "Impegni agro-climatico-ambientali - Livello di riferimento" per ogni impegno previsto nell'operazione 10.1.9. "Gestione eco-sostenibile dei pascoli".

8.2.9.3.6.10.1.2. Impegno 2 Montaggio per il ricovero notturno del bestiame di specifiche reti elettrificate

8.2.9.3.6.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non previsto.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsto

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsto

Attività minime

Non previsto

8.2.9.3.6.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica ordinaria consiste nel lasciare il bestiame libero sul pascolo anche nelle ore notturne.

8.2.9.3.6.10.1.3. Impegno 3 Presenza di cani da guardiania appartenenti alle razze da difesa del bestiame dal lupo

8.2.9.3.6.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non previsto

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsto

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsto

Attività minime

Non previsto

8.2.9.3.6.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Utilizzo di cani appartenenti alle razze da guida del gregge/mandria.

8.2.9.3.6.10.1.4. Impegno 4 Presenza continua in alpe dell'allevatore, della famiglia o di suo personale per la custodia del gregge/mandria

8.2.9.3.6.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non previsto

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsto

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsto

Attività minime

Non previsto

8.2.9.3.6.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica ordinaria consiste nel lasciare il bestiame senza custodia continua.

8.2.9.3.7. 10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene la manutenzione di formazioni vegetali e aree umide, la realizzazione di colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica e di fasce inerbite ai margini delle coltivazioni.

Al fine di contrastare la semplificazione del territorio rurale, la riduzione della sua diversità biologica e il deterioramento del paesaggio, dovuti all'agricoltura intensiva e alla diffusione di infrastrutture e insediamenti commerciali, industriali e abitativi, è necessario sostenere la conservazione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema.

L'operazione risponde prioritariamente al fabbisogno F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio) e secondariamente ai fabbisogni F12 (Limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole), F14 (Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio) e F15 (Migliorare la conservazione del sistema suolo).

L'operazione è collegata principalmente alla focus area 4A e secondariamente alle focus area 4B, 5E e 4C, come specificato in riferimento alle azioni in cui è articolata.

L'operazione concorre agli *obiettivi trasversali*:

- *innovazione*, mediante la semina di consociazioni erbacee favorevoli alla fauna selvatica;
- *ambiente e cambiamento climatico*, attraverso il mantenimento di agroecosistemi complessi che esercitano funzioni essenziali di carattere ambientale e di mitigazione dei cambiamenti climatici, anche grazie alla focalizzazione degli interventi nelle zone Natura 2000 e in altre aree ad alto valore naturale.

Come specificato nella sezione "Informazioni specifiche della misura", gli impegni dell'operazione oltrepassano le regole di condizionalità e la normale pratica agricola e, pertanto, non prevedono il mantenimento di tecniche ordinarie favorevoli all'ambiente e minacciate di abbandono.

L'operazione si articola nelle azioni:

1. gestione di formazioni vegetali e aree umide;
2. coltivazioni a perdere per la fauna selvatica;
3. gestione di fasce inerbite ai margini dei campi.

AZIONE 1. Gestione di formazioni vegetali e aree umide

L'azione sostiene la gestione favorevole all'ambiente, dettagliata nella descrizione degli impegni, di formazioni vegetali e aree umide realizzati quali investimenti non produttivi nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013, per superfici che non siano oggetto di impegni in corso relativi all'azione 214.7/1. Inoltre, può essere oggetto di sostegno anche la gestione favorevole all'ambiente delle aree umide, quali realizzazioni già finanziate nell'ambito delle azioni F7 o F4 del PSR 2000-2006, i cui impegni siano già scaduti.

Tali elementi naturaliformi, inframmezzati alle coltivazioni, sono atti a costituire zone di rifugio per la fauna selvatica e fasce tampone ai margini dei campi. Essi inoltre favoriscono un graduale miglioramento del paesaggio agrario, anche mediante la schermatura di elementi dissonanti. Le aree umide possono assumere anche funzione di ecosistemi filtro in corrispondenza di scarichi puntuali. Il sostegno per la manutenzione degli investimenti non produttivi realizzati nel precedente periodo di programmazione è motivato dal fatto

che la misura 216 è stata attivata nel 2012 e che, pertanto, le piante poste a dimore con il sostegno di tale misura sono di recente realizzazione e necessitano di cure particolari per potersi sviluppare in modo soddisfacente. D'altra parte, i pagamenti dell'azione agroambientale collegata (214.7/1) del PSR 2007-2013 sono risultati talvolta insufficienti a compensare anche soltanto il costo della domanda, considerata l'esiguità delle superfici interessate dagli elementi lineari. Per la presente programmazione si propone pertanto di attribuire all'intervento, sulla base dei calcoli giustificativi, un livello di aiuto superiore al massimale regolamentare. L'azione tende a determinare, nel modo di seguito specificato, benefici ambientali connessi a diversi fabbisogni e focus area dello sviluppo rurale:

- * la salvaguardia della biodiversità vegetale e animale e del paesaggio, attraverso le cure atte a favorire l'attecchimento e lo sviluppo di impianti arbustivi e arborei e la manutenzione di aree umide (fabbisogno 11 e focus area 4A);

- * la riduzione dell'inquinamento da composti azotati e fosfatici e da prodotti fitoiatrici, mediante il mantenimento fra gli appezzamenti coltivati di elementi naturaliformi non sottoposti a trattamenti chimici, anche con funzione di fitodepurazione di scarichi puntuali o di fasce tampone composte da formazioni arbustive e/o arboree e fasce inerbite (fabbisogno 12 e focus area 4B);

- * la copertura vegetale del suolo assicurata dalle formazioni arbustive e arboree oggetto di sostegno, in misura crescente in funzione del loro grado di sviluppo, e dalle fasce di rispetto inerbite che le circondano (fabbisogno 11 e focus area 4C);

- * il sequestro di carbonio atmosferico nei tessuti vegetali e nel suolo, favorito dalla manutenzione degli elementi arbustivi e/o arborei e delle fasce di rispetto inerbite (fabbisogno 14 e focus area 5E).

Inoltre, nel perseguire tali obiettivi, l'azione può concorrere a incoraggiare una fruizione ecocompatibile di aree a elevata valenza ambientale o paesaggistica (mediante escursioni in bicicletta o a cavallo, birdwatching, attività didattiche e di ricerca naturalistica) in virtù di un graduale incremento dell'attrattività di tali ambienti, conseguibile in particolare attraverso la manutenzione di investimenti effettuati secondo un approccio collettivo. Gli interventi in questione possono così contribuire, in prospettiva, a determinare nelle aree interessate condizioni più favorevoli allo sviluppo locale e alla creazione di piccole imprese (focus area 6B). In particolare, l'azione sostiene la manutenzione di:

- siepi (arbustive e/o alberate);
- filari (singoli e/o affiancati);
- macchie, piccole formazioni boschive;
- alberi isolati;
- zone umide, laghetti, stagni, maceri, ecc. Le formazioni arbustive e arboree devono essere costituite da specie appartenenti alla flora autoctona, o comunque storicamente presente nel territorio interessato. Le cure per la manutenzione includono:

- * l'irrigazione di soccorso (non compensata);

- * il controllo manuale o meccanico delle infestanti intorno alle piantine, senza far ricorso a diserbanti chimici;

- * la reintegrazione delle fallanze entro la primavera successiva;

- * la potatura di formazione e mantenimento.

Per la gestione delle aree umide, le attività di manutenzione includono:

- * la sistemazione e pulizia degli argini;

- * il controllo dell'idroperiodo, della portata e dei livelli idrici;

- * il divieto di utilizzo degli invasi per l'acquacoltura o la pesca (impegno non compensato).

Gli elementi ambientali e paesaggistici devono essere circondati da una fascia di rispetto inerbita.

- * La fascia di rispetto inerbita deve essere gestita mediante sfalci e trinciature, evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica.

Le superfici interessate dall'azione non devono essere trattate con prodotti fitoiatrici, a eccezione degli interventi ammessi dalla normativa sull'agricoltura biologica, e devono essere mantenute libere da rifiuti di

qualsiasi genere (impegno non compensato).

La durata dell'impegno è di 10 anni, con possibilità di proroga.

AZIONE 2. Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica

L'azione richiede di effettuare coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica su terreni investiti a seminativi nei 5 anni precedenti l'anno di emanazione del bando. Essa comporta il rispetto dei seguenti impegni:

- effettuare coltivazioni a perdere e lasciarle in campo non raccolte, a disposizione della fauna selvatica, almeno fino al 30 settembre dell'anno successivo alla semina per le colture a perdere a semina autunnale e almeno fino al 1° marzo dell'anno successivo alla semina per le colture a perdere a semina primaverile;
- non sottoporre le colture a perdere a concimazioni con concimi di sintesi o a trattamenti con fitofarmaci.

Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle o a strisce, anche fra loro affiancate. Esse possono essere realizzate sotto forma di fasce marginali di appezzamenti coltivati per scopi produttivi. Ciascuna parcella o fascia marginale destinata a coltivazioni a perdere deve avere un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 10 m. Sui terreni oggetto dell'intervento devono essere coltivate almeno due fra le seguenti specie: frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, avena, grano saraceno, mais, sorgo, miglio, panico erba medica, trifoglio, veccia, colza, ravizzone, girasole. Le due o più colture prescelte possono variare durante il periodo impegno. La densità delle coltivazioni a perdere deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico), ne deve essere curato il buon esito affinché possano fornire un effettivo contributo allo sviluppo della fauna selvatica.

Nelle disposizioni applicative saranno fornite linee guida e indicazioni di maggiore dettaglio, in particolare al fine di orientare la scelta delle specie da utilizzare nelle coltivazioni a perdere.

Qualora non vi sia una separazione fisica o un confine ben individuato (es. in caso di fasce disposte lungo il margine di appezzamenti), le coltivazioni a perdere devono essere realizzate con *colture diverse e quindi ben distinguibili* da quelle coltivate sullo stesso appezzamento con finalità produttive, in modo da poter essere trattate in modo differenziato. La durata dell'impegno è di 5 anni, con possibilità di proroga. Durante il periodo di impegno è possibile variare le particelle oggetto di intervento. Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno.

AZIONE 3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi

L'azione richiede di realizzare fasce inerbite ai margini delle coltivazioni. Essa comporta il rispetto dei seguenti impegni:

- ai margini di appezzamenti coltivati, realizzare superfici permanentemente inerbite sotto forma di fasce di 5-10 metri di larghezza e/o appezzamenti di non più di 4.000 mq di estensione, situati ad almeno 30 metri di distanza l'uno dall'altro, attraverso la semina di un miscuglio comprendente

leguminose quali trifogli, medica, lupinella, finestrino, sulla;

- gestire le superfici oggetto di impegno mediante sfalci e/o trinciature, evitando il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree “Natura 2000”;
- non sottoporre le superfici oggetto di impegno a trattamenti con prodotti fitosanitari e a fertilizzazioni, mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e non utilizzarle per il transito o l’accesso agli apprezzamenti (impegno non compensato).

Le fasce inerbite devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento. La durata dell’impegno è di 5 anni, con possibilità di proroga.

8.2.9.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamenti annuali per ettaro volti a compensare i beneficiari per i costi aggiuntivi e i minori ricavi derivanti dall'attuazione degli impegni rispetto al livello di riferimento (condizionalità, requisiti minimi, attività minime, qualora pertinenti) e alle pertinenti pratiche agricole ordinarie (art. 62 (2) del regolamento UE n. 1305/2013).

8.2.9.3.7.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE).
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
- Decreto Mattm 17 ottobre 2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).
- Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

8.2.9.3.7.4. Beneficiari

- Agricoltori e associazioni di agricoltori;
- associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio;
- consorzi irrigui;
- altri gestori del territorio o gruppi di altri gestori del territorio quali enti pubblici, fondazioni, onlus.

Agli aiuti concessi a fondazioni e onlus si applica il Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione

europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.

8.2.9.3.7.5. Costi ammissibili

Azione 1 (Gestione di formazioni vegetali e aree umide). Per le formazioni arbustive e arboree si considerano i costi per il controllo delle infestanti, per la reintegrazione delle fallanze, per la potatura di formazione e mantenimento

Per le aree umide si considerano i costi per la sistemazione e pulizia degli argini, il controllo dell'idroperiodo, della portata e dei livelli idrici.

In entrambi i casi si considera la perdita di margine lordo dovuta alla mancata coltivazione del seminativo.

Azione 2 (Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica). Si considerano i costi per la lavorazione del terreno, la semina, la semente e la perdita di margine lordo dovuta al mancato raccolto.

Azione 3 (Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi). Si considera il costo iniziale della semina delle specie erbacee (aratura, affinamento del terreno, semente, semina) e i costi annuali di tre sfalci nel corso della stagione. Inoltre si considera la perdita di margine lordo dovuta alla mancata coltivazione del seminativo.

8.2.9.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Azione 1 (Gestione di formazioni vegetali e aree umide). Le formazioni arbustive e arboree e le aree umide oggetto di impegno devono essere state realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito della sottomisura 4.4 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013.

Azione 2 (Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica). Le coltivazioni a perdere oggetto di impegno non devono ricadere in aree in cui è praticata la caccia.

8.2.9.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione considerano prioritarie le domande inserite in progetti secondo approccio collettivo e le seguenti tipologie di zone:

- le aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione o dalle Province;
- le aree “Natura 2000” individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE (“direttiva uccelli”) e della direttiva 92/43/CEE (“direttiva habitat”);
- altre aree comprese nella rete ecologica regionale in corso di definizione (tratti di connessione, corridoi ecologici, ecc.), a seguito della loro eventuale individuazione;
- le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile ai sensi del regolamento regionale 11.12.2006 n. 15/R;
- le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE;
- le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003 n. 287-20269;
- le tipologie areali A e B;
- nel caso delle aree umide, le Province interessate dalle rotte migratorie degli uccelli.

8.2.9.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Pagamenti annuali previsti, in deroga al massimale previsto per le “altre utilizzazioni” dal regolamento UE n. 1305/2013:

Azione 1. gestione di formazioni vegetali e aree umide : 1.000 euro/ha (80 euro/ha per le fasce di rispetto inerbite utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1);

Azione 2. coltivazioni a perdere per la fauna selvatica: 1.000 euro/ha (250 euro/ha per le colture a perdere utilizzate come EFA);

Azione 3. gestione di fasce inerbite ai margini dei campi: 1.000 euro/ha (80 euro/ha, se utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1).

Trattandosi di superfici che possono essere utilizzate come aree di interesse ecologico (EFA) ai fini del rispetto della pertinente pratica di “inverdimento”, è stato valutato il rischio di compensare due volte la mancata coltivazione di superfici oggetto di impegno. Scorporando la perdita del margine lordo per la mancata coltivazione dalle voci giustificative dell'aiuto, l'aiuto di 1.000 euro/ha rimane giustificato dai costi di manutenzione di formazioni vegetali e aree umide (azione 1). Risulta invece necessaria una riduzione di premio da 1.000 a 80 euro/ha in caso di utilizzo a fini EFA di fasce di rispetto inerbite attorno a formazioni vegetali e aree umide (azione 1) e di fasce inerbite ai margini dei campi (azione 3), da 1.000 a 250 euro/ha in caso di utilizzo a fini EFA di colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica (azione 2). Le fasce di rispetto inerbite attorno a formazioni vegetali e aree umide (azione 1) e le fasce inerbite ai margini dei campi (azione 3), inoltre, possono essere soggette al vincolo di condizionalità BCAA1 (introduzione di fasce tampone) se situate entro 5 m da corsi d'acqua. Anche in questo caso è necessaria una riduzione di premio, da 1.000 a 80 euro/ha.

In entrambi le situazioni, infatti (EFA e condizionalità) la giustificazione dell'aiuto non considera la perdita di reddito per la mancata coltivazione, in quanto essa viene assorbita nella baseline.

Il sostegno previsto supera il massimale regolamentare di 600 euro/ha di cui all'articolo 28, paragrafo 8 ed all'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013. La Regione chiede una deroga a tale massimale, in quanto il differenziale calcolato per questo tipo di colture e dettagliato nel documento tecnico giustificativo dei premi agro-climatico-ambientali allegato al Programma risulta essere molto più alto di 600 euro/ha.

8.2.9.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si considerano i seguenti rischi inerenti l'operazione, con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio individuati per la misura 10 dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risk of errors - Article 62 of regulation (EU) 1305/2013 (EAFRD)”.

R3- Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica.

Le verifiche in campo possono risultare onerose dal punto di vista organizzativo e in termini di risorse umane necessarie.

R5- Rischio connesso alla complessità della verifica e al controllo degli impegni.

L'accertamento dell'estensione delle colture ammissibili presenta i rischi comuni ai pagamenti riferiti alla superficie.

R8 – Adeguatezza dei sistemi informativi

Le difficoltà di rilevare le superfici (a volte ridotte) gestite con elementi naturaliformi può rappresentare un rischio, oltre alla verifica incrociata per l'azione 1 con altre misure del PSR 2007-2013 o del PSR 2014-

2020.

R9 – Corretta gestione della domanda di pagamento La corretta gestione della domanda richiederà l'effettuazione di controlli amministrativi sul 100% delle domande e controlli in loco a campione in epoche idonee alla verifica degli impegni.

Dovranno essere correttamente applicate le riduzioni o esclusioni conseguenti a difformità di superficie o a inadempienze di impegni assunti.

8.2.9.3.7.9.2. Misure di attenuazione

R3- Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica.

Anche a seguito della riorganizzazione in atto negli Enti locali, dovranno continuare ad essere assicurate risorse umane adeguate alle esigenze istruttorie.

L'estensione delle colture ammissibili sarà determinata con le modalità previste a livello nazionale nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo.

R5- Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni.

Le modalità di misurazione saranno conformi alle procedure seguite nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo

R8 – Adeguatezza dei sistemi informativi

Verrà gestita mediante il SIGC e con funzioni apposite per le verifiche incrociate con altre misure.

R9 – Corretta gestione della domanda di pagamento

I controlli amministrativi sul 100% delle domande saranno supportati da apposite funzioni informatiche. Per i controlli in loco si intende concordare con l'Agea l'estrazione del campione in epoche idonee alla verifica degli impegni.

8.2.9.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

La gestione dell'operazione dovrà attuarsi secondo modalità sviluppate nel dettaglio nei documenti attuativi, rispondenti alle esigenze di controllo sopra evidenziate.

Sarà effettuata la classificazione degli impegni, delle inadempienze e delle conseguenti riduzioni o esclusioni.

Dovrà essere esclusa la possibilità di doppio finanziamento di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

8.2.9.3.7.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.7.9.4.1. Azione 1 Impegno 1: Manutenzione di formazioni arbustive e arboree ed aree umide realizzate, quali investimenti non produttivi

8.2.9.3.7.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Il controllo avviene a campione in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. Il controllo è anche di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, foto aeree, ecc.) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.

8.2.9.3.7.9.4.2. Azione 1 Impegno 2: Gestire le fasce di rispetto inerbite intorno agli elementi naturaliformi

8.2.9.3.7.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Il controllo avviene a campione in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. Il controllo è anche di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, foto aeree, ecc.) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.

8.2.9.3.7.9.4.3. Azione 2 Impegno 1 Effettuare coltivazioni a perdere e lasciarle in campo non raccolte

8.2.9.3.7.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Il controllo avviene a campione in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. Il controllo è anche di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, foto aeree, ecc.) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.

8.2.9.3.7.9.4.4. Azione 3 Impegno 1: Realizzare fasce inerbite ai margini di appezzamenti coltivati

8.2.9.3.7.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

Il controllo avviene a campione in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. Il controllo è anche di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, foto aeree, ecc.) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.

8.2.9.3.7.9.4.5. Azione 3 Impegno 2: Gestire le fasce inerbite con sfalci e trinciature evitando il periodo di riproduzione di fauna selvatica

8.2.9.3.7.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

Il controllo avviene a campione in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. Il controllo è anche di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, foto aeree, ecc.) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.

8.2.9.3.7.9.4.6. Azione 3 Impegno 3 Divieto trattamenti e fertilizzazioni e pulizia delle fasce inerbite

8.2.9.3.7.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

Il controllo avviene a campione in loco mediante accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. In particolare verifica della registrazione impieghi su registri colturali, di magazzino. Verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei prodotti utilizzati per la difesa e il diserbo. Verifica

delle fatture di acquisto e relativo bilancio di carico/scarico. Ispezione del magazzino per le scorte rimanenti.

8.2.9.3.7.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli elementi di riferimento applicabili sono individuati per singolo impegno.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

I requisiti minimi sono individuati per singolo impegno.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Azione 1

- manutenzione di formazioni arbustive ed arboree, differente dalla semplice conservazione (non eliminazione) prevista dalla condizionalità. Compensato: costo del personale agricolo per controllo manuale o meccanico delle infestanti e potature. Tempo stimato a partire da giudizi di esperti. Per gli aderenti alla

misura 4 (nuova costituzione di formazioni arbustive ed arboree): riconoscimento del mancato reddito da seminativo medio (dati campione RICA e satellite per il Piemonte, anni 2010-2013) per la superficie non più adibita a seminativo ed occupata dalle formazioni in oggetto.

- manutenzione di aree umide. Compensato: costo del personale agricolo per sistemazione e pulizia degli argini, sfalci e trinciature della fascia di rispetto intorno all'area. Per gli aderenti alla misura 4 (nuova costituzione di aree umide): riconoscimento del mancato reddito da seminativo medio (dati campione RICA e satellite per il Piemonte, anni 2010-2013) per la superficie non più adibita a seminativo.

FONTI: Giudizi di esperti (aziende pilota – Ipla: casi studio per il monitoraggio ambientale in itinere del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013; coordinamento tecnico Settore Fitosanitario Regionale). Costi del personale agricolo da contratto nazionale (Confagricoltura Piemonte). Campione RICA e satellite per il Piemonte anni 2010-2013.

INTERAZIONI CON INVERDIMENTO (Reg. UE 1307/2013, art 43 sgg., All. IX): pratiche equivalenti.

INTERAZIONI CON SOSTEGNO ACCOPPIATO (Reg. UE 1307/2013, art. 52):

nessuna. CUMULABILITA' CON ALTRE OPERAZIONI A PREMIO SULLA STESSA SUPERFICIE: nessuna.

Azione 2

- coltivare specie destinate ad essere lasciate in campo, non raccolte, a disposizione della fauna selvatica. Compensato: maggiori costi per operazioni colturali (discatura, semina, costo della semente; le altre operazioni colturali non sono compensate perchè fanno parte della preparazione della coltura successiva); mancato reddito: margine lordo di un seminativo medio (campione RICA e satellite per il Piemonte 2010-2012);

- non effettuare, su tali coltivazioni a perdere, concimazioni con prodotti di sintesi o trattamenti con fitofarmaci; in caso di concimazioni organiche, rispettare le prescrizioni attuative della direttiva nitrati, non superare gli apporti previsti dalle norme tecniche di produzione integrata e registrare tempestivamente gli interventi effettuati. Non compensato.

Azione 3

- mantenimento di una copertura vegetale permanente ottenuta con la semina di opportuni miscugli di specie prative, con particolare riferimento alle leguminose. La composizione dei miscugli e le epoche di sfalcio devono rispettare le prescrizioni tecniche regionali. Le dimensioni delle fasce tampone inerbite devono essere adeguate. Compensato: maggiori costi per semina una tantum del tappeto erboso permanente (costo di operazioni colturali e semente ripartito sui 5 anni di impegno); costi annuali per sfalci periodici nel corso dell'anno. Mancati redditi: margine lordo del seminativo medio da campione RICA e satellite per il Piemonte 2010-2012.

FONTI: listini prezzi delle operazioni agricole e delle sementi. Campione RICA e satellite per il Piemonte 2010-2012.

INTERAZIONI CON INVERDIMENTO (Reg. UE 1307/2013, art 43 sgg., All. IX): pratiche equivalenti.

INTERAZIONI CON SOSTEGNO ACCOPPIATO (Reg. UE 1307/2013, art. 52): nessuna

CUMULABILITA' CON ALTRE OPERAZIONI A PREMIO SULLA STESSA SUPERFICIE: nessuna.

8.2.9.3.7.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.7.10.1.1. Azione 1 Impegno 1: Manutenzione di formazioni arbustive e arboree ed aree umide realizzate, quali investimenti non produttivi

8.2.9.3.7.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 7: Richiede il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio (siepi, filari, stagni, margini dei campi, ecc.), inteso come divieto di eliminazione di tali elementi.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari

8.2.9.3.7.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica ordinaria non comprende le cure volte ad assicurare l'attecchimento e lo sviluppo di piante arbustive o arboree ai margini dei campi

8.2.9.3.7.10.1.2. Azione 1 Impegno 2: Gestire le fasce di rispetto inerbite intorno agli elementi naturaliformi

8.2.9.3.7.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 7: Richiede il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio (siepi, filari, stagni, margini dei campi, ecc.), inteso come divieto di eliminazione di tali elementi.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

8.2.9.3.7.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica ordinaria non contempla la gestione ecologica di vegetazione erbacea ai margini dei campi.

8.2.9.3.7.10.1.3. Azione 2 Impegno 1 Effettuare coltivazioni a perdere e lasciarle in campo non raccolte

8.2.9.3.7.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari

--

8.2.9.3.7.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Le coltivazioni a perdere non costituiscono una pratica agricola ordinaria, normalmente gli agricoltori effettuano coltivazioni “produttive”.

8.2.9.3.7.10.1.4. Azione 3 Impegno 1: Realizzare fasce inerbite ai margini di appezzamenti coltivati

8.2.9.3.7.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA1: richiede la costituzione/non eliminazione lungo i corsi d'acqua di fasce tampone inerbite di 5 metri di larghezza.
BCAA 5: richiede che su terreni con evidenti fenomeni erosivi, in caso di elevata pendenza, siano realizzate fasce inerbite per il contenimento dell'erosione come alternativa alla creazione di solchi acquai temporanei

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari
--

8.2.9.3.7.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica ordinaria non contempla la gestione ecologica di vegetazione erbacea ai margini dei campi.

8.2.9.3.7.10.1.5. Azione 3 Impegno 2: Gestire le fasce inerbite con sfalci e trinciature evitando il periodo di riproduzione di fauna selvatica

8.2.9.3.7.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente per le epoche di sfalcio

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari

8.2.9.3.7.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica ordinaria non contempla la gestione ecologica di vegetazione erbacea ai margini dei campi.

8.2.9.3.7.10.1.6. Azione 3 Impegno 3 Divieto trattamenti e fertilizzazioni e pulizia delle fasce inerbite

8.2.9.3.7.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente per la gestione delle fasce

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari

8.2.9.3.7.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica ordinaria non contempla la gestione ecologica di vegetazione erbacea ai margini dei campi.

8.2.9.3.8. 10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

L'attuazione dell'operazione risponde ai fabbisogni del PSR regionale e alla Priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale P4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" ed in particolare alla focus area 4a "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa" come indicato di seguito.

- Fabbisogni da Analisi SWOT del PSR del Piemonte: n.11 Ripristino, mantenimento e miglioramento della biodiversità naturale ed agraria.
- Obiettivi del PSR del Piemonte: n. 2 Contribuire alla gestione sostenibile delle risorse naturali e all'azione per il clima.
- Obiettivi trasversali: Ambiente
- Priorità: P4
- Focus area principale: 4a

L'obiettivo primario è costituito dalla salvaguardia del patrimonio genetico e la valorizzazione dei sistemi agro-zootecnici delle aree, per lo più marginali, in cui sono attualmente allevate le razze locali.

Gli allevatori che intendono adottare questa operazione devono rispettare gli impegni seguenti, che rivestono la valenza ambientale indicata:

1. Allevare capi delle razze minacciate di abbandono: Allevare il bestiame mantenendo la razza in purezza secondo i disciplinari dei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici ufficialmente riconosciuti dal Mipaaf. Il bestiame oggetto di pagamento deve essere iscritto ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici.

- Valenza ambientale: Conservazione della biodiversità mediante la salvaguardia del patrimonio genetico delle razze locali e valorizzazione dei sistemi agro-zootecnici delle aree, per lo più marginali, in cui sono attualmente allevate le razze locali.

2. Mantenimento del numero di capi nell'arco del quinquennio: Mantenere in allevamento un numero di capi pari o superiore a quello indicato nella domanda iniziale.

- Valenza ambientale: Conservazione del patrimonio genetico animale.

La conservazione dell'allevamento di razze locali riveste particolare importanza anche dal punto di vista genetico e culturale.

Gli allevatori che intendono adottare questa misura svolgono importanti funzioni di utilità pubblica, rimanendo a presidio delle aree marginali e assicurando nel contempo la disponibilità di una fonte di variabilità genetica utile per una futura attività di miglioramento genetico. Si ritiene inoltre positivo incentivare la riscoperta e il mantenimento in sito delle razze animali locali a limitata diffusione in virtù delle caratteristiche di rusticità e di adattabilità alle particolari condizioni pedoclimatiche dell'area di

presenza, nonché quale testimonianza degli usi e delle tradizioni della gente del luogo. L'impegno ha una durata di cinque anni. Al termine del periodo quinquennale di impegno sono possibili proroghe annuali. Per evitare che gli allevatori sostituiscano soggetti di tali razze locali con soggetti di altre razze più remunerative, la concessione degli aiuti previsti da questo programma dovrà compensare il minor reddito derivante dalle più modeste produzioni per capo ed i maggiori costi degli agricoltori che aderiscono agli impegni. Le razze animali autoctone inserite in questo intervento sono inserite nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo del Mipaaf. Le razze ammissibili al sostegno sono elencate nella sezione 8.2.9.3.8.10. Le razze oggetto dell'intervento erano già inserite nella precedente programmazione, il sostegno all'allevamento ha permesso non solo di mantenere il numero di capi, ma di ottenere, entro la fine del periodo di impegno, un aumento medio percentuale di circa il 10%.

8.2.9.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è erogato sotto forma di pagamento annuo per UBA allevata. La conversione delle unità animali in Unità di Bestiame Adulto (UBA) viene effettuata in conformità all'allegato II del reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione.

8.2.9.3.8.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Legge 15/01/1991 n. 30 "Disciplina della riproduzione animale". Reg. (CE) 870/2004 concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura. Piano nazionale per la biodiversità di interesse agricolo (PNBA) di cui al Decreto Ministeriale 28672 del 14.12.2009. Decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali n. 171 del 24.07.2012 concernente l'adozione di Linee guida nazionale per la conservazione in-situ, on-farm, ex-situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario.

8.2.9.3.8.4. Beneficiari

Allevatori singoli o associati di bovini, ovini, caprini iscritti all'anagrafe agricola regionale come persone fisiche o giuridiche, che aderiscono per cinque anni agli impegni previsti dall'operazione.

8.2.9.3.8.5. Costi ammissibili

Premio per UBA delle razze ammissibili allevate, atto a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. L'importo annuale del pagamento è calcolato per UBA allevata, sulla base di quanto descritto nell'allegato documento di giustificazione dei premi.

8.2.9.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Gli animali appartenenti alle razze autoctone minacciate di abbandono di cui alla sezione 8.2.9.3.8.10, per beneficiare dell'aiuto, devono essere iscritti al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico. Tutte le razze autoctone elegibili soddisfano le condizioni previste dall'art. 7 comma 3 del Reg. UE n. 807/2014. Per poter essere ammesse le domande devono riguardare almeno 1 UBA nel caso di razze bovine e 0,30 UBA nel caso di razze ovine e caprine.

8.2.9.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Potranno essere adottate procedure di selezione degli interventi ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1305/2013. I criteri di selezione in coerenza con l'impianto strategico del PSR sono volti al raggiungimento degli obiettivi della priorità 4, focus area 4a.

8.2.9.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del premio annuo compensa in parte (mediamente il 49% del premio giustificabile dal documento di giustificazione dei premi) costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, per tutti gli animali appartenenti alle razze autoctone minacciate di abbandono di cui alla sezione 8.2.10.3.8.10 confrontate con le razze ordinariamente allevate nel territorio regionale. Viene richiesta la deroga prevista per l'art. 28 ai sensi dell'allegato II al reg. (UE) 1305/2013 per tutte razze elegibili, attestando il livello del premio a 400€ per UBA delle razze bovine, ovine e caprine. La giustificazione del superamento del massimale, come previsto nell'allegato II del Reg. UE 1305/2013, è dettagliata nel documento di giustificazione dei premi.

Le razze ammissibili hanno consistenza numerica ridotta tale da provocare potenzialmente una involuzione genetica nelle stesse. Al fine di preservare la conservazione di questo patrimonio genetico autoctono occorre erogare un premio correlato al differenziale di redditività con le razze cosmopolite, ordinariamente allevate, tale da incentivare l'aumento dei capi allevati in particolare del numero di riproduttori maschi in modo da garantire la conservazione della variabilità genetica delle razze.

Cumulabilità con altre operazioni a premio: produzione integrata impegni di base e impegni facoltativi aggiuntivi, minima lavorazione e semina su sodo, apporti di matrici organiche palabili extra-aziendali, iniezione o interrimento dei materiali organici non palabili; distribuzione rasoterra in bande o sottocotico, produzione biologica, indennità compensativa nelle zone montane.

8.2.9.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.8.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

A seguito della verifica svolta da O.P., alla luce dell'esperienza della passata programmazione e al piano di contenimento del tasso di errore, in relazione agli ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors -

Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 (EAFRD) per la misura 10 e loro riferimenti all'operazione 10.1.8, si rilevano i seguenti rischi:

R3 Sistemi di controllo e adeguati controlli Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 del reg. (UE) 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero richiedere aggiornamenti e/o modifiche.

R6: Rischi connessi all'ammissibilità al sostegno Sono previsti: - l'appartenenza dei capi alle razze eleggibili e la loro iscrizione ai Registri anagrafici o Libri genealogici; - un numero minimo di UBA per l'adesione. Tali condizioni vanno verificate.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari Il raggiungimento degli obiettivi della focus area pertinente alla biodiversità potrebbe richiedere l'applicazione di criteri preferenziali per le razze con il numero più basso di capi censiti.

R8 Adeguatazza dei sistemi informativi Il rischio può consistere nel grado di aggiornamento delle banche dati disponibili.

R9 Domande di pagamento Il rischio potrebbe essere rappresentato dal controllo del numero di capi dichiarato nelle domande di pagamento nel corso del quinquennio.

8.2.9.3.8.9.2. Misure di attenuazione

Mitigazione del rischio R3 Sistemi di controllo e adeguati controlli

Presenza di un sistema informativo unico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento basato anche su percorsi guidati di compilazione.

Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

Mitigazione del rischio R6: Rischi connessi all'ammissibilità al sostegno Nelle disposizioni attuative occorre tenere conto della verifica delle condizioni di ammissibilità (numero minimo di UBA e appartenenza alla razza) utilizzando i sistemi informativi.

Mitigazione del rischio R7: Procedure di selezione dei beneficiari Nel caso di applicazione di criteri preferenziali vanno individuati gli allevamenti che allevano le razze con il minor numero di capi censiti.

Mitigazione del rischio R8: Adeguatazza dei sistemi informativi Le domande verranno sottoposte alle verifiche del SIGC, in particolare per l'identificazione degli animali nella BDN, per le specie animali censite. Verranno sviluppati interscambi dati con i detentori dei Libri/registri delle diverse razze.

Mitigazione del rischio R9 Domande di pagamento L'andamento del numero di capi nei 5 anni e l'assenza di riduzione dei capi mantenuti deve essere verificato di anno in anno con i controlli amministrativi mediante il sistema informativo e con i controlli in loco (come specificato nel par. seguente).

8.2.9.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni dell'operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

- Amministrativo sul 100% delle domande al fine di verificare l'iscrizione dei capi nella banca dati nazionale AIA per la specifica razza richiesta a premio;
- In loco: a) documentale - il controllo prevede verifiche del registro di stalla aziendale, le marche auricolari

; b) visivo - presenza dei capi della razza dichiarata, secondo le norme tecniche dei relativi registri anagrafici o libri genealogici.

Nei periodi di programmazione precedenti (reg. (CEE) n.2078/92, PSR 2000-2006 e PSR 2007-2013) per analoghe misure/azioni gli impegni sono risultati controllabili.

8.2.9.3.8.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.8.9.4.1. Impegno 1: Allevare capi delle razze minacciate di abbandono

8.2.9.3.8.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Amministrativo: sul 100% delle domande al fine di verificare l'iscrizione dei capi nella banca dati nazionale AIA per la specifica razza richiesta a premio;

In loco a campione: documentale - il controllo prevede verifiche del registro di stalla aziendale, le marche auricolari;

visivo - presenza dei capi della razza dichiarata, secondo le norme tecniche dei relativi registri anagrafici o libri genealogici.

8.2.9.3.8.9.4.2. Impegno 2: Mantenimento del numero di capi nell'arco del quinquennio

8.2.9.3.8.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Amministrativo: sul 100% delle domande al fine di verificare l'iscrizione dei capi nella banca dati nazionale AIA per la specifica razza richiesta a premio, per il mantenimento del numero di capi nel corso del periodo di rispetto degli impegni e i raffronti con le annualità precedenti;

In loco a campione: documentale - il controllo prevede verifiche del registro di stalla aziendale, le marche auricolari;

visivo - presenza dei capi della razza dichiarata, secondo le norme tecniche dei relativi registri anagrafici o libri genealogici.

8.2.9.3.8.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Vedere sezione: 8.2.9.3.8.10.1.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

D.M. 19 aprile 1999 “Approvazione del Codice di buona pratica agricola (S.O.n. 86. G.U. n. 102 del 4/5/1999).

Decreto ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).

Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R “Regolamento regionale recante: 'Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)’”.

Vedere sezione: 8.2.9.3.8.10.1.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Le razze interessate ammissibili al sostegno sono le seguenti:

- Specie BOVINA: Razza: Pezzata Rossa D’Oropa, Varzese o Tortonese, Valdostana Pezzata Nera, Barà-Pustertaler, Bruna linea carne
- Specie OVINA: Razza: Sambucana, Garessina, Frabosana, Saltasassi, Tacola, Delle Langhe, Savoiarda
- Specie CAPRINA: Razza: Sempione, Vallesana, Roccaverano, Grigia delle Valli di Lanzo.

Le razze autoctone adattate alle condizioni ambientali e produttive del territorio regionale sono ritenute minacciate di abbandono sulla base dei dati indicati nella tabella seguente che riporta le informazioni di cui al reg. (UE) 807/2014 art. 7, paragrafi 2 e 3.

Descrizione dettagliata delle razze allegata nel capitolo 20 “Documenti”.

SPECIE	RAZZE	N° nazionale di femmine riproduttrici	Ente certificatore del n° e della condizione di rischio
BOVINA	Pezzata rossa d'Oropa	4.745	A.I.A. (Associazione Italiana Allevatori), che detiene LL.GG. e RR.AA.
BOVINA	Varzese o Tortonese	39	A.I.A.
BOVINA	Valdostana Pezzata nera	416	ANABORAVA (Associazione Nazionale allevatori Bovini di razza Valdostana), che detiene e aggiorna il Libro genealogico
BOVINA	Barà - Pustertaler	3.326	A.I.A.
BOVINA	Bruna Linea Carne	1.500	ANARB (Associazione Nazionale Allevatori Razza Bruna)
OVINA	Sambucana	2.732	ASSONAPA (Associazione Nazionale della Pastorizia)
OVINA	Garessina	50	ASSONAPA
OVINA	Frabosana	4.093	ASSONAPA
OVINA	Saltasassi	39	ASSONAPA
OVINA	Tacola	8.078	ASSONAPA
OVINA	Delle Langhe	4.201	ASSONAPA
OVINA	Savoiarda	203	ASSONAPA
CAPRINA	Sempione	43	ASSONAPA
CAPRINA	Vallesana	383	ASSONAPA
CAPRINA	Roccamerano	1.742	ASSONAPA
CAPRINA	Grigia delle Valli di Lanzo	105	ASSONAPA

Gli Enti indicati sono competenti in materia e sono riconosciuti a livello nazionale e detengono i Libri Genealogici ed i Registri anagrafici delle razze oggetto dell'intervento.

Descrizione dettagliata delle razze allegata nel Capitolo 20 "Documenti".

Certificazione dei capi animali

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Impegno 1:

- Costi aggiuntivi e/o mancati redditi degli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti: Il premio è calcolato come differenza tra margini lordi derivanti da allevamento con razze standard e con le razze locali,

confrontando i costi di allevamento (alimentazione ecc.) e la produzione di latte delle razze maggiormente diffuse con quelli delle razze minacciate di abbandono.

- Interazioni con inverdimento (reg. UE 1307/2013, art 43 e seguenti) e sostegno accoppiato (reg. UE 1307/2013, art. 52): Non si ravvisano sovrapposizioni con l'inverdimento. Possibile sovrapposizione con sostegno accoppiato (premio a vitello nato da vacche nutrici iscritte a Libri genealogici e Registri anagrafici delle razze bovine a duplice attitudine). Il sostegno ai sensi dell'operazione 10.1.8 e ai sensi dell'art. 52 sono incompatibili (come dettagliato nel cap. 14 "Informazioni sulla complementarità"). Per quanto riguarda le razze ovine non c'è interazione con l'art. 52 poichè il premio accoppiato è dato agli allevamenti che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie

Impegno 2:

- Costi aggiuntivi e/o mancati redditi degli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti: Non compensato
- Interazioni con inverdimento (reg. UE 1307/2013, art 43 e seguenti) e sostegno accoppiato (reg. UE 1307/2013, art. 52): Non pertinente

Metodologia di calcolo del livello di aiuto:

Impegno 1: Compensato: differenza di margine lordo per UBA fra le razze locali considerate e una razza standard della stessa specie. Per i bovini vengono considerati i minori costi di allevamento (alimentazione) e i mancati redditi per minore produttività delle razze minacciate. Per ovi-caprini non si considerano differenze nei costi di allevamento ma soltanto i mancati redditi

Impegno 2: Non compensato

Fonti riferite specificamente all'operazione (per le fonti generali si rimanda al relativo capitolo del Documento di giustificazione dei premi)

Assolatte, Ass. di allevatori delle varie razze, siti di informazione agricola (dati sulla produttività); Sito Regione Piemonte per descrizione delle razze; progetti specifici per la stima del costo medio delle unità foraggere (Stime SATA 2004-2005 nell'ambito del progetto regionale lombardo Forage, APA Milano - Lodi). Manuale dell'Agronomo edizioni REDA per calcolo della razione alimentare in funzione della produzione di latte.

Produzioni di latte:

- Ass. Italiana Bruna Alpina, Statistiche 2013 -www.anarb.it
- Mondolatte -www.mondolatte.it
- www.allevamentisaanen.it
- [http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/biodiversita/dwd/files/La razza Varzese o Tortonese.doc](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/biodiversita/dwd/files/La%20razza%20Varzese%20o%20Tortonese.doc)
- http://www.anaborava.it/rzz_duplice.html

Prezzo del latte:

- Assolatte, Prezzo latte nei paesi UE al 4 febbraio 2015 (www.assolatte.it/it/home/economia/prelateu)

Prezzo del latte ovino alla stalla, gennaio 2015:

- <http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=117227&v=2&c=3524>

Prezzo del latte caprino alla stalla, settembre 2013:

- <http://agronotizie.imagelinenetwork.com/zootechnia/2013/09/17/latte-nuovo-record-per-il-prezzo-alla-stalla-5155-centesimi-al-litro/34580>

Minori esigenze:

- costo medio delle unità foraggere. Stime SATA 2004-2005 nell'ambito del progetto regionale lombardo Forage (APA Milano - Lodi)
- http://www.apamilo.it/fileadmin/documenti/sata/documenti/ARTICOLI_SATA/AGRONOMIA/FO_RAGGICOLTURA/Produttività
- [http://www.apamilo.it/fileadmin/documenti/sata/documenti/ARTICOLI_SATA/AGRONOMIA/FO_RAGGICOLTURA/Produttività e costi dei foraggi pi%C3%B9 competitivi - Paola Amodeo, Specialista SATA Alimentazione.pdf](http://www.apamilo.it/fileadmin/documenti/sata/documenti/ARTICOLI_SATA/AGRONOMIA/FO_RAGGICOLTURA/Produttività_e_costi_dei_foraggi_pi%C3%B9_competitivi_-_Paola_Amodeo,_Specialista_SATA_Alimentazione.pdf)

Razione alimentare in funzione della produzione di latte:

- Manuale dell'agronomo, edizioni REDA

Certificatore:

- DEMM Dipartimento Economia, Management e Metodi quantitativi - Università di Milano (IN CORSO DI CERTIFICAZIONE)

8.2.9.3.8.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.8.10.1.1. Impegno 1: Allevare capi delle razze minacciate di abbandono

8.2.9.3.8.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 5 - Divieto di utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste nelle produzioni animali (Direttiva 96/22/CE)

CGO 7 - sistema di identificazione e registrazione bovini, etichettatura carni e prodotti derivati (Reg.(CE) 1760/2000)

CGO 8 - sistema di identificazione e registrazione ovini e caprini (Reg.(CE) 21/2004)

CGO 9 - prevenzione, controllo e eradicazione encefalopatie spongiformi (Reg.(CE) 999/2001) ed s.m.i.

CGO 11 - norme minime per protezione vitelli (Direttiva 2008/119/CE)

CGO 13 - protezione degli animali negli allevamenti (Direttiva 98/58/CE).

--

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Sostegno accoppiato PAC - Reg.(UE) 1307/2013 e scelte nazionali derivate: misura 2.1 - Vacche nutrici: premio alle vacche iscritte ai libri genealogici e registri anagrafici.
--

Attività minime

Mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo senza interventi preparatori oltre l'ordinario (Reg. (UE) 1307/2013 art. 4, comma 1 lettera c) punto ii).

8.2.9.3.8.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente vengono allevate razze cosmopolite selezionate per la produttività.
--

8.2.9.3.8.10.1.2. Impegno 2: Mantenimento del numero di capi nell'arco del quinquennio

8.2.9.3.8.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 5 - Divieto di utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste nelle produzioni animali (Direttiva 96/22/CE) CGO 7 - sistema di identificazione e registrazione bovini, etichettatura carni e prodotti derivati (Reg.(CE) 1760/2000) CGO 8 - sistema di identificazione e registrazione ovini e caprini (Reg.(CE) 21/2004) CGO 9 - prevenzione, controllo e eradicazione encefalopatie spongiformi (Reg.(CE) 999/2001) ed s.m.i. CGO 11 - norme minime per protezione vitelli (Direttiva 2008/119/CE) CGO 13 - protezione degli animali negli allevamenti (Direttiva 98/58/CE).

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Sostegno accoppiato PAC - Reg.(UE) 1307/2013 e scelte nazionali derivate: misura 2.1 - Vacche nutrici: premio alle vacche iscritte ai libri genealogici e registri anagrafici.

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.8.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente vengono allevate razze cosmopolite selezionate per la produttività.

8.2.9.3.9. 10.1.9 Gestione eco-sostenibile dei pascoli

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.9.1. Descrizione del tipo di intervento

L'attuazione dell'operazione risponde ai fabbisogni del PSR regionale, e principalmente alla Priorità dell'UE in materia di sviluppo rurale P4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" ed in particolare alla focus area 4a "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa", contribuisce in modo secondario alla Focus area 4c "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi" ed alla Priorità 5 "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di Carbonio e resiliente al clima nel settore agricolo e forestale" nell'ambito della Focus area 5e "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale", come indicato di seguito:

Fabbisogni Analisi SWOT del PSR del Piemonte:

- n. 15 Migliorare la conservazione del sistema suolo
- n. 11 Ripristino, mantenimento e miglioramento della biodiversità naturale ed agraria
- n. 14 Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio

Obiettivi del PSR del Piemonte:

- n. 2 Contribuire alla gestione sostenibile delle risorse naturali e all'azione per il clima

Obiettivi trasversali:

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici ed adattamento ad essi

Priorità: P4, P5

Focus area principale: 4c

Focus area secondarie: 4a, 5e

L'intervento si pone l'obiettivo del miglioramento della gestione dei pascoli alpini in quanto costituiscono ecosistemi ad alto valore ecologico ed elevato grado di biodiversità (focus area 4a). Le malghe e i tramuti, intesi come sistemi pastorali posti in territorio montano, costituite da terreni, strutture ed infrastrutture destinati alla monticazione estiva del bestiame, ed all'esercizio dell'attività di alpeggio, garantiscono protezione da valanghe e da erosione (focus area 4c); contribuiscono in modo significativo alla regimazione delle acque e ne tutelano la qualità. L'azione del pascolo genera inoltre un'accelerazione del ciclo del carbonio e ne aumenta la fissazione (focus area 5e). La convenienza all'utilizzo dei pascoli alpini è molto esigua in assenza di sostegno pubblico, con conseguente possibile abbandono e degrado degli stessi, mentre con metodi di gestione rispettosi dell'ambiente, con incentivi adeguati, ne viene assicurata la conservazione e con essi il tipico paesaggio alpino caratterizzato da notevole attrattività turistica.

Gli allevatori che intendono aderire a questa operazione devono rispettare gli impegni, che rivestono la valenza ambientale indicata di seguito:

1. Pascolamento turnato: applicare il pascolamento turnato con spostamento della mandria fra superfici suddivise con recinzioni fisse o mobili in sezioni omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione della cotica

- Valenza ambientale: corretto sfruttamento della produzione foraggera delle superfici a pascolo al fine di evitare l'erosione del suolo, il ruscellamento delle acque superficiali. Viene anche conservata una copertura vegetale varia sotto il profilo floristico.

2. Carico di bestiame in funzione della zona altimetrica: effettuare il pascolamento con un carico di bestiame contenuto all'interno dei seguenti intervalli di valori per fascia altimetrica, rispetto ai carichi della baseline: in pianura: 1 - 2 UBA/ha/anno, in collina: 0,5 - 1 UBA/ha/anno, in montagna : 0,2 - 0,5 UBA/ha/anno (Le razze bovine utilizzate per il pascolamento appartengono alla categoria delle razze da carne o a duplice attitudine, con una produzione di azoto al campo di 40 kg UBA/anno (razza Piemontese) e 60 kg UBA/anno (razze a duplice attitudine) dunque inferiore ai 170 kg di azoto per Ha anno)
- Valenza ambientale: corretto sfruttamento della produzione foraggera delle superfici a pascolo al fine di evitare l'erosione del suolo, il ruscellamento delle acque superficiali. Viene anche conservata una copertura vegetale varia sotto il profilo floristico.
3. Periodo del pascolamento superiore ad un determinato valore minimo: compiere un periodo di pascolamento pari ad almeno 180 giorni/anno (in aree di pianura, collina e montagna anche tra loro funzionalmente integrate con spostamento altimetrico in relazione alle disponibilità foraggere). Se il pascolamento è effettuato solo in zona montana è ammessa una durata del periodo di pascolamento di almeno 80 giorni
- Valenza ambientale: corretto sfruttamento della produzione foraggera dei pascoli al fine di evitare l'erosione del suolo e il ruscellamento delle acque superficiali.
4. Eliminazione meccanica di infestanti con divieto di uso di prodotti chimici: effettuare l'eliminazione meccanica o manuale degli arbusti ed i tagli di pulizia delle erbe infestanti, con divieto di impiego di fitofarmaci, di prodotti diserbanti e disseccanti
- Valenza ambientale: lo sviluppo di specie vegetali concorrenti viene impedito o contenuto. Il divieto di input chimici limita fenomeni di contaminazione delle acque. Viene conservato il paesaggio tipico dei pascoli.
5. Provvedere a costituire o mantenere in efficienza punti acqua e sale (o punti di abbeverata): predisporre punti acqua e sale su ogni sezione di pascolo, ovvero mantenere in efficienza eventuali punti d'abbeverata esistenti, al fine di garantire l'utilizzo ottimale delle superfici a maggiore distanza dai ricoveri
- Valenza ambientale: l'impegno in questione evita situazioni di eccessiva concentrazione del bestiame e, pertanto, di calpestio eccessivo del cotico erboso.
6. Divieto di fertilizzazione minerale: divieto di utilizzare fertilizzanti di origine minerale
- Valenza ambientale: il divieto di input chimici limita fenomeni di contaminazione delle acque.
7. Mantenimento della superficie a pascolo permanente: divieto di riduzione della superficie aziendale a pascolo permanente
- Valenza ambientale: il mantenimento della superficie a pascolo evita la conversione in seminativi, colture più intensive e conserva il paesaggio tipico.
8. Divieto di sfalci di affienamento: divieto di esecuzione di sfalci per ottenere foraggio affienato (ad eccezione dello sfalcio di pulitura a fine turno)
- Valenza ambientale: riduce al minimo il passaggio di macchine e l'uso di gasolio.
9. Trasformazione di seminativi e prati in pascoli (in pianura): trasformare i seminativi ed i prati in pascoli a gestione turnata con il divieto di successiva ulteriore conversione nel periodo di programmazione
- Valenza ambientale: passaggio a colture meno intensive e quindi meno impattanti sull'ambiente, sulle acque, sul suolo.
- E' previsto il rispetto degli impegni dell'operazione per un periodo di cinque anni ed al termine sono possibili proroghe annuali.
- Ai beneficiari sarà fornita adeguata formazione al fine di acquisire le conoscenze e le informazioni necessarie per attuare gli impegni connessi all'operazione.

8.2.9.3.9.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Premio ad ettaro di pascolo gestito secondo gli impegni dell'operazione al fine di compensare in parte i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti.

8.2.9.3.9.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

8.2.9.3.9.4. Beneficiari

Allevatori singoli o associati di bovini, ovini, caprini, equini iscritti all'anagrafe agricola regionale come persone fisiche o giuridiche, che aderiscono per cinque anni agli impegni previsti dall'operazione.

8.2.9.3.9.5. Costi ammissibili

Costi aggiuntivi e mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti (articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013): l'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro, sulla base di quanto descritto nell'allegato documento di certificazione dei premi.

Vengono compensati il costo della manodopera necessaria per la gestione turnata e la minore produzione foraggera conseguente l'estensivizzazione. Per il dettaglio si rinvia al paragrafo 8.2.9.3.9.10. Informazioni specifiche della misura.

Per quanto riguarda le pratiche agricole ordinarie si rimanda al paragrafo 8.2.9.3.9.10.1. "Impegni agro-climatico-ambientali - Livello di riferimento - Pratiche agricole abituali pertinenti" per ogni impegno previsto.

8.2.9.3.9.6. Condizioni di ammissibilità

Ai sensi dell'art. 7, par.1 del reg. (UE) 807/2014 della Commissione, la gestione eco-sostenibile dei pascoli deve soddisfare le seguenti condizioni:

(a) l'intera superficie a pascolo dell'azienda deve essere gestita e mantenuta per evitare sovrapascolamento o sottopascolamento;

(b) la densità del bestiame è definita tenendo conto di tutti gli animali dell'azienda allevati al pascolo o, nel caso di un impegno a limitare l'infiltrazione dei nutrienti, gli animali allevati in azienda che risultino rilevanti per l'impegno in questione.

La conduzione del bestiame sui pascoli oggetto del pagamento deve essere garantita dal titolare ovvero da personale dell'azienda. Nel caso di richiedenti che dispongano anche di capi in affitto, occorre monticare almeno il 70% dei capi in proprietà, salvo i casi di forza maggiore previsti dal par. 2, art. 2 del reg. (UE)

1306/2013.

La superficie richiesta a premio con la domanda iniziale deve essere assoggettata agli impegni indicati in precedenza, mantenuta per almeno 5 anni, e può diminuire fino ad un massimo del 20% nel periodo di impegno.

Nel caso di pascoli ricadenti in zona montana il richiedente deve impegnarsi per almeno 5 anni ad eseguire gli impegni dell'operazione senza legami a particelle fisse, secondo la possibilità e le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 47 del reg.(UE) 1305/2013.

Per poter essere ammesse, le domande aderenti all'operazione, devono riguardare un premio annuo di almeno 300€ per azienda.

Il premio è cumulabile con il premio dell'operazione 10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani", in quanto i costi di questa operazione derivano dall'applicazione di impegni distinti e specifici da attivare per la difesa del bestiame, rispetto agli impegni obbligatori per la gestione eco-sostenibile dei pascoli. La mancata attivazione dei sistemi di difesa provoca l'abbandono progressivo dei pascoli in presenza dell'aumento del numero dei predatori.

8.2.9.3.9.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Ove necessario potranno essere applicate procedure di selezione secondo l'art. 49 del reg. (UE) 1305/2013. In particolare potranno essere attribuiti punteggi in relazione all'appartenenza delle superfici a zone considerate prioritarie sotto l'aspetto ambientale e/o secondo l'appartenenza della sede aziendale alle zone rurali individuate dal PSR e/o alla localizzazione della superficie oggetto di impegno nelle zone altimetriche pianura, collina, montagna.

8.2.9.3.9.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del premio compensa i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, come descritto al par. 8.2.9.3.9.10. "Informazioni specifiche della misura".

I premi per ettaro, riferiti alle diverse zone altimetriche, sono i seguenti:

Zona altimetrica e premio ad ettaro

- Pianura: 450 euro (limitato ai pascoli derivanti dalla trasformazione di seminativi e prati in pascoli)
- Collina: 120 euro
- Montagna: 110 euro

Cumulabilità con altre operazioni/misure a premio sulla stessa superficie: allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono (sostegno per UBA), indennità compensativa nelle zone montane, difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani.

8.2.9.3.9.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.9.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

A seguito della verifica svolta da O.P., alla luce dell'esperienza della passata programmazione e al piano di contenimento del tasso di errore, in relazione agli ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 (EAFRD) per la misura 10 e loro riferimenti all'operazione 10.1.9,

si rilevano i seguenti rischi:

R3 Sistemi di controllo e adeguati controlli Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 del reg. (UE) 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero richiedere aggiornamenti e/o modifiche.

R5 Rischi connessi alla difficoltà di attuazione o di verifica/controllo L'impegno legato al rispetto del carico di bestiame rispetto alle superfici potrebbe presentare un certo grado di rischio a causa della "stagionalità" dell'operazione. Anche l'esecuzione degli altri impegni tecnici è limitata ad un ridotto periodo dell'anno soprattutto in zone montane ad elevata altitudine.

R6: Rischi connessi all'ammissibilità al sostegno potrebbero verificarsi rispetto alla verifica delle condizioni di cui all' art. 7, par. 1 del reg. (UE) 807/2014 della Commissione, alla conduzione del bestiame da parte del titolare o esercitata su capi in affido.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari Il raggiungimento degli obiettivi della focus area pertinente alla biodiversità potrebbe richiedere l'applicazione a zone prioritarie da un punto di vista ambientale.

R8 Adeguatazza dei sistemi informativi Il rischio può consistere nella corretta determinazione delle superfici ammissibili a premio e/o nel grado di aggiornamento delle banche dati disponibili.

R9 Domande di pagamento Il rischio potrebbe essere rappresentato nel controllo della variazione delle superfici sotto impegno nel corso del quinquennio.

8.2.9.3.9.2. Misure di attenuazione

Mitigazione del rischio R3 Sistemi di controllo e adeguati controlli

Presenza di un sistema informativo unico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento basato anche su percorsi guidati di compilazione.

Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

Mitigazione del rischio R5 Rischi connessi alla difficoltà di attuazione o di verifica/controllo

Il rispetto dei carichi non è richiesto per valori puntuali ma per intervalli e quindi consente maggiore flessibilità e possibilità di controllo.

La verifica del carico di bestiame è effettuata mediante controllo dei modelli 7 di trasferimento capi/dichiarazione di pascolo (pascolo intracomunale), con controlli in loco ed in stalla per la verifica dell'effettivo spostamento dei capi. La verifica delle superfici deve essere effettuata mediante SIGC.

Mediante i controlli in loco durante il periodo di pascolamento viene verificato il rispetto degli impegni tecnici relativi a carichi, durata del pascolamento e turnazione.

In caso di esiti dei controlli in loco che registrino un elevato numero di inadempienze potrà essere aumentata l'incidenza dei controlli in campo.

Il sistema di penalità delle inadempienze deve prevedere una notevole gradualità per tenere conto delle potenziali violazioni, ipotizzate sull'esperienza dell'applicazione dell'azione avente analoga tematica nella precedente programmazione.

Mitigazione del rischio R6: Rischi connessi all'ammissibilità al sostegno

Nelle disposizioni attuative occorre tenere conto della verifica delle condizioni di ammissibilità utilizzando i sistemi informativi (compreso il telerilevamento).

Mitigazione del rischio R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Le zone individuate come prioritarie vanno incrociate con la superficie dichiarata nelle domande di aiuto.

Mitigazione del rischio R8: Adeguatazza dei sistemi informativi

Le domande verranno sottoposte alle verifiche del SIGC per le superfici ed alle banche dati per l'identificazione degli animali. La verifica del carico di bestiame è effettuata mediante controllo dati dei modelli 7 di trasferimento capi/ dichiarazione di pascolo (pascolo intracomunale).

Mitigazione del rischio R9: Domande di pagamento

L'andamento degli impegni nei 5 anni deve essere verificato di anno in anno con i controlli amministrativi mediante il sistema informativo e con i controlli in loco.

8.2.9.3.9.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni dell'operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

- Amministrativo sul 100% delle domande
- In loco: a) documentale, ad esempio mediante verifiche del registro di stalla aziendale, b) visivo (presenza dei capi e verifica del corretto carico, presenza punti acqua e sale, altezza del cotico erboso, assenza di diserbo chimico e di piante infestanti, ecc).

Un'operazione analoga era prevista nel PSR 2007-2013. E' possibile che nel periodo di programmazione (7 anni) si verifichi un evento climatico eccezionale (particolare siccità, drastico abbassamento delle temperature a fine agosto-primi di settembre) che riduce la produzione foraggera accorciando il periodo effettivo di pascolamento. Tale evenienza potrebbe essere valutata per il carattere di eccezionalità nell'ambito del sistema di penalità delle inadempienze.

Si terrà conto delle osservazioni derivanti dagli audit della Commissione e della Corte dei Conti europea.

8.2.9.3.9.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.9.9.4.1. 1 Pascolamento turnato

8.2.9.3.9.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

In loco a campione visivo: presenza dei capi e verifica del corretto carico, altezza del cotico erboso, presenza delle recinzioni fisse o mobili per la suddivisione della superficie.

8.2.9.3.9.9.4.2. 2 Carico di bestiame in funzione della zona altimetrica

8.2.9.3.9.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Amministrativo sul 100% delle domande: la verifica del carico di bestiame è effettuata mediante controllo dati dei modelli 7 di trasferimento capi/ dichiarazione di pascolo (pascolo intracomunale) e del registro di stalla aziendale.

In loco a campione:

documentale: ad esempio mediante verifiche del registro di stalla aziendale e dei modelli 7 di trasferimento capi.

visivo: presenza dei capi e verifica del corretto carico.

--

8.2.9.3.9.9.4.3. 3 Periodo del pascolamento superiore ad un determinato valore minimo

8.2.9.3.9.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Amministrativo sul 100% delle domande: la verifica del periodo di pascolamento è effettuata mediante controllo dati dei modelli 7 di trasferimento capi/ dichiarazione di pascolo (pascolo intracomunale).

In loco a campione:

documentale: dati dei modelli 7 di trasferimento capi/ dichiarazione di pascolo (pascolo intracomunale).

visivo: presenza dei capi e verifica del corretto carico.

8.2.9.3.9.9.4.4. 4 Eliminazione meccanica di infestanti con divieto di uso di prodotti chimici

8.2.9.3.9.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

In loco a campione:

documentale: la verifica è effettuata mediante controllo del registro dei fitofarmaci.

visivo: assenza di diserbo chimico e di piante infestanti.

8.2.9.3.9.9.4.5. 5 Provvedere a costituire o mantenere in efficienza punti acqua e sale (o punti di abbeverata)

8.2.9.3.9.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

In loco a campione visivo: presenza punti acqua e sale.

8.2.9.3.9.9.4.6. 6 Divieto di fertilizzazione minerale

8.2.9.3.9.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

In loco a campione documentale: la verifica è effettuata mediante controllo del registro dei concimi.

8.2.9.3.9.4.7. 7 Mantenimento della superficie a pascolo permanente

8.2.9.3.9.4.7.1. Metodi di verifica degli impegni

Documentale sul 100% delle domande in base all'elenco delle particelle dichiarate in domanda.
In loco a campione visivo sulla reale presenza del pascolo.

8.2.9.3.9.4.8. 8 Divieto di sfalci di affienamento

8.2.9.3.9.4.8.1. Metodi di verifica degli impegni

In loco a campione visivo: assenza di attrezzatura adatta per l'affienamento.

8.2.9.3.9.4.9. 9 Trasformazione di seminativi e prati in pascoli (in pianura)

8.2.9.3.9.4.9.1. Metodi di verifica degli impegni

Documentale su 100% domande tramite GIS (Sistemi Informativi Geografici) e quanto dichiarato nel fascicolo aziendale.
In loco a campione visivo: presenza del pascolo.

8.2.9.3.9.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Vedere sezione 8.2.9.3.9.10.1.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Vedere sezione 8.2.9.3.9.10.1.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Impegno 1:

- Costi aggiuntivi e/o mancati redditi degli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti: compensato: costo del personale per lo spostamento delle recinzioni e dei p.ti acqua e sale (comprende anche una quota forfetaria di ore destinate alla decespugliazione meccanica o manuale)
- Interazioni con inverdimento (reg. UE 1307/2013, art 43 e seguenti) e sostegno accoppiato (reg. UE 1307/2013, art. 52): NO

Impegno 2:

- Costi aggiuntivi e/o mancati redditi degli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti: Non compensato
- Interazioni con inverdimento (reg. UE 1307/2013, art 43 e seguenti) e sostegno accoppiato (reg. UE 1307/2013, art. 52): SI con inverdimento - la riduzione del carico non è compensata nell'operazione. NO con sostegno accoppiato

Impegno 3:

- Costi aggiuntivi e/o mancati redditi degli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti: Non compensato
- Interazioni con inverdimento (reg. UE 1307/2013, art 43 e seguenti) e sostegno accoppiato (reg. UE 1307/2013, art. 52): NO

Impegno 4:

- Costi aggiuntivi e/o mancati redditi degli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti: Differenziale fra 1 passaggio di diserbo e costo orario di rimozione manuale (decespugliatore) a

macchina (Compensato nel calcolo forfetario del costo del personale per il pascolamento turnato)

- Interazioni con inverdimento (reg. UE 1307/2013, art 43 e seguenti) e sostegno accoppiato (reg. UE 1307/2013, art. 52): NO

Impegno 5:

- Costi aggiuntivi e/o mancati redditi degli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti: Costi di personale per lo spostamento dei p.ti acqua e sale (Compensato nel calcolo forfetario del costo del personale per il pascolamento turnato)
- Interazioni con inverdimento (reg. UE 1307/2013, art 43 e seguenti) e sostegno accoppiato (reg. UE 1307/2013, art. 52): NO

Impegno 6:

- Costi aggiuntivi e/o mancati redditi degli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti: Mancato ricavo per riduzione della produzione di foraggio. Non compensato
- Interazioni con inverdimento (reg. UE 1307/2013, art 43 e seguenti) e sostegno accoppiato (reg. UE 1307/2013, art. 52): NO

Impegno 7:

- Costi aggiuntivi e/o mancati redditi degli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti: Non compensato
- Interazioni con inverdimento (reg. UE 1307/2013, art 43 e seguenti) e sostegno accoppiato (reg. UE 1307/2013, art. 52): l'art. 45 del reg. UE 1307/2013 e la normativa nazionale prevedono che a livello di SM il rapporto superfici a prato permanente/superficie agricola totale dichiarata dagli agricoltori non diminuisca oltre il 5% rispetto ad una proporzione di riferimento stabilita dagli SM

Impegno 8:

- Costi aggiuntivi e/o mancati redditi degli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti: Costo di uno sfalcio di pulitura. Non compensato
- Interazioni con inverdimento (reg. UE 1307/2013, art 43 e seguenti) e sostegno accoppiato (reg. UE 1307/2013, art. 52): NO

Impegno 9:

- Costi aggiuntivi e/o mancati redditi degli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti: mancato ricavo per conversione della coltura. Compensato: differenza di margine lordo fra il prato sfalcato di pianura e il pascolo di pianura (dati campione RICA e satellite per il Piemonte 2010-2012)
- Interazioni con inverdimento (reg. UE 1307/2013, art 43 e seguenti) e sostegno accoppiato (reg. UE 1307/2013, art. 52): NO

Metodologia di calcolo:

Calcolo dei maggiori costi sostenuti rispetto alle modalità tradizionali di pascolamento

Maggiori Costi/minori ricavi considerati:

Tempo impiegato dall'allevatore ad effettuare le operazioni di spostamento di recinti, p.ti acqua e sale e effettuare la pulizia del pascolo dalle infestanti manualmente o con mezzi meccanici

Fonti riferite all'operazione (per le fonti generali si rimanda al relativo capitolo):

- Reg. Piemonte, Ipla, 2003-2005. Censimento alpeggi. Dati disponibili presso Ass. Montagna
- Cavallero et al., 2007. I tipi pastorali delle Alpi piemontesi. Alberto Perdisa Ed.

Certificatore:

DEMM (Dip. Economia, Management e Metodi quantitativi) - Univ. di Milano.

8.2.9.3.9.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.9.10.1.1. 1 Pascolamento turnato

8.2.9.3.9.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE: protezione acque dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole: rispetto massimali, regole di stoccaggio effluenti e limiti all'uso di azoto da fonti zootecniche

BCAA 4 - copertura minima del suolo

Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti), titolo V + Programmi d'Azione: C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti.

BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R sull'utilizzo degli effluenti zootecnici, art. 14. Dosi di applicazione dell'azoto tenenti conto anche dell'apporto degli animali al pascolo

D.M. 7 aprile 2006 titolo V + Programmi d'Azione regionali: attuazione a livello locale delle misure previste dalla Direttiva Nitrati

Direttiva Quadro sulle acque 2000/60/CE; piano di gestione del bacino del Po, Piano di Tutela delle Acque del Piemonte, Programma Operativo Regionale di attuazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po: limitazioni alla fertilizzazione.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Reg.(UE) 1307/2013 artt. 43-46, Allegato IX e scelte nazionali: All. IX- punto II (pratiche equivalenti al mantenimento dei prati permanenti - pascolo estensivo: calendario, densità massima di allevamento, pascolo guidato o pastorizia di montagna.

Attività minime

Reg. (UE) 1307/2013 art. 4 lettera c) punto ii) - Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari ordinari; punto iii) - Svolgimento di attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

8.2.9.3.9.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica ordinaria in pianura consiste nell'alternare sfalci e pascolo per un utilizzo ottimale della cotica erbosa, con carichi istantanei anche molto elevati. In collina dipende dalle zone, in funzione comunque della produttività dei pascoli. In montagna la pratica ordinaria consiste nel pascolamento libero o guidato.

8.2.9.3.9.10.1.2. 2 Carico di bestiame in funzione della zona altimetrica

8.2.9.3.9.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE: protezione acque dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole: rispetto massimali, regole di stoccaggio effluenti e limiti all'uso di azoto da fonti zootecniche

BCAA 4 - copertura minima del suolo

Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti), titolo V + Programmi d'Azione: C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti.

BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R sull'utilizzo degli effluenti zootecnici, art. 14. Dosi di applicazione dell'azoto tenenti conto anche dell'apporto degli animali al pascolo

D.M. 7 aprile 2006 titolo V + Programmi d'Azione regionali: attuazione a livello locale delle misure previste dalla Direttiva Nitrati

Direttiva Quadro sulle acque 2000/60/CE; piano di gestione del bacino del Po, Piano di Tutela delle Acque del Piemonte, Programma Operativo Regionale di attuazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po: limitazioni alla fertilizzazione.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Reg.(UE) 1307/2013 artt. 43-46, Allegato IX e scelte nazionali: All. IX- punto II (pratiche equivalenti al mantenimento dei prati permanenti - pascolo estensivo: calendario, densità massima di allevamento, pascolo guidato o pastorizia di montagna.

Attività minime

Reg. (UE) 1307/2013 art. 4 lettera c) punto ii) - Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari ordinari; punto iii) - Svolgimento di attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

8.2.9.3.9.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica ordinaria in pianura consiste nell'alternare sfalci e pascolo per un utilizzo ottimale della cotica erbosa, con carichi istantanei anche molto elevati. In collina dipende dalle zone, in funzione comunque della produttività dei pascoli. In montagna la pratica ordinaria consiste nel pascolamento libero.

8.2.9.3.9.10.1.3. 3 Periodo del pascolamento superiore ad un determinato valore minimo

8.2.9.3.9.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Reg. (UE) 1307/2013 art. 4 lettera c) punto ii) - Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari ordinari e punto iii) - Svolgimento di attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

8.2.9.3.9.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Il periodo di pascolamento non ha una durata minima, ma è in funzione dell'andamento stagionale e della produttività del pascolo stesso.

--

8.2.9.3.9.10.1.4. 4 Eliminazione meccanica di infestanti con divieto di uso di prodotti chimici

8.2.9.3.9.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009: registrazione degli interventi fitosanitari; rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste in etichetta; presenza di magazzino per presidi fitosanitari in conformità a punto VI.1 All. VI Decreto MIPAAF 22/01/14 di adozione del PAN per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e utilizzo dei fitosanitari.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Reg.(UE) 1307/2013 artt. 43-46, Allegato IX e scelte nazionali: All. IX par. II punto 1) Gestione dei prati o pascoli - restrizioni all'uso di prodotti fitosanitari.

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.9.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica ordinaria consiste in almeno un passaggio di diserbo ove necessario.

8.2.9.3.9.10.1.5. 5 Provvedere a costituire o mantenere in efficienza punti acqua e sale (o punti di abbeverata)

8.2.9.3.9.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

--

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.9.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica agricola abituale in montagna consiste nel pascolamento libero o guidato con sosta o passaggio in aree ove sono già presenti punti di abbeveraggio; i punti sale sono allocati presso i ricoveri notturni cui il bestiame fa normalmente ritorno ogni sera. In collina e pianura il bestiame ogni sera fa normalmente ritorno al centro aziendale ove trova punti sale e di abbeverata.
--

8.2.9.3.9.10.1.6. 6 Divieto di fertilizzazione minerale

8.2.9.3.9.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE: protezione acque dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole: rispetto massimali, regole di stoccaggio effluenti e limiti all'uso di azoto da fonti zootecniche.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R sull'utilizzo degli effluenti zootecnici, art. 14. Dosi di applicazione dell'azoto tenenti conto anche dell'apporto degli animali al pascolo.
--

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Reg.(UE) 1307/2013, artt. 43-46 e Allegato IX e scelte nazionali: All. IX par. II punto 1) regime di fertilizzazione.

--

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.9.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente i pascoli di pianura e collina vengono fertilizzati con un'integrazione di elementi in funzione della produttività e del carico; in montagna dipende anche da accessibilità e fattori geomorfologici.
--

8.2.9.3.9.10.1.7. 7 Mantenimento della superficie a pascolo permanente

8.2.9.3.9.10.1.7.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA8 – Mantenimento dei pascoli permanenti di cui art. 93 – comma 3, Reg UE 1306/2013
--

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Reg.(UE) 1307/2013 Artt. 43-44 e Allegato IX par. II punto 1): mantenimento del prato permanente e del pascolo.

Attività minime

Reg. (UE) 1307/2013 art. 4 lettera c) punto ii) - Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari ordinari; punto iii) svolgimento di attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo.

8.2.9.3.9.10.1.7.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Rotazione colturale, con alternanza tra prati e seminativi.

--

8.2.9.3.9.10.1.8. 8 Divieto di sfalci di affienamento

8.2.9.3.9.10.1.8.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Reg.(UE) 1307/2013 Allegato IX: par. II, punto 1) regime di taglio o falciatura appropriata, asporto del foraggio o fieno.
--

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.9.10.1.8.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ad eccezione dell'alpeggio, le superfici a prato vengono sfalciate o pascolate in funzione della produzione del cotico erboso, delle UBA presenti e dell'organizzazione aziendale.
--

8.2.9.3.9.10.1.9. 9 Trasformazione di seminativi e prati in pascoli (in pianura)

8.2.9.3.9.10.1.9.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

--

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.9.10.1.9.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Tranne il caso dell'alpeggio, la pratica abituale consta nel regolare le superfici agricole a seminativo, prato e pascolo in funzione delle esigenze e dell'organizzazione aziendale.

8.2.9.3.10. 10.2.1 Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche vegetali in agricoltura

Sottomisura:

- 10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

8.2.9.3.10.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura 10.2 fornisce risposta al fabbisogno 11 del PSR del Piemonte “Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale ed agraria e del paesaggio” ed all'Obiettivo 2 “Contribuire alla gestione sostenibile delle risorse naturali e all'azione per il clima” del PSR del Piemonte. Contribuisce direttamente alla focus area 4a “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” e all'obiettivo trasversale “Ambiente”, in quanto sostenendo sia l'attività di raccolta e di conservazione che la reintroduzione sul territorio delle varietà vegetali tradizionali viene mantenuto ed arricchito il patrimonio delle risorse genetiche a livello regionale.

Essa fornisce sostegno all'attività di recupero, caratterizzazione e conservazione ex situ delle risorse vegetali locali del Piemonte.

La base giuridica è costituita dal par. 9 dell'art. 28 del reg. (UE) n. 1305/2013 e dall'art. 8 del reg. delegato (UE) n.807/2014.

Sono esclusi dal sostegno della presente sottomisura:

- le attività contemplate dal tipo di impegni agro-climatico-ambientali ai sensi dell'articolo 28, paragrafi 1-8 del reg. (UE) n. 1305/2013, di cui alle operazioni della sottomisura 10.1 e
- gli interventi sostenuti dal PSRN, nell'ambito del miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e biodiversità.

È considerata un'operazione rilevante per l'intera programmazione di sviluppo rurale.

La durata dell'attività ai sensi della sottomisura è funzionale allo svolgimento del progetto.

All'interno di questa operazione sono finanziate le seguenti tipologie di intervento: - “azioni mirate”, azioni che promuovono la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche nel settore agricolo, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell'azienda agricola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati; - “azioni concertate”, azioni che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nel settore agricolo dell'Unione, fra le competenti organizzazioni negli Stati membri; - “azioni di accompagnamento”, azioni di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate, corsi di formazione e preparazione di relazioni tecniche. Valgono le seguenti definizioni: - “conservazione in situ”: la conservazione di materiale genetico di specie vegetali coltivate, nell'ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive; - “conservazione ex situ”: conservazione di materiale genetico per l'agricoltura al di fuori dell'habitat naturale (nelle banche del germoplasma; nei campi collezione: in pieno campo, in vaso, in serra; negli orti botanici). - “banca del germoplasma”: Struttura presso la quale sono conservate collezioni di materiali genetici vegetali (specie, varietà entro specie o genotipi in generale) sotto forma di semi conservati in celle frigorifere in condizioni ambientali controllate oppure di piante intere conservate in campo o di tessuti

conservati in vitro.

8.2.9.3.10.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi in conto capitale destinati a compensare i costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dei progetti.

8.2.9.3.10.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 2008/62/CE della Commissione del 20 giugno 2008, Direttiva 2009/145/CE della Commissione del 26 novembre 2009, D.lgs. 29 ottobre 2009, n. 149, D.lgs 30 dicembre 2010, n. 267 “Attuazione della direttiva 2009/145/CEE (...)”, D.M. del 17 dicembre 2010, Direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008, Decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124. Legge n. 101 del 6.4.2004 “Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura”, Piano Nazionale della Biodiversità Agraria (PNBA) MIPAAF (approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 14/2/2008); PNBA - Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura – D.M. MIPAAF 6/7/2012 “Adozione delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario”.

8.2.9.3.10.4. Beneficiari

- Organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, secondo la definizione contenuta all'art.2, punto (50) del Reg. (UE) 702/2014: "organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza": un ente (quali le università o gli istituti di ricerca, le agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, gli intermediari dell'innovazione, gli enti collaborativi reali o virtuali orientati alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati
- Enti dell'UE che (a) hanno la conservazione ex situ di risorse fitogenetiche tra gli obiettivi indicati nel loro statuto o (b) hanno sia competenze che esperienza in materia di conservazione ex situ di risorse fitogenetiche
- Scuole agrarie e istituti superiori agrari
- Orti botanici
- Organizzazioni non governative che: (a) hanno la conservazione ex situ di risorse fitogenetiche tra gli obiettivi indicati nel loro statuto o (b) hanno sia competenze che esperienza e capacità in materia di

conservazione ex situ di risorse fitogenetiche.

Laddove tali enti svolgano attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

I beneficiari saranno selezionati sulla base di un invito pubblico di livello europeo per la presentazione di proposte progettuali.

8.2.9.3.10.5. Costi ammissibili

L'ammissibilità al sostegno è limitata ai costi direttamente connessi all'attuazione delle azioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 807/2014: azioni mirate, azioni concertate e azioni di accompagnamento così come definite nella sezione 8.2.9.3.10.1. In particolare:

- Spese per investimenti: attrezzature per banche del germoplasma vegetali (celle frigorifere, congelatori, ecc.), attrezzature per i campi collezione (seminatrici e trebbiatrici parcellari, macchine vagliatrici, selezionatrice ottica, isolatori per la produzione in purezza dei semi, ecc.). Tra gli investimenti possibili in tal senso, e quindi mirati alla valorizzazione della biodiversità agraria, sono compresi anche quelli riconducibili al pre-breeding, la cui finalità è quella di migliorare le varietà autoctone valorizzando e arricchendo il patrimonio delle risorse genetiche a livello regionale.
- Spese per personale: personale dei soggetti realizzatori impiegato nelle azioni mirate, concertate e di accompagnamento di cui sopra;
- Costi di gestione/funzionamento del soggetto attuatore direttamente imputabili alle azioni mirate, concertate e di accompagnamento di cui sopra;
- Costi direttamente collegabili alle azioni di informazione, diffusione e consulenza sostenuti dal soggetto attuatore all'interno delle azioni di accompagnamento;
- Altri costi direttamente legati alla proposta progettuale presentata: materiale di consumo, consulenze e collaborazioni esterne.

8.2.9.3.10.6. Condizioni di ammissibilità

Predisposizione di un progetto specifico elaborato con un piano dettagliato delle attività da condurre che riporti le seguenti informazioni: a) il/i soggetti partecipanti e la loro documentata competenza nell'ambito tecnologico dell'iniziativa; b) nel caso di progetti di cooperazione condotti da più beneficiari diversi: gli apporti dei componenti del raggruppamento per la realizzazione del progetto e la complementarità in relazione alle attività previste; c) la struttura organizzativa e le procedure di gestione del progetto, d) descrizione dettagliata delle attività secondo un'articolazione in sottoprogetti e attività; e) cronoprogramma delle attività; f) individuazione di milestones e deliverables; g) quantificazione dei costi necessari per la realizzazione del progetto in funzione di quanto specificato al punto d); h) quantificazione, secondo metodi oggettivi e dimostrabili, del contributo potenziale del progetto al raggiungimento degli indicatori di risultato pertinenti.

Sovvenzione dei costi sostenuti per la realizzazione di progetti presentati da soggetti realizzatori delle azioni mirate, azioni concertate e azioni di accompagnamento di cui sopra.

8.2.9.3.10.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Tutte le proposte progettuali saranno valutate da una Commissione di esperti composta da esperti di livello nazionale che sottoscriveranno una dichiarazione sull'eventuale presenza di conflitto di interesse, sulla base dei seguenti criteri generali: eccellenza (valutata sulla base delle esperienze maturate nel tempo sulla biodiversità), impatto (valutato sulla base dell'indicazione di ricadute territoriali il più possibile ampie e capillari), qualità (valutata sulla base del protocollo scientifico) ed efficienza dell'attuazione (valutata sulla base delle modalità di attuazione del protocollo scientifico secondo le modalità codificate dall' European Science Foundation nell'European Peer Review Guide a livello europeo); numerosità delle varietà/specie da conservare interessate dalle azioni progettuali; contributo potenziale più elevato al raggiungimento degli indicatori di risultato pertinenti; priorità per azioni collegate direttamente a iniziative di cooperazione finanziate all'interno della misura 16 – Cooperazione.

8.2.9.3.10.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Intensità di aiuto: 100% delle spese ammesse.

La spesa massima ammissibile è pari a € 150.000

8.2.9.3.10.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.10.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]“ per la misura 10, e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR. Si è tenuto anche conto dei rischi delle misure ad investimento.

R3- Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica.

Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 del reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

R5- Complessità della verifica e controllo degli impegni.

Potrebbero riscontrarsi i seguenti rischi:

- Non completa o errata valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda.
- Non corretta o imperfetta rendicontazione delle spese.

R8 – Adeguatezza dei sistemi informativi

Le superfici oggetto di impegno se oggetto di attività produttiva agricola vanno incrociate con le dichiarazioni delle colture praticate e con le banche dati esistenti per le medesime superfici.

8.2.9.3.10.9.2. Misure di attenuazione

R3- Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica.

Metodo di controllo:

- Analisi della rispondenza del progetto a quanto richiesto dal bando.
- Verifiche in merito all'effettiva realizzazione delle attività previste e la corretta rendicontazione, garantendo la ragionevolezza dei costi in merito al rispetto della Direttiva europea sugli appalti pubblici per l'acquisizione di beni e servizi.
- Controlli amministrativi e sul posto sul 100% delle domande con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale.

Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R5- Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni.

Adozione di un sistema di gestione delle inadempienze o irregolarità rapportato alla gravità, entità e permanenza dell'irregolarità medesima.

R8 – Adeguatezza dei sistemi informativi

Incrocio dei dati delle superfici ad impegno con le informazioni pertinenti contenute nelle banche dati informatizzate (aggiornate il più possibile).

8.2.9.3.10.9.3. Valutazione generale della misura

E' possibile effettuare valutazioni limitate alle attività finanziate a livello regionale. Non esistono, infatti, esperienze precedenti nell'ambito dello sviluppo rurale in quanto i PSR del Piemonte nelle versioni approvate ed applicabili non hanno finora incluso interventi simili.

Si ritiene che le azioni di mitigazione descritte possano rendere i rischi minimi.

8.2.9.3.10.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Non pertinente.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Non pertinente.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

I dati presi a riferimento sono desunti dalle attività di conservazione ex situ rendicontate dai centri di raccolta e di conservazione delle risorse genetiche locali. I dati sono stati anche supportati dall'esperienza di tecnici in materia.

8.2.9.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

In relazione alla valutazione del rischio effettuata dall'organismo pagatore, alla luce dell'esperienza della passata programmazione circa il tasso di errore con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risk of errors - Article 62 of regulation (EU) 1305/2013 (EAFRD) per la misura 10, si rilevano i seguenti rischi:

R3 Sistemi di controllo e adeguati controlli. Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 del reg. (UE) 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero richiedere aggiornamenti e/o modifiche.

R5 Impegni considerati difficili da attuare o da verificare. 1. Alcuni impegni sono correlati, per loro natura, ad epoche specifiche di attuazione. 2. L'adesione con parte della superficie aziendale o gestioni aziendali separate possono creare difficoltà nei controlli in loco. 3. Impegni con valori puntuali possono essere di difficile attuazione e controllo. 4. Contenuti generici o scarsa chiarezza degli impegni. 5 Dimensioni troppo limitate delle superfici sotto impegno. 6. I beneficiari non rispettano gli impegni, anche a causa dell'imperfetto svolgimento di fasi a carico di altri soggetti (disponibilità insufficiente o non costante di materiali).

R6: Prerequisiti spesso erroneamente considerati alla stregua di condizioni di ammissibilità o condizioni di

ammissibilità considerati impegni. 1. Alcuni requisiti devono essere posseduti alla presentazione della domanda di aiuto (ad es. caratteristiche della figura del beneficiario), altre sono condizioni di ammissibilità. 2. Gli impegni possono essere confusi con le condizioni di ammissibilità. 3. Applicazione del sistema di esclusioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento non proporzionata al mancato rispetto degli impegni agroambientali.

R8: Utilizzo non adeguato o non metodico dei sistemi informatici e tecnologici. 1. I dati dichiarati non sempre trovano un immediato riscontro negli aggiornamenti delle banche dati. 2. Scambio non preciso di informazioni tra autorità coinvolte, a vario titolo, nell'attuazione delle misure.

R9: Errori insiti nelle domande di pagamento. 1. Domande di pagamento con dichiarazioni di superfici non corrette o non allineate ai più aggiornati dati del sistema di identificazione delle particelle. 2. Possibile doppio finanziamento all'interno del PSR o con il regime dei pagamenti diretti.

Individuate le cause principali di rischio di errore e l'ambito di realizzazione potrà essere più agevole pianificare le azioni preventive e/o correttive di mitigazione.

8.2.9.4.2. Misure di attenuazione

Mitigazione del rischio R3 : Presenza di un sistema informativo unico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento basato anche su percorsi guidati di compilazione. Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

Mitigazione del rischio R5: 1. Nel caso di impegni correlati a delimitate epoche stagionali verranno individuati gli intervalli di tempo in cui tali impegni vanno svolti e ratificati mediante ad es. documenti specifici come registri aziendali. L'estrazione del campione di aziende da verificare in loco e lo svolgimento dei controlli dovranno avvenire il più possibile in periodi coerenti con gli impegni da verificare. 2. Al fine di favorire l'omogeneità delle situazioni da rilevare nel corso dei controlli, per le operazioni in cui è ritenuto necessario, è richiesta l'attuazione degli impegni su tutta la superficie aziendale. 3. Per alcune operazioni che richiedono il rispetto del carico di bestiame verrà individuato un intervallo o una media. 4. Migliore e più capillare informazione dei beneficiari. Relazioni di controllo specifiche per rilevazioni appropriate. 5. Adesioni con minime dimensioni di superfici potranno essere limitate solo alle operazioni per le quali è elevato il valore ambientale anche se realizzato su piccole estensioni. 6. La formazione, l'informazione e l'assistenza tecnica agli aderenti.

Mitigazione del rischio R6: 1. Eliminazione delle possibili ambiguità tra le precondizioni. 2. Alcune condizioni di ammissibilità ad es. adesione con almeno una determinata superficie vanno verificate annualmente. Il mantenimento degli impegni sulle medesime superfici per tutto il periodo non sempre è tecnicamente ragionevole: concedere una variazione delle superfici su cui vengono applicati gli impegni in rapporto alla rotazione (per motivi agronomici, economici). 3. La proporzionalità del sistema di penalità può essere migliorata mettendo a frutto l'esperienza della precedente programmazione.

Mitigazione del rischio R8: 1. Attraverso il SIGC verranno verificati i prerequisiti e gli impegni con l'ausilio delle banche dati o di altri supporti grafici a livello di controllo amministrativo. 2. Il sistema informativo con incroci e reportistica, dedicati anche nello specifico alla misura, potrà essere di ausilio in ogni fase del ciclo di sovvenzione: • ai beneficiari ed ai soggetti da essi autorizzati a curarne gli interessi in fase di presentazione delle domande ed ottenimento di informazioni, • alle pubbliche amministrazioni a vario titolo coinvolte dall'istruttoria al pagamento, dalle verifiche al monitoraggio.

Mitigazione del rischio R9: 1. I possibili errori nelle dichiarazioni delle domande di pagamento verranno esaminati utilizzando sistemi informativi mantenuti efficienti ed aggiornati al sistema di identificazione

delle particelle richiesto dagli Organi della UE. Le dichiarazioni dei beneficiari possono essere rese più corrette di anno in anno aumentando il grado di consapevolezza degli eventuali cambiamenti della dimensione delle aree ammissibili. 2. Un'azione progressiva di verifica per evitare doppio finanziamento avverrà attraverso procedure di coordinamento tra le unità che seguono i diversi procedimenti amministrativi e i pagamenti.

8.2.9.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio per aderire alle operazioni sono definiti nelle disposizioni attuative e riportate nei bandi tenuto conto delle esigenze di rendere trasparenti le procedure per i richiedenti. Le condizioni per l'effettiva controllabilità saranno ulteriormente definite e dettagliate nei documenti di esecuzione.

8.2.9.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Fatta eccezione per i beneficiari di cui al par. 9 dell'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013, i beneficiari della misura devono rispettare le seguenti condizioni ex ante strettamente connesse alla priorità n° 4 dell'Unione:

- regole di condizionalità (Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)) di cui all'articolo 93 ed all'allegato II del reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, criteri e attività minime dell'attività agricola (art. 4 lettera c) punti ii) e iii) del reg. (UE) 1307/2013);

- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti (per quanto riguarda l'azoto (codice di Buona Pratica introdotto ai sensi della Direttiva 91/676/CEE per le ZVN) e l'inquinamento da fosforo) ed i prodotti fitosanitari (applicazione della Direttiva 2009/128/CE e requisiti in materia di licenza per il loro uso, formazione adeguata, magazzinaggio in condizioni di sicurezza, verifica attrezzatura per l'irrorazione, regole per l'uso dei pesticidi in vicinanza dei corpi idrici e altri siti sensibili);

- altri pertinenti requisiti obbligatori.

Viene applicata la clausola di revisione di cui all'art. 48 del reg. (UE) n. 1305/2013 in caso di modifica dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori.

Gli elementi di riferimento sono dettagliati a livello di operazione.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di

seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

I requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari sono dettagliati al livello di operazione.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Vedasi l'operazione 10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il sostegno è concesso sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e di mancato guadagno, a causa delle pratiche adottate, limitatamente alla parte di esse che oltrepassa le pertinenti pratiche obbligatorie ai sensi dell'articolo 43 del reg. (UE) 1307/2013. Tali elementi sono determinati sulla base di parametri esatti e adeguati di cui è indicata la fonte e vengono ottenuti mediante un calcolo giusto, equo e verificabile che non contiene elementi legati a costi di investimento. Se noti gli elementi distintivi per il calcolo e, ove possibile, i pagamenti sono differenziati per tener conto di differenti condizioni regionali.

I calcoli sono confermati dal Dipartimento di Economia e Politica Agraria, agro-alimentare ed ambientale, Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Milano, organismo funzionalmente indipendente dalla Regione Piemonte e dotato di adeguata competenza in materia che ha effettuato una apposita dichiarazione. (vedere l'Allegato Certificazione dei premi). Viene fatto riferimento ai massimali della misura di cui all'allegato II del reg. (UE) 1305/2013, con la richiesta di deroga ove indicato per specifiche operazioni. Nella certificazione il Dipartimento conferma che per gli impegni remunerati è escluso il doppio finanziamento con il greening (art. 43 del reg. (UE) 1307/2013) e con il sostegno accoppiato (Titolo IV del medesimo regolamento).

8.2.9.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Alla misura è assegnata una dotazione finanziaria sufficiente al conseguimento dei risultati previsti e tale da rappresentare, insieme con gli importi relativi alle misure 11 (produzione biologica) e 12 (indennità Natura 2000), una somma complessiva non inferiore a quella destinata nella precedente programmazione alla misura 214, in termini sia percentuali che assoluti.

L'articolazione della misura presenta un rapporto equilibrato fra interventi che, in base all'esperienza della precedente programmazione, si presume potranno essere accessibili a un numero elevato di agricoltori (es. 10.1.1 produzione integrata, 10.1.9 gestione eco-compatibile dei pascoli) e interventi di portata più

circostritta, in quanto indirizzati a specifiche situazioni o colture, quali le operazioni 10.1.3 (agricoltura conservativa), 10.1.2 (biodiversità nelle risaie), 10.1.4/2 (diversificazione colturale in aziende maidicole), 10.1.5 (tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera), 10.1.7 (elementi naturaliformi), 10.1.8 (razze locali minacciate di abbandono).

E' prevista l'attivazione di un collegamento con la Misura di cui all'art. 15 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole". In particolare verranno privilegiati gli argomenti strettamente correlati all'attuazione di impegni agro-climatico-ambientali, quali ad esempio: a) obblighi a livello aziendale derivanti dai CGO e BCAA (Titolo VI, capo I del reg. (UE) 1306/2013); b) pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (Titolo III, capo 3 del reg. (UE) 1307/2013); c) informazioni connesse alla biodiversità, protezione delle acque, contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici.

L'operazione 10.1.7 prevede il riconoscimento delle spese di manutenzione di investimenti non produttivi realizzati nell'ambito dell'operazione 4.4.1 ai sensi dell'art. 17, lettera d) del reg. (UE) 1305/2013.